

Woodpecker Capital

**Fondo Comune d'Investimento Aperto
di Diritto Lussemburghese**

PROSPETTO

Gennaio 2019

Prospetto Informativo Completo depositato presso la Consob in data 28.12.2018.

Il presente Prospetto Informativo Completo di Woodpecker Capital è traduzione fedele in lingua italiana dell'ultimo Prospetto Informativo Completo approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

*Woodpecker Capital
Il Legale Rappresentante*

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Woodpecker Capital (il "Fondo") è un fondo comune d'investimento (fonds commun de placement) autorizzato in conformità alla sezione I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli Organismi di Investimento Collettivo (come emendata) (*loi sur les organismes de placement collectif*). Il Fondo ha struttura ad ombrello.

Marketing

Le quote non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (l' "Atto del 1933") oppure ai sensi delle leggi in tema di finanza di un qualsiasi stato o articolazione politica negli Stati Uniti d'America, o di suoi territori, possedimenti o altre aree soggette alla sua giurisdizione, incluso il Commonwealth di Puerto Rico (gli "Stati Uniti"); le suddette quote possono essere offerte, vendute o in altro modo trasferite solo ai sensi dell'Atto del 1933 o in conformità con le leggi in tema di finanza, dello stato o di altri soggetti. Talune restrizioni si applicano altresì al trasferimento susseguente delle quote negli Stati Uniti in favore o per conto di qualsiasi "Prohibited Person" (come in seguito definita). Si richiama l'attenzione degli investitori su talune disposizioni che impongono l'obbligo di rimborso, applicabili ai Soggetti Statunitensi, descritte al capitolo "Gestione delle Quote – 4. Rimborso delle Quote" di cui in seguito. Il Fondo non è stato e non sarà registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940, come emendato.

La distribuzione del prospetto (il "Prospetto") può essere oggetto di limitazione in determinati Paesi; ne consegue che chiunque si trovasse in possesso del presente documento è tenuto ad informarsi su tali limitazioni e ad attenersi. Il presente Prospetto Informativo non costituisce offerta da parte di chiunque in qualsiasi giurisdizione ove ciò non sia autorizzato, ovvero a favore di soggetti ai quali non sia consentito proporre tale offerta.

I potenziali investitori sono tenuti a esaminare il presente Prospetto con attenzione e nella sua interezza nonché consultarsi con i propri consulenti legali, fiscali e finanziari relativamente a (i) le disposizioni di legge e regolamentari del loro paese aventi ad oggetto la sottoscrizione, l'acquisto, la detenzione, la conversione, il rimborso o la disponibilità delle quote; (ii) ogni restrizione valutaria a cui i medesimi siano soggetti nel proprio paese relativamente alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione, alla conversione, al rimborso o alla disponibilità delle quote; (iii) conseguenze legali, fiscali, finanziarie ed ogni altra conseguenza connessa alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione, alla conversione, al rimborso o alla disponibilità delle quote; e (iv) ogni altra conseguenza di dette attività.

Prima che l'autorizzazione alla distribuzione del presente Prospetto venga rilasciata, talune giurisdizioni richiedono che lo stesso venga tradotto in una altra lingua. A meno di diversa prescrizione normativa nella giurisdizione interessata, la versione inglese prevale.

Ogni informazione o spiegazione data o fornita da persona non indicata nel presente Prospetto o in altro documento che possa essere reso disponibile per la consultazione da parte del pubblico deve essere considerata come non autorizzata e pertanto non deve essere considerata affidabile. Né la consegna del Prospetto né l'offerta, emissione, vendita delle quote del Fondo può in qualsiasi caso costituire una garanzia che le informazioni contenute nel presente Prospetto siano corrette successivamente alla data dello stesso.

A meno di diversa indicazione, tutti i riferimenti qui contenuti alla tempistica ed agli orari si riferiscono all'ora locale di Lussemburgo.

Il più recente rapporto annuale e l'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente, sono disponibili presso la sede del Fondo e presso i propri distributori locali, e sono considerati parte integrante del presente Prospetto.

Le Quote dei comparti del Fondo (“i Comparti”) possono o meno essere quotati alla Borsa di Lussemburgo, alla Borsa Italiana, alla Borsa Tedesca e alla Borsa Francese secondo le scelte discrezionali del consiglio di amministrazione della società di gestione (il “Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione”).

A meno di diversa indicazione contenuta nel presente Prospetto o nella normativa ad esso applicabile, nessuna restrizione troverà applicazione relativamente ad operazioni di negoziazione o di vendita delle Quote effettuate da un Quotista attraverso un mercato regolamentato in uno delle borse valori su indicate, nelle quali le Quote sono oggetto di negoziazione. I potenziali investitori debbono in ogni caso essere consapevoli del fatto che le Quote trasferite a, o acquistate da soggetti che siano U.S. Persons, oppure che non rispondano a requisiti aggiuntivi di eleggibilità relativamente alla Classe di Quote (ove previsti) indicati nel Prospetto, possono essere soggetti a rimborsi forzosi da parte della Società di Gestione.

FATCA

La normativa USA denominata Foreign Account Tax Compliance Requirements (“FATCA”) impone in via generale l’obbligo di comunicare allo U.S. Internal Revenue Service la proprietà diretta o indiretta di conti o partecipazioni da parte di non residenti USA. In assenza di detta comunicazione, troverà applicazione un prelievo di imposta pari al 30% in presenza di talune fonti di reddito USA (ivi inclusi dividendi ed interessi) o di plusvalenze al momento della vendita o altro atto dispositivo di beni idonei a produrre interessi o dividendi. In base alla U.S. Treasury Regulations §1.1471-§1.1474 emanata il 17 Gennaio 2013 (the “il Regolamento del Tesoro”), il Fondo è una “Istituzione Finanziaria”.

Il Lussemburgo ha sottoscritto l’Accordo Inter-governativo (“IGA”) con gli Stati Uniti. In base all’accordo IGA, il Fondo è obbligato a rispettare le disposizioni FATCA recepite nell’IGA ed nella normativa lussemburghese che implementa l’IGA, e non quelle contenute nel Regolamento del Tesoro USA che implementa la disciplina FATCA.

Al fine di proteggere i Quotisti dal rischio di qualsiasi tipo di penalizzazione, il Fondo intende conformarsi ai requisiti del regime FACTA esercitando l’opzione per essere classificato come “Restricted Fund” in base all’accordo IGA, alla legge e regolamentazione lussemburghese. Conseguentemente, al fine di essere conforme, le Quote del Fondo non possono essere offerte o vendute all’interno degli USA a o per conto di soggetti classificati come U.S. Person, Specified U.S. Person, “non-participating FFI” or “passive NFFE with one or more substantial US owner” secondo le definizioni contenute nel Regolamento del Tesoro (congiuntamente, “Prohibited Persons”). I soggetti che richiedono la sottoscrizione delle Quote potranno vedersi richiedere di fornire documentazione obbligatoria comprovante il loro regime fiscale di residenza e di certificare che non sono Prohibited Persons. I Quotisti sono obbligati a notificare al Registrar and Transfer Agent ogni cambiamento relative al loro status. A tali fini, il termine “U.S. Person” ha il significato assegnato dalla Rule 902 della Regulation S ai sensi dell’Atto del 1933. I termini “Specified U.S. Person,” “non-participating FFI” e “passive NFFE with one or more substantial US owner” avranno il significato loro ascritto dal Regolamento del Tesoro.

Nonostante ogni altra indicazione qui contenuta, e nella misura in cui ciò sia consentito dalla legislazione lussemburghese, il Fondo ha diritto a:

- prelevare ogni tassa o oneri simili che sia legalmente consentito prelevare, in forza di una disposizione di legge o altro provvedimento, a fronte di qualsiasi partecipazione nel Fondo;

- richiedere a ciascun Quotista o beneficiario finale delle quote di fornire prontamente le informazioni personali che possano essere richieste a propria discrezione dal Fondo al fine di rispondere a disposizioni di legge e/o determinare prontamente l'ammontare del prelievo che deve essere effettuato;
- trasmettere ciascuna delle suddette informazioni personali a una autorità fiscale o di vigilanza che ne facciano richiesta in base a disposizioni di legge o di vigilanza;
- posporre il pagamento di ogni dividendo o rimborso ai Quotisti fino a quanto il Fondo non abbia acquisito informazioni sufficienti che gli consentano di determinare l'ammontare corretto del prelievo da effettuare.

Protezione dati

Gestione dei dati personali

Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di protezione dei dati personali applicabili al Gran Ducato di Lussemburgo, nonché nel rispetto del Regolamento UE n° 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche con specifico riferimento alla gestione dei dati personali ed al libero trasferimento dei medesimi, si comunica ai Quotisti che taluni dati ad essi relativi in qualità di persone fisiche o relativi ad altri soggetti identificati o identificabili - a titolo esemplificativo ma non esaustivo i loro rappresentanti o i titolari effettivi - (complessivamente qui definiti come **“Soggetti a cui si riferiscono i dati”**) e le loro disponibilità in Quote (i **“Dati Personali”**) saranno raccolti, custoditi e/o trattati dal Fondo e dalla Società di Gestione per conto del Fondo (in qualità congiunta di responsabili del trattamento dei dati) e/o dal Transfer Agent, dal Depositario e dal Paying Agent (ove esistente) così come dai loro agenti autorizzati (in qualità di incaricati) (le **“Parti Rilevanti”**). I dati personali saranno trattati (i) a seguito di relazione contrattuale tra Quotisti e Fondo ed al fine di fornire i servizi ai Quotisti e/o (ii) al fine di rispettare le disposizioni di legge e regolamentari (ivi inclusi i casi in cui i Quotisti non abbiano una relazione contrattuale diretta con il Fondo).

I Dati Personali saranno utilizzati ai soli fini per i quali sono stati raccolti, a meno che i Quotisti non siano stati in precedenza avvertiti in merito al loro utilizzo per finalità differenti.

Trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali possono essere trasferiti, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, alle Parti Rilevanti nella loro qualità di soggetti incaricati del trattamento dei dati o del controllo relativo, che potrebbero esser localizzati anche al di fuori della Area Economica Europea (**“EEA”**). I dati Personali potrebbero pertanto essere trasferiti a soggetti operanti in paesi non coperti da una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea (a titolo esemplificativo, ma non esclusivo, Singapore, Taiwan, India, Canada e Stati Uniti d'America) o presso i quali la legislazione in tema di protezione dei dati personali potrebbe non esistere o essere di un livello inferiore di quella applicabile nell' EEA. Il trasferimento dei Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea potrebbe essere effettuato (i) sulla base di stringenti regole di diritto societario e/o (ii) sulla base di clausole di protezione dei dati personali adottate dalla Commissione Europea e/o (iii) nel caso in cui detto trasferimento si renda necessario per l'erogazione dei servizi forniti al Fondo e/o ai Quotisti, e/o (iv) ove detto trasferimento si renda necessario in base ad un contratto concluso tra il Fondo e/o la Società di Gestione con una terza parte di cui i Quotisti siano parte indiretta e che sia stato concluso nell'interesse dei Quotisti.

Obblighi di informative in tema di Dati Personali

Inoltre, si informano i Soggetti a cui si riferiscono i dati che le Parti Rilevanti possono rendere noti e trasferire i Dati Personali a soggetti terzi come la magistratura e/o entità legali governative o delle autorità di vigilanza, ivi incluse autorità fiscali, auditors e contabili in Lussemburgo così come in altre giurisdizioni, al fine di rispettare le leggi e le disposizioni regolamentari applicabili, così come gli accordi internazionali, ivi inclusi i trattati di mutua assistenza legale in vigore tra il paese richiedente, la EEA e Lussemburgo.

Conservazione dei dati personali

I Dati Personali possono essere conservati solo per il periodo necessario per lo svolgimento dei servizi in favore dei Quotisti o in accordo con le leggi e la regolamentazione applicabile.

Dichiarazione dei Quotisti

Con la messa a disposizione dei Dati Personali alle Parti Rilevanti, i Quotisti dichiarano di avere il potere di fornire detti Dati Personali alle Parti Rilevanti. La Società di Gestione e il Fondo possono considerare, ove applicabile, che i Soggetti a cui si riferiscono i dati abbiano rilasciato, ove necessario, il loro consenso e che gli stessi siano stati informati dei trattamenti dei loro Dati Personali o dei loro diritti, come di seguito indicato.

Diritti dei Quotisti

I Quotisti (e ove applicabile gli altri Soggetti a cui si riferiscono i dati) possono richiedere (i) l'accesso, (ii) la correzione o il completamento, (iii) la cancellazione, (iv) la limitazione del trattamento, (v) la portabilità di ogni Dato Personale oggetto di trattamento a cura del Fondo e/o della Società di Gestione, nel rispetto delle limitazioni previste da disposizioni di legge o regolamentari. Le suddette richieste devono essere trasmesse al Data Protection Officer della Società di Gestione via lettera o via e-mail.

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

Società di Gestione - Woodpecker Capital S.A., con sede legale in Place de Metz, 2, L-1930, Lussemburgo, e con uffici operativi c/o Business Center, 70, Route d'Esch, L-1470, Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo.

Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione

Presidente

Alessandro PICCHIONI, Consulente finanziario, Woodpecker Capital S.A., Place de Metz, L-1930, Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo.

Amministratori

- Claudio MELLINI, Amministratore Delegato, Domus Wealth S.A., Via Balestra 5, CH-6900 Lugano, Svizzera;
- Raffaele CORIGLIONE, Private Equity Investor, Via Carmagnola 15, 20159 Milano, Italia;
- Nicolaus P. BOCKLANDT, Independent Certified Director, European Bank and Business Center, 6B, route de Trèves, L-2633 Luxembourg/Senningerberg.

Conducting Managers

- Alessandro PICCHIONI, Consulente finanziario, Woodpecker Capital S.A., 2, Place de Metz, L-1930 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo, e
- Marcus F. WOLF, Senior Oversight Officer presso Arkus Financial Services S.A., 6B, route de Trèves, L-2633 Lussemburgo/Senningerberg.

Banca Depositaria

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Lussemburgo, Place de Metz, 1, L-2954 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo.

Agente domiciliatario

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Lussemburgo, Place de Metz, 1, L-2954 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo.

Amministrazione Centrale, Registrar and Transfer Agent, Paying Agent

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Lussemburgo, Place de Metz, 1, L-2954 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo.

Amministrazione Centrale (calcolo del NAV) and Registrar and Transfer Agent (soggetto delegato da Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Lussemburgo) European Fund Administration S.A., rue d'Alsace, 2, L-1017 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo.

Paying e Transfer Agent in Italia

Lista disponibile sul sito www.woodpeckercapital.com

Auditor

BDO Audit, S.A.
1, rue Jean Piret
L-2350 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

Consulente legale in base alla legge lussemburghese

JUSTLEX Secs Avocats à la Cour
26 Côte d'Eich

L-1450 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

Consulente legale
Laven Legal Services Ltd
8 Cromwell Place
SW7 2JN London
Regno Unito

INDICE

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE	6
CARATTERISTICHE PRINCIPALI.....	10
POLITICHE D'INVESTIMENTO	12
1. POLITICA E OBIETTIVI DI INVESTIMENTO	12
2. FATTORI DI RISCHIO.....	12
LA GESTIONE DELLE QUOTE	19
1. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE.....	19
2. AMMISSIBILITÀ ALL'ACQUISTO DELLE QUOTE.....	21
3. CONVERSIONE DELLE QUOTE.....	21
4. RIMBORSO DELLE QUOTE	22
5. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	23
INFORMAZIONI GENERALI.....	24
1. ALLOCAZIONE DEGLI ATTIVI E DELLE PASSIVITÀ TRA I COMPARTI.....	24
2. DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO DEGLI ATTIVI DELLE QUOTE.....	24
3. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE EMISSIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI	26
4. LIQUIDAZIONE DEL FONDO	26
5. FUSIONE O LIQUIDAZIONE DEI COMPARTI.....	27
6. REPORTS E DATI CONTABILI	27
7. CONFLITTI DI INTERESSE	27
8. DOCUMENTAZIONE	28
GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE	29
1. IL FONDO	29
2. LA SOCIETÀ DI GESTIONE	29
3. BANCA DEPOSITARIA	30
4. AMMINISTRAZIONE CENTRALE	31
5. REGISTRAR AND TRANSFER AGENT	32
GESTIONE ED ONERI DEL FONDO	33
1. ILLUSTRAZIONE DELLA STRUTTURA COMMISSIONALE PREVISTA PER COMPARTO	33
2. COMMISSIONE DI GESTIONE	33
3. COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO	33
4. COSTI DI DISTRIBUZIONE	33
5. COMMISSIONI DI PERFORMANCE	33
6. SPESE OPERATIVE ED AMMINISTRATIVE	34
7. SPESE DI COSTITUZIONE.....	34
8. COSTI DI TRANSAZIONE	34
9. SPESE STRAORDINARIE	34
10. SPESE DI MARKETING	35
11. REPORTING DELLE COMMISSIONI E SPESE.....	35
LIMITI ALL' ATTIVITA' DI INVESTIMENTO.....	36
1. OGGETTO DELL' ATTIVITA' DI INVESTIMENTO.....	36

2.	INVESTIMENTI IN ALTRI ATTIVI.....	41
3.	TECNICHE E STRUMENTI.....	42
4.	UTILIZZO DEL COLLATERALE	43
5.	PROCESSO DI RISK MANAGEMENT	45
6.	BENCHMARK POLICY	46
7.	VARIE	47
TRATTAMENTO FISCALE		48
1.	IL FONDO	48
2.	QUOTISTI.....	48
3.	CONSIDERAZIONI SULLA TASSAZIONE UE IN CAPO A PERSONE FISICHE RESIDENTI NELLA UE O IN TALUNI PAESI TERZI, DIPENDENZE O IN TERRITORI ASSOCIATI.....	48
4.	FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT ("FATCA").....	49
5.	SCAMBIO AUTOMATICO DELLE INFORMAZIONI	51
APPENDICI: DETTAGLI DEI COMPARTI.....		53
A)	WOODPECKER CAPITAL – BALANCED BRAVE.....	53
B)	WOODPECKER CAPITAL – PURE EQUITY	62
C)	WOODPECKER CAPITAL – FLEXIBLE ROCK	70

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La presente sintesi è completata dalle informazioni più dettagliate incluse in altri punti del presente Prospetto.

- Il Fondo:** Il Fondo è un fondo comune d'investimento (*fonds commun de placement*) ai sensi della legge lussemburghese, patrimonio condiviso da una pluralità di soggetti, privo di personalità giuridica, gestito nell'interesse dei suoi comproprietari ("Quotisti") da Woodpecker Capital S.A. (la "Società di Gestione"). Il Fondo comprende una pluralità di Comparti.
- I Comparti:** Il Fondo consente di offrire agli investitori, all'interno del medesimo veicolo d'investimento, la possibilità di investire in uno o più comparti (di seguito indicati con "Comparto" o "Comparti" a seconda del caso) che si caratterizzano soprattutto per i loro specifici obiettivi e politiche d'investimento, per la divisa di denominazione degli stessi, per la loro politica di distribuzione e/o per l'ammontare minimo di sottoscrizione ad essi applicabile. Le caratteristiche di ciascun Comparto sono descritte nella specifica appendice al presente Prospetto (l'"Appendice"). Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può, in ogni momento, decidere la creazione di ulteriori Comparti e, in tal caso, il Prospetto verrà aggiornato tramite l'aggiunta di una nuova Appendice.
- Le Classi:** Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può decidere di emettere, all'interno di ciascun Comparto, differenti classi di quote (di seguito indicate con "Classe" o "Classi" a seconda del caso) i cui attivi saranno investiti in comune ma per le quali un costo di sottoscrizione o rimborso, una struttura commissionale, una divisa, un ammontare minimo di sottoscrizione, una quotazione o meno in una Borsa Valori, un diverso regime fiscale o altre caratteristiche possono trovare specifica applicazione. Se Classi diverse sono emesse all'interno del medesimo Comparto, le caratteristiche di ciascuna Classe sono descritte nella specifica Appendice relativa al Comparto.
- Il Soggetto Gestore:** La Società di Gestione Woodpecker Capital S.A. è il gestore degli investimenti (il "Soggetto Gestore") con riferimento a tutti i Comparti.
- La Depositaria:** Gli attivi del Fondo sono detenuti in custodia o controllo dalla Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Lussemburgo (la "Depositaria").
- The Registrar and Transfer Agent:** L'emissione, il rimborso, il trasferimento e la conversione delle quote avviene sotto la responsabilità della Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Lussemburgo (il "Registrar and Transfer Agent") la quale ha delegato dette funzioni alla European Fund Administration, Lussemburgo.
- L'Amministrazione Centrale:** Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Lussemburgo, agisce in qualità di amministrazione centrale del Fondo (l'"Amministrazione Centrale").
- Quote:** Le quote di ciascun Comparto sono offerte in forma nominativa dematerializzata o possono essere detenute in un conto presso una istituzione di clearing oppure presso un sistema di gestione accentrato. Gli investitori che investono e detengono le loro quote tramite un distributore che agisca in qualità di "nominee"

riceveranno da detto distributore informazioni personalizzate con riferimento alle quote del Fondo detenute dagli stessi.

Quotazione:	Per i Comparti indicati nelle Appendici, la classe di quote denominata Classe T (trading) è quotata e negoziata sulla Borsa Italiana (Borsa Italiana SpA - ETFplus Market – Segmento UCITS).
Sottoscrizione delle quote:	Il prezzo a cui le quote sono offerte per ciascuna Classe è il valore netto degli attivi per quota di detta Classe determinato nel Giorno di Calcolo (come definito in seguito) di competenza, a cui si aggiungono eventuali oneri di sottoscrizione.
Rimborso delle quote:	Subordinatamente a talune restrizioni specificate in seguito, i Quotisti possono in ogni momento richiedere il rimborso delle proprie quote ad un prezzo pari al valore netto degli attivi per quota della Classe, determinato nel Giorno di Calcolo di competenza (come definito in seguito), meno gli oneri di rimborso, ove previsti.
Conversione delle quote:	Come più dettagliatamente descritto nel capitolo “Gestione delle Quote – 3. Conversione delle Quote” di cui in seguito, a meno di indicazione contraria contenuta nell’Appendice del Comparto, e subordinatamente al rispetto delle condizioni previste (ivi incluso l’ammontare minimo della sottoscrizione) per la Classe nella quale la conversione viene effettuata, i Quotisti possono in ogni momento richiedere la conversione delle loro quote in quote di un’altra Classe già esistente, nel medesimo o altro Comparto, in base al valore netto degli attivi di entrambe le Classi interessate. Un onere di conversione può essere prelevato, come più dettagliatamente descritto nell’Appendice del Comparto interessato. I Quotisti non possono richiedere la conversione in o tra quote di Classe “T”.
Giorno di calcolo:	A meno di diversa indicazione della Appendice interessata, il “Giorno di Calcolo” relativo a ciascun Comparto è rappresentato da ciascun giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. Affinché le richieste di emissione, rimborso, trasferimento o conversione delle quote di ciascuna Classe possano essere regolate in uno specifico Giorno di Calcolo, le stesse debbono essere ricevute dal Registrar and Transfer Agent prima dell’orario limite di riferimento (come indicato nella specifica Appendice) del giorno lavorativo bancario in Lussemburgo che precede detto Giorno di Calcolo. I distributori e/o i transfer agent locali trasmetteranno le richieste di emissione, rimborso, trasferimento o conversione delle quote al Registrar and Transfer Agent entro un periodo di tempo adeguato prima dell’orario limite. Il valore degli attivi netti è datato con la data del Giorno di Valutazione.
Giorno di Valutazione	A meno di una diversa indicazione presente nella specifica Appendice, il valore netto degli attivi è determinato in ciascun Giorno di Calcolo del giorno lavorativo precedente a Lussemburgo sulla base degli ultimi prezzi disponibili del portafoglio di strumenti finanziari del Comparto di riferimento relativi a detto giorno bancario precedente a Lussemburgo (“Giorno di Valutazione”). Le transazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione sono confermate ai quotisti con riferimento al Giorno di Valutazione applicabile.
La Legge 2010:	Legge lussemburghese del 17 Dicembre 2010 relativa agli Organismi Collettivi di Investimento (come emendata).

POLITICHE D'INVESTIMENTO

1. Politica e obiettivi di investimento

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ha stabilito la politica e gli obiettivi di ciascun Comparto, come riportati nelle specifiche Appendici al presente Prospetto. Non vi sono garanzie in ordine al perseguimento degli obiettivi di investimento di ciascun Comparto.

Il Fondo si propone di offrire agli investitori la flessibilità di scegliere tra una pluralità di portafogli con diversi obiettivi d'investimento e gradi di rischio.

Alla data del presente Prospetto, il Fondo si compone di tre Comparti, che rappresentano tre diverse tipologie di obiettivi d'investimento:

- Woodpecker Capital - Balanced Brave
- Woodpecker Capital - Pure Equity
- Woodpecker Capital - Flexible Rock

Gli investimenti del Fondo sono effettuati nella tipologia di attivi indicati all'art 41 della Legge del 2010. Gli obiettivi del Fondo consistono nel perseguire un incremento di valore e, con riferimento alla specificità dei singoli Comparti, ove del caso, di un reddito. Un livello di rischio prudente verrà mantenuto tenuto conto dell'enfasi sull'incremento di valore, ma considerando altresì l'esigenza di preservare il capitale e accumulare un reddito.

Il Fondo può far ricorso a tecniche e prodotti derivati su strumenti finanziari trasferibili, strumenti del mercato monetario, UCITS e/o altri UCIs, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio divise estere ai fini di una efficiente gestione del portafoglio o allo scopo di copertura o di contenimento del rischio complessivo degli investimenti.

La politica e l'obiettivo d'investimento di ciascun Comparto deve rispettare i limiti indicati nel capitolo "Limiti all'Attività d'Investimento" di cui in seguito a meno di diversa previsione contenuta nella specifica Appendice.

La Società di Gestione è responsabile per l'esecuzione delle operazioni di investimento relative a ciascun Comparto e per l'allocazione delle stesse.

2. Fattori di Rischio

Gli Investitori debbono essere consapevoli che tutti gli investimenti implicano un rischio e che non vi sono garanzie contro perdite derivanti dall'investimento in ciascuno dei Comparti, né vi sono garanzie in ordine al perseguimento degli obiettivi di investimento del Fondo. La Società di Gestione non garantisce performance o rendimenti futuri del Fondo o di ciascuno dei suoi Comparti.

Si richiama l'attenzione degli investitori sui fattori di rischio di cui in seguito. Essi non costituiscono una lista esaustiva dei fattori di rischio connessi all'investimento nel Fondo o in ciascuno dei suoi Comparti.

Rischio legato all'evoluzione dei tassi di interesse

Il valore netto degli attivi del Fondo può variare in funzione della fluttuazione dei tassi di interesse. Il rischio legato all'evoluzione del tasso di interesse implica il rischio che, ove i tassi di interesse scendano, il valore di mercato degli strumenti obbligazionari tenda a salire. Nel caso inverso, quando i

tassi di interesse crescono, il valore di mercato degli strumenti obbligazionari tende a ridursi. Gli strumenti obbligazionari di lunga durata sono normalmente più volatili degli strumenti a breve termine in quanto sono esposti ad un maggior rischio di fluttuazione dei tassi di interesse. In via generale, si può prevedere che una crescita dei tassi di interesse possa deprimere il valore degli investimenti del Fondo.

Il Fondo deve essere gestito attivamente per minimizzare il rischio di mercato, ma non vi sono garanzie che il Fondo riesca a perseguire i propri obiettivi in ogni periodo predefinito.

Rischio di Credito

Il rischio di credito implica che un emittente di uno strumento obbligazionario detenuto dal Fondo possa non adempiere all'obbligo di pagare gli interessi e restituire il capitale, e che il Fondo non possa recuperare il proprio investimento.

Rischio di Mercato

Il rischio di mercato implica che gli investimenti di un determinato Comparto possano perdere di valore a seguito di un movimento dei mercati finanziari.

Si richiama l'attenzione degli Investitori sul fatto che determinati Comparti possano investire in mercati emergenti, come descritto nella Appendice specifica di detti Comparti. Tali mercati possono essere volatili o illiquidi e gli investimenti dei Comparti in detti mercati possono essere considerati speculativi e possono essere soggetti a consistenti ritardi nei tempi di regolamento. Il rischio di fluttuazioni significative nel valore netto degli attivi ed il rischio di sospensione dei rimborsi per questi Comparti può essere più elevato relativamente ad altri Comparti che investono nei principali mercati mondiali. Inoltre, ci possono essere rischi superiori al normale di instabilità politica, economica, sociale e religiosa e modifiche negative nelle disposizioni di legge e regolamentari nei paesi emergenti. Gli attivi dei Comparti che investono in tali mercati, così come i redditi prodotti dal Comparto, possono inoltre essere sfavorevolmente condizionati da fluttuazioni nei tassi di cambio, da controlli valutari e disposizioni fiscali, conseguentemente il valore netto delle quote di tali Comparti può essere soggetto a significative volatilità. Taluni di detti mercati potrebbero non essere soggetti a standard e pratiche relative a report contabili, di audit e finanziari in linea con i paesi più sviluppati, i mercati degli strumenti finanziari possono essere soggetti a una chiusura inattesa. Inoltre, ci potrebbe essere un minor controllo governativo, o protezioni legali nonché disposizioni e procedure fiscali meno dettagliate di quelle dei paesi con un mercato finanziario più sviluppato.

Gli Investitori sono invitati a consultare un consulente professionale al fine di verificare l'adeguatezza per loro dell'investimento in ciascun Comparto che investa nei mercati emergenti.

Sottoscrizioni in Comparti che investono in tali mercati dovrebbero essere considerate solo da investitori consapevoli e in grado di sostenere i rischi ad essi collegati. Detti investimenti dovrebbero essere effettuati unicamente in una prospettiva di lungo termine.

Gestione del Rischio

E' il rischio che le tecniche d'investimento di un determinato Comparto possano essere prive di successo e possano causare perdite per il Comparto.

Rischio degli investimenti globali

L'investimento in strumenti emessi da società e governi di nazioni differenti e denominati in diverse divise comporta un certo grado di rischio. Tali rischi includono fluttuazioni nei tassi di cambio, sviluppi politici ed economici a livello internazionale e regionale, possibili restrizioni ai movimenti di cambio o altre disposizioni dei governi locali o restrizioni relative a detti investimenti.

Rischio di liquidità

Consiste nel rischio che il Fondo non sia in grado di far fronte alle richieste di rimborso secondo le previsioni contenute nel Prospetto a causa di condizioni di mercato inusuali o di un elevato volume di richieste di rimborso, o per altri motivi.

Strumenti finanziari derivati - Strategie di copertura

Gli investimenti in un Comparto possono essere costituiti da strumenti finanziari con diversi gradi di volatilità e possono comprendere strumenti finanziari derivati.

Poiché gli strumenti derivati possono essere strumenti con effetto leva, il loro utilizzo può determinare una fluttuazione più elevata del valore netto del Comparto interessato.

La Società di Gestione, in qualità di soggetto che agisce per conto del Comparto, può utilizzare strumenti finanziari derivati per una più efficiente gestione del portafoglio o al fine di coprire o ridurre il rischio complessivo degli investimenti. La capacità della Società di Gestione di adottare strategie di successo nell'agire per conto del Comparto può essere limitata da condizioni di mercato, vincoli normativi e considerazioni fiscali. L'uso di tali strategie implica rischi specifici, che includono:

1. capacità della Società di Gestione di prevedere movimenti di prezzo degli strumenti finanziari da coprire e movimenti nei tassi di interesse;
2. correlazione imperfetta tra movimenti degli strumenti finanziari o divise nelle quali i contratti derivati sono definiti e movimenti negli strumenti finanziari o nelle divise del Comparto interessato;
3. l'assenza di un mercato liquido per uno specifico strumento in un particolare momento;
4. il livello della leva relativamente alla negoziazione dei contratti futures (per esempio, i depositi di margini richiesti normalmente per la negoziazione in futures possono significare che l'attività in futures sia fortemente a leva). Pertanto, un movimento relativamente contenuto nei contratti futures può comportare una immediata e sostanziale perdita per il Comparto;
5. possibili impedimenti ad una efficiente gestione del portafoglio o alla capacità di far fronte alle richieste di rimborso o altri obblighi di breve termine a causa della percentuale degli attivi del Comparto utilizzati per coprire tali obblighi.

Rischio controparte

Il Fondo può essere esposto al rischio di credito delle controparti con le quali tratta strumenti finanziari derivati non negoziati in mercati riconosciuti. A detti strumenti non è riconosciuta la stessa protezione riconosciuta ai partecipanti alla trattazione di strumenti finanziari derivati su mercati organizzati, come ad esempio il servizio di garanzia dell'esecuzione offerto dalle stanze di compensazione dei mercati regolamentati. Il Fondo è soggetto alla possibilità di insolvenza, bancarotta o default di una controparte con cui la Società di Gestione negozia per conto del Fondo. Gli investimenti in tali strumenti potrebbero comportare una perdita sostanziale per il Comparto.

Rischi connessi ad investimenti nei paesi emergenti

Per i Comparti che investono in mercati emergenti, taluni strumenti detenuti in portafoglio possono comportare un livello di rischio più alto di quello generalmente associato ad investimenti in strumenti nei maggiori mercati finanziari, dovuti ad aspetti regolamentari descritti in seguito.

In particolare, le seguenti considerazioni, che trovano applicazione entro certi limiti a tutti gli investimenti globali, hanno un impatto significativo in certi mercati emergenti di dimensioni più piccole, che sono tipicamente i paesi più poveri e meno sviluppati.

In tali paesi, il quadro normativo può non fornire lo stesso livello di protezione o di informazione per gli investitori rispetto a quello che normalmente trova applicazione nei mercati finanziari più importanti.

Taluni governi esercitano una influenza sostanziale sul settore economico privato e gli investimenti possono essere colpiti da instabilità politica ed economica.

In condizioni sociali e politiche negative, certi governi sono stati coinvolti in politiche di esproprio, tassazione con finalità di confisca, nazionalizzazioni, interventi nel mercato finanziario e nel regolamento delle transazioni, restrizioni agli investimenti esteri e controllo dei cambi, e ciò potrebbe accadere ancora in futuro. In aggiunta alla tassazione sul reddito sui proventi degli investimenti, taluni mercati emergenti possono imporre un regime di tassazione differenziato per gli investitori esteri.

Le metodologie di reporting contabile, finanziario e di audit, generalmente condivise nei paesi emergenti possono essere significativamente diverse da quelle applicate nei paesi evoluti. Confrontati con i paesi più maturi, taluni mercati emergenti possono avere un minor livello di regolamentazione, minori restrizioni o uno scarso monitoraggio delle attività degli investitori, e possono includere pratiche come quella di poter negoziare sulla base di informazioni rilevanti non disponibili al pubblico.

Gli strumenti finanziari dei mercati emergenti possono essere sostanzialmente meno liquidi e più volatili rispetto ai mercati maturi. Gli strumenti finanziari di società localizzate in un mercato emergente possono essere detenute da un numero limitato di persone. Ciò può avere conseguenze negative sulla tempestività e sulla prezzatura relativamente all'acquisto o alla liquidabilità degli strumenti finanziari del Comparto.

Le prassi operative relative al regolamento delle transazioni in strumenti finanziari nei paesi emergenti implicano livelli di rischio più elevati rispetto a quelle in uso nei mercati evoluti, in parte perché il Comparto utilizza brokers e controparti meno capitalizzate ed in parte a causa dell'inaffidabilità dei servizi di custodia degli strumenti finanziari. Tuttavia, la Banca Depositaria è responsabile della adeguata selezione e supervisione delle proprie banche corrispondenti in tutti i mercati interessati, in linea con la legge e le disposizioni di vigilanza lussemburghesi. Il Fondo deve ricercare, ove possibile, di utilizzare controparti il cui status finanziario consenta di ridurre i rischi. Tuttavia, può non esserci certezza che il Fondo possa eliminare con successo questo rischio per il Comparto, soprattutto in quanto le controparti che operano nei mercati emergenti frequentemente dispongono di minori risorse finanziarie rispetto a quelle dei paesi sviluppati.

Nonostante i rischi suindicati ed un più elevato livello di volatilità dei prezzi e del tasso di cambio, l'opportunità di investire in paesi emergenti deriva tipicamente dalle prospettive di una crescita economica più sostenuta nel tempo e, talvolta, da cambiamenti culturali e politici che possono determinare un miglioramento del quadro sociale, economico e finanziario nel paese interessato. Questi due fattori sono potenzialmente capaci di generare ritorni da investimenti azionari e obbligazionari, ponderati per il rischio, più elevati nel tempo rispetto a quelli realizzabili nei mercati maturi.

L'approccio all'investimento nei mercati emergenti è basato soprattutto sui principi di valore dell'investimento. In base a detti principi, il gestore deciderà di investire con un orizzonte temporale di lungo termine qualora intravedesse nel paese di riferimento pre-requisiti chiave, come un crescente livello di cultura di libero mercato ed al tempo stesso un basso livello di rischio connesso a frodi ed errori contabili. In caso contrario eviterà di investire anche su un orizzonte di breve termine.

A meno di una deroga specifica prevista nell'Appendice di riferimento del presente Prospetto l'esposizione totale del nostro portafoglio in investimenti nei mercati emergenti può potenzialmente raggiungere il 49% ma detta percentuale rappresenta unicamente un tetto massimo per la esposizione e non fornisce alcun tipo di indicazione dal punto di vista operativo.

E' presumibile che nel lungo termine taluni paesi emergenti vedranno accrescere la propria capacità di offrire un'opportunità di investimento in termini di rendimento ponderato per il rischio. In tale ipotesi, la nostra esposizione alle azioni ed alle obbligazioni emesse in quei paesi aumenterebbe in modo proporzionale prima che il paese possa eventualmente entrare a far parte del gruppo dei paesi più sviluppati.

D'altro canto, è altresì possibile, sebbene non molto probabile, che nel tempo uno o più dei paesi maggiormente sviluppati possa sperimentare situazioni di crisi economica che degenerino in un regresso dal proprio status di paese economicamente sviluppato.

Rischi connessi all'investimento nella Repubblica Popolare Cinese (RPC) via Shanghai-Hong Kong Stock Connect

In aggiunta agli altri fattori di rischio riportati nella sezione "Investimenti in RPC" e agli altri fattori di rischio applicabili, i seguenti fattori di rischio trovano applicazione con riferimento ai Comparti che investono tramite Shanghai-Hong Kong Stock Connect (the "Stock Connect"):

Stock Connect

I Fondi che investono in RPC possono investire in azioni cinesi di classe A negoziate sullo Shanghai Stock Exchange via Stock Connect. Stock Connect è un programma di connessione allo Shanghai Stock Exchange e al SEHK. Attraverso il programma, gli investitori possono accedere allo Shanghai Stock Exchange attraverso lo Hong Kong Central Clearing and Settlement System (CCASS) gestito da Hong Kong Securities Clearing Company (HKSCC) un central securities depository in Hong Kong. Attraverso l'investimento in azioni cinesi di classe A via Stock Connect non è necessario fare richiesta per ottenere lo status di RQFII altrimenti necessario per un accesso diretto allo Shanghai Stock Exchange.

Limitazioni quantitative

Sussistono dei limiti quantitativi all'investimento in RPC via Stock Connect a livello di fondo. In particolare, non appena il saldo residuo del quantitativo di riferimento si reduce a zero oppure la quota giornaliera venga superata, gli ordini di acquisto sono rigettati (ancorché agli investitori venga consentito di vendere i propri strumenti finanziari eccedenti senza tener conto di detto saldo residuo). Pertanto, i limiti quantitativi possono ridurre la possibilità per i fondi che si avvalgono di Stock Connect di investire temporaneamente in azioni cinesi di classe A via Stock Connect, con conseguenze sulla possibilità dei medesimi di mantenersi costantemente allineati alla performance di qualsiasi benchmark di riferimento.

Aspetti legali connessi alla proprietà

Le azioni cinesi di classe A acquistate via the Stock Connect saranno detenute dalla Depositary/sub-custodian in conti aperti presso lo Hong Kong Central Clearing and Settlement System (CCASS) gestito da HKSCC un central securities depository in Hong Kong. HKSCC, a propria volta, detiene le azioni cinesi di classe A, in qualità di nominee, attraverso un conto titoli omnibus a proprio nome presso CSDCC. La natura esatta dei diritti dei fondi che si avvalgono dello Stock Connect, in qualità beneficiari finali delle azioni cinesi di classe A detenute tramite HKSCC in qualità di nominee, non è ben definita nella legislazione della RPC. Non vi è una precisa distinzione tra "legal ownership" e "beneficial ownership" e vi è stata finora una giurisprudenza circoscritta con riferimento a conti aventi una struttura basata su un nominee presso le corti della RPC. Vi sono pertanto incertezze in merito alla esatta natura e strumenti di tutela dei diritti e degli interessi dei fondi che investono tramite Stock Connect in base alla legislazione della RPC. A causa di dette incertezze, nell'ipotesi in cui la HKSCC fosse oggetto di una procedura di liquidazione in Hong Kong non è chiaro se le azioni cinesi di classe A sarebbero

considerate quali beneficial ownership per conto dei fondi che investono attraverso lo Stock Connect oppure quale parte degli attivi propri di HKSCC e per tanto come tali disponibili per far fronte alle richieste dei creditori della medesima.

Rischi di Clearing e Settlement

HKSCC e CSDCC definiscono accordi di clearing reciproci al fine di agevolare il clearing e il settlement delle transazioni. Nel caso di transazioni che eccedono i limiti quantitativi, disposte in un determinato mercato, la clearing house operante in detto mercato si troverà da un lato a spuntare e regolare con i propri partecipanti, dall'altro ad adempiere ai propri obblighi di clearing e di settlement in favore dei propri partecipanti verso le clearing house controparti. Come controparte centrale del mercato degli strumenti finanziari in RPC, la CSDCC si è dotata di un sistema di risk management approvato ed oggetto a supervisione da parte della CSRC. Il rischio di default della CSDCC è considerato remoto. Nel caso in cui tuttavia si verifici detto evento le responsabilità di HKSCC relativamente alle azioni cinesi di classe A acquistate tramite Stock Connect saranno circoscritte sulla base dei contratti in essere con le partecipanti ai sistemi di clearing, con specifico riferimento agli impegni di queste ultime in merito alla gestione delle contestazioni nei confronti di CSDCC. HKSCC dovrebbe sulla base di criteri di diligenza professionale tentare di recuperare le somme liquide e gli strumenti finanziari in essere attraverso azioni legali o richiedendo la liquidazione di CSDCC. In tale ipotesi, i fondi che abbiano investito tramite Stock Connect potrebbero subire le conseguenze negative di ritardi o dell'impossibilità di recuperare integralmente le proprie perdite presso CSDCC.

Rischio di sospensione

E' previsto che entrambi, lo Stock Exchange of Hong Kong (SEHK) e lo Shanghai Stock Exchange, abbiano il diritto di sospendere la negoziazione ove necessario al fine di assicurare un andamento ordinato e corretto dei mercati ed una gestione prudente dei rischi. E' previsto che le autorità di vigilanza preposte diano un preventivo consenso alla sospensione. In tale ipotesi, la possibilità di accedere, tramite il sistema Stock Connect, al mercato della RPC ne subirebbe le conseguenze negative.

Differenze nei giorni di negoziazione

Il Sistema Stock Connect opera solo nei giorni in cui i mercati della RPC e di Hong Kong sono aperti per la negoziazione così come le banche, in entrambi i mercati, nei corrispondenti giorni di regolamento. Pertanto, si può verificare l'ipotesi in cui vi sia un giorno di borsa aperta nel mercato della RPC ma i fondi non possono effettuare operazioni sulle azioni cinesi di classe A tramite lo Stock Connect. I fondi che si avvalgono dello Stock Connect Funds sono potenzialmente esposti al rischio di fluttuazioni del prezzo delle azioni cinesi di classe A nel periodo in cui non sia possibile avvalersi dello Stock Connect.

Restrizioni alla vendita imposte dal sistema di monitoraggio preventivo

La regolamentazione della PRC impone che gli investitori detengano le azioni prima di poterle vendere, pena il rigetto dell'ordine di vendita relativo da parte dello Shanghai Stock Exchange. Il SEHK effettua un controllo preventivo in merito agli ordini di vendita aventi ad oggetto azioni cinesi di classe A posti in essere dai propri partecipanti (ad esempio i brokers aderenti) al fine di accertarsi che non vi siano vendite allo scoperto. Nel caso in cui un Comparto intenda vendere azioni cinesi di classe A detenute, deve trasferirle prima dell'apertura del mercato del giorno di negoziazione ("trading day") sul conto del proprio broker. In caso di mancato rispetto di detto orario limite, non gli sarà consentito di vendere le suddette azioni nel corso del trading day. A causa di dette restrizioni, il Comparto potrebbe non poter disporre tempestivamente delle azioni cinesi di classe A possedute.

Rischi operativi

L'utilizzo dello Stock Connect è subordinato al funzionamento del sistema operativo dei partecipanti al mercato, i quali sono ammessi a condizione che siano in grado di rispettare specifici requisiti in termini di capacità tecnologica, funzionalità di risk management e altri requisiti come definiti dai mercati di riferimento e/o dalle clearing house.

La regolamentazione relativa agli strumenti finanziari e i requisiti legali del SEHK e dello Shanghai Stock Exchange differiscono significativamente e i partecipanti al mercato potrebbero trovarsi a dover fronteggiare tematiche connesse a dette differenze, su base continuativa. Non vi è alcuna garanzia che i sistemi del SEHK e dei partecipanti al mercato funzionino in modo corretto e che saranno mantenuti in linea con i cambiamenti previsti in entrambi. Nel caso in cui i sistemi di riferimento non possano operare correttamente, le operazioni disposte in entrambi i mercati potrebbero non essere eseguite. La possibilità del Comparto interessato di accedere al mercato delle azioni cinesi di classe A (e pertanto la possibilità di attuare la propria politica di investimento) potrebbe subire delle conseguenze negative.

Rischio regolamentare

Lo Stock Connect rappresenta un concetto nuovo. La regolamentazione attuale non è testata e non ci sono certezze su come la stessa sarà applicata. Inoltre, la regolamentazione corrente è soggetta a cambiamenti e non vi sono certezze che il sistema Stock Connect non venga abolito. Nuova regolamentazione può essere pubblicata tempo per tempo a cura delle autorità di vigilanza e di mercato nella PRC e ad Hong Kong con riferimento alle operazioni, al contesto legale ed ai cross-border trades tramite Stock Connect. Il Fondo potrebbe subire conseguenze negative a seguito di dette variazioni.

Richiamo delle azioni

Quando un'azione è esclusa dalla lista delle azioni per le quali è consentito operare tramite lo Stock Connect, detta azione può essere solo venduta; è soggetta invece a limitazioni in fase di acquisto. Il Comparto interessato potrebbe pertanto vedersi limitare la possibilità di procedere all'acquisto di una o più azioni rappresentative del proprio benchmark di riferimento con la conseguenza che potrebbe trovarsi nell'impossibilità di seguire da vicino la performance dello stesso.

Mancata protezione dell'investito da parte del fondo di compensazione

L'investimento in azioni cinesi di classe A è effettuato tramite brokers ed è pertanto soggetto al rischio che i medesimi non siano in grado di rispettare i propri obblighi. Gli investimenti tramite Stock Connect non sono coperti dal fondo di compensazione degli investitori di Hong Kong creato per pagare le compensazioni agli investitori di qualsiasi nazionalità che abbiano sofferto perdite pecuniarie a causa di inadempienze di intermediari o istituzioni finanziarie autorizzate, a seguito di operazioni di negoziazione poste in essere ad Hong Kong. Poiché le inadempienze relative alle azioni cinesi di classe A acquistate tramite Stock Connect non coinvolgono strumenti finanziari quotati o negoziati presso SEHK o Hong Kong Futures Exchange Limited, non è previsto l'intervento del fondo di compensazione. Pertanto, il Fondo è esposto al rischio di default del broker tramite il quale opera nella negoziazione di azioni cinesi di classe A effettuate tramite lo Stock Connect.

Varie

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può adeguare la politica d'investimento di ciascun Comparto in funzione di circostanze politiche, economiche finanziarie e monetarie.

Il valore degli attivi del Fondo può fluttuare in base alle condizioni di mercato e non può esserci garanzia che la Società di Gestione sia in grado di perseguire gli obiettivi d'investimento del Fondo o che l'ammontare investito possa essere restituito all'investitore a seguito di rimborso delle quote.

LA GESTIONE DELLE QUOTE

Nel rispetto delle restrizioni illustrate in seguito, le quote di ciascuna Classe di ciascun Comparto sono liberamente trasferibili e sono ciascuna portatrice del diritto a partecipare in modo uguale alla distribuzione dei proventi e al valore liquidativo attribuibile a detta Classe. Le regole che governano questa allocazione sono indicate in seguito. Le quote non hanno un valore nominale nè diritti di voto e debbono essere interamente pagate al momento dell'emissione. Le quote rimborsate sono annullate e prive di valore.

Le quote di ciascun Comparto sono offerte sotto forma di quote nominative dematerializzate o possono essere detenute presso una istituzione di clearing o presso un sistema di gestione accentrato.

La Società di Gestione può raggiungere accordi con taluni distributori in base ai quali questi accettino di agire in qualità di nominee per gli investitori che sottoscrivono le quote per il loro tramite, a condizione che detti distributori siano professionisti del settore finanziario domiciliati in paesi membri del Financial Act Task Force (il "FATF"). In base a tali poteri, il distributore può eseguire sottoscrizioni, conversioni e rimborsi delle quote in qualità di nominee e per conto dei singoli investitori, e richiedere la registrazione delle suddette operazioni nel registro dei Quotisti del Fondo a nome del nominee. Il nominee mantiene le proprie evidenze contabili e fornisce all'investitore informazioni specifiche in ordine alle quote del Fondo dallo stesso detenute. Fatta eccezione per i casi in cui una normativa locale lo richieda, gli investitori possono investire direttamente nel Fondo e non avvalersi del servizio di un nominee. Fatta eccezione per il caso in cui una normativa locale lo imponga, ogni Quotista che detenga le proprie quote in un conto intestato ad un nominee ha la possibilità di una diretta rivalsa sulle specifiche quote sottoscritte per proprio conto dal nominee.

La Società di Gestione richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che ogni investitore potrà esercitare i propri diritti direttamente nei confronti del Fondo solo se lo stesso sia registrato a proprio nome nel registro dei quotisti del Fondo. Nel caso in cui invece un investitore investa nel Fondo tramite un intermediario che investa nel Fondo a proprio nome ma per conto di un investitore, non sarà sempre possibile per l'investitore esercitare alcuni diritti quale Quotista direttamente nei confronti del Fondo. Si raccomanda agli investitori di informarsi sui propri diritti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può limitare o impedire la proprietà di quote da parte di persone fisiche, aziende o società, se detta proprietà possa essere contraria agli interessi del Fondo o della maggioranza dei propri Quotisti o di ciascun Comparto o Classe di quote del medesimo. Qualora risultasse chiaro al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione che una persona a cui sia preclusa la proprietà delle quote, sia essa da sola o congiuntamente con un'altra persona, fosse beneficiaria delle quote, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione avrebbe la possibilità di procedere al rimborso forzoso di tutte le quote così detenute.

Informazioni in ordine alla sottoscrizione, alla conversione ed al rimborso delle quote sono contenute qui di seguito.

In base alla Circolare n. 04/146 emanata dalla *Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario* di Lussemburgo avente ad oggetto la protezione degli organismi d'investimento collettivo e loro investitori in tema di pratiche di Late Trading and Market Timing il Fondo non acconsente a nessuna pratica di market timing ("Market Timing") e di late trading ("Late Trading").

1. Sottoscrizione delle Quote

Le quote sono emesse ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo (“Giorno di Calcolo”) a meno che diversamente indicato nella specifica Appendice.

Al fine di vedersi applicare uno specifico Giorno di Calcolo, l’orario limite per la ricezione delle disposizioni di sottoscrizione è indicato nella specifica Appendice.

Le sottoscrizioni sono regolate ad un valore netto degli attivi non conosciuto.

Il prezzo di sottoscrizione per quota di ciascuna Classe è basato sul valore netto per quota di quella Classe determinato nel Giorno di Calcolo per il quale il modulo di sottoscrizione è stato accettato ed è calcolato sulla base dell’ultimo prezzo disponibile degli strumenti finanziari nel portafoglio del Comparto interessato determinato il precedente giorno lavorativo bancario a Lussemburgo. Alla sottoscrizione di ogni quota può essere applicata una commissione di sottoscrizione come descritto nelle Appendici al presente Prospetto.

Richieste di sottoscrizione nelle altre principali divise liberamente convertibili saranno accettate solo su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, a rischio e costo del richiedente, e solo dopo la ricezione delle somme libere da vincoli da parte della Banca Depositaria. Il tasso di cambio applicato a queste transazioni è il tasso di cambio ufficiale della BCE calcolato giornalmente, normalmente alle 2,15 pomeridiane (ora 14.15 della BCE) maggiorato di una commissione di transazione fino all’1% dell’ammontare dell’importo nominale in favore del local paying agent in Italia.

La data di avvio o il periodo di sottoscrizione iniziale di ciascuna Classe o Comparto sono determinati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e indicati della Appendice di competenza. Il Prospetto viene aggiornato non appena una nuova Classe o Comparto diviene disponibile. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può stabilire un ammontare minimo di sottoscrizione per ciascuna Classe di quote che, ove applicabile, è indicato della Appendice di competenza.

La sottoscrizione delle quote di ciascun Comparto viene effettuata in denaro. Frazioni di quota possono essere emesse fino alla terza cifra decimale.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione si riserva il diritto di accettare o rifiutare le domande di sottoscrizione in tutto o in parte per qualsiasi ragione. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può inoltre limitare la distribuzione delle quote di una Classe determinata o di un Comparto in uno specifico paese. L’emissione delle quote di una determinata Classe viene sospesa nell’ipotesi in cui la determinazione del valore netto della quota di quella Classe sia sospesa dalla Società di Gestione (vedi capitolo Informazioni Generali – 3. Sospensione Temporanea delle Emissioni, Rimborsi e Conversioni).

In base alle leggi lussemburghesi del 19 Febbraio 1973 (come emendata), del 5 Aprile 1993 (come emendata), del 12 Novembre 2004 (come emendata), del 17 Luglio 2008 (come emendata) nonché delle circolari dell’autorità di vigilanza lussemburghese, sono stati definiti specifici obblighi professionali per prevenire l’utilizzo di organismi d’investimento collettivo per finalità di riciclaggio del denaro. Come conseguenza, l’identità dei sottoscrittori persone fisiche (attestata tramite una copia certificata del passaporto o carta d’identità) o di soggetti che non siano persone fisiche (attestata tramite una copia certificata del loro atto costitutivo o documento equivalente) o di soggetti che siano intermediari finanziari (attestata dal un recente estratto del Registro del Commercio e delle Società e, ove applicabile, o se richiesto, da una copia certificata dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività rilasciata dalle autorità locali competenti) deve essere mostrata alla Società di Gestione o agli agenti designati dalla stessa. Detta documentazione viene raccolta a fini di controllo e non può essere mostrata a persone non autorizzate.

2. Ammissibilità all'acquisto delle Quote

Le Quote del Fondo non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a o per conto di Prohibited Person. Coloro che intendono sottoscrivere le Quote possono vedersi richiedere di fornire obbligatoriamente documenti comprovanti la propria residenza fiscale e la certificazione che non rientrano tra le Prohibited Persons. I Quotisti sono obbligati a notificare al Registrar and Transfer Agent ogni cambiamento relative al loro status. Pertanto, i potenziali investitori sono invitati a consultare i loro consulenti legali prima di investire nelle Quote del Fondo, al fine di determinare la sussistenza del requisito di non-Prohibited Person. I Quotisti sono obbligati a notificare al Registrar and Transfer Agent ogni cambiamento relative al loro status di domiciliazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può rigettare le richieste di sottoscrizione in ogni momento a proprio insindacabile giudizio, o limitarle temporalmente, sospendere o cessare l'emissione delle Quote, quando e per la durata ritenuta necessaria a proteggere gli interessi dell'insieme dei Quotisti, del Fondo o della Società di Gestione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può rifiutare l'emissione delle Quote in favore di Prohibited Persons. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può, in ogni momento, decidere di rimborsare d'ufficio tutte le Quote detenute da Prohibited Persons o da Quotisti che abbiano perso i requisiti previsti dalla specifica Appendice. In detti casi, i Quotisti interessati riceveranno un preavviso di un mese al fine di poter dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti.

I Quotisti e gli intermediari o distributori che agiscono per i potenziali Quotisti dovrebbero prestare particolare attenzione alla policy del Fondo in base alla quale: le Quote emesse direttamente dal Fondo non possono essere vendute direttamente a Prohibited Persons; i Quotisti che divengano Prohibited Persons possono vedersi rimborsare d'ufficio le quote da loro detenute. Gli intermediari o distributori che agiscano come nominee devono notificare al Fondo, entro 90 giorni di calendario, eventuali cambiamenti del proprio status giuridico secondo la disciplina FATCA.

Per ulteriori informazioni sulla disciplina FATCA, si prega di consultare il paragrafo della sezione fiscale denominato "Foreign Account Tax Compliance Act."

3. Conversione delle Quote

A meno di diversa indicazione nell'Appendice di competenza, i Quotisti hanno il diritto di convertire tutte o parte delle loro quote di una determinata Classe di un Comparto in quote di un'altra Classe già esistente del medesimo o altro Comparto del Fondo facendo richiesta di conversione con le medesime modalità previste per il rimborso. Al fine di vedersi applicare uno specifico Giorno di Calcolo, i moduli di conversione delle quote debbono essere ricevuti dal Registrar and Transfer Agent entro l'orario limite (come stabilito nell'Appendice di riferimento), del giorno lavorativo bancario a Lussemburgo precedente. Il distributore e/o il transfer agent locale trasmettono le richieste di sottoscrizione al Registrar and Transfer Agent entro un periodo di tempo adeguato prima dell'orario limite.

Le conversioni sono regolate ad un valore netto degli attivi non conosciuto.

Il numero delle quote emesse tramite la conversione sono determinate tenendo conto del valore netto degli attivi delle due Classi interessate calcolati in un Giorno di Calcolo comune ad entrambe per il quale la richiesta di conversione risulti accettata. Ove detto giorno non sia un Giorno di Calcolo comune alle due Classi, la conversione viene effettuata sulla base del valore netto degli attivi calcolato nel successivo Giorno di Calcolo di ciascuno dei due Comparti interessati. Le richieste di conversione ricevute dopo l'orario limite (come stabilito nell'Appendice di riferimento) o entro un ragionevole periodo di tempo dopo l'orario limite, nel giorno lavorativo bancario a Lussemburgo che precede il Giorno di Calcolo di

riferimento, sono differite al successivo Giorno di Calcolo analogamente a quanto previsto per l'emissione ed il rimborso delle quote.

Una richiesta di conversione può essere rifiutata dalla Società di Gestione se l'ammontare da convertire in un Comparto o Classe di quote sia inferiore all'importo minimo applicabile per la sottoscrizione, o se l'accoglimento di tale richiesta dovesse lasciare il Quotista con un saldo di quote nel Comparto o Classe in precedenza detenuta di ammontare inferiore all'importo minimo applicabile per la sottoscrizione. Detto ammontare minimo non considera le commissioni di conversione. La conversione può essere altresì rifiutata se il calcolo del valore netto di uno dei Comparti o delle Classi coinvolte risulti sospeso.

La conversione delle quote può essere soggetta ad una commissione di conversione nell'ammontare indicato nelle Appendici al Prospetto. In ogni caso, la conversione da una Classe ad un'altra Classe all'interno del medesimo Comparto è esente da commissione.

Il tasso al quale tutte o una parte delle quote detenute da un Comparto o Classe (il "Comparto originale") sono convertite, in un determinato Giorno di Calcolo, in quote di un altro Comparto o Classe (il "nuovo Comparto") viene determinato in base alla formula di cui in seguito.

Le quote di tutti i Comparti possono essere da convertite in quote di un altro Comparto in ogni Giorno di Calcolo in base alla seguente formula:

$$A = (B \times C \times E) / D$$

Dove

- "A" = il numero delle quote del nuovo Comparto o Classe da assegnare;
- "B" = il numero delle quote in precedenza detenute
- "C" = il valore netto degli attivi di riferimento, meno le commissioni di conversione applicabili, ove previste, relative alle quote in precedenza detenute;
- "D" = il valore netto degli attivi di riferimento relativo alle quote del nuovo Comparto o Classe da assegnare;
- "E" = il tasso di cambio, ove applicabile.

4. Rimborso delle quote

Ciascun Quotista ha il diritto di chiedere il rimborso delle proprie quote, in tutto o in parte, in ciascun Giorno di Calcolo, al valore netto degli attivi per quota calcolato nel Giorno di Calcolo applicabile; l'orario limite per la ricezione delle disposizioni di rimborso di un Comparto ed il relativo pagamento è indicato nella specifica Appendice.

Il rimborso delle quote può essere soggetto ad una commissione di rimborso come indicato nelle Appendici.

I Quotisti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Registrar and Transfer Agent l'ipotesi in cui siano divenuti Soggetti Statunitensi, o detengano le quote per conto o in favore di Soggetti Statunitensi, o detengano le quote in violazione di una legge o regolamento o in ogni circostanza in cui ci sia o potrebbero esserci conseguenze negative, di tipo regolamentare e fiscale, per il Fondo o per i Quotisti, o altra ipotesi che possa altrimenti danneggiare gli interessi del Fondo. Non appena gli Amministratori vengano a conoscenza che un Quotista (a) sia un Soggetti Statunitensi o detenga le quote per conto o in favore di un Residente USA (b) detenga le quote in violazione di una legge o regolamento o in ogni circostanza in cui ci sia o potrebbero esserci conseguenze negative, di tipo regolamentare e fiscale, per il Fondo o per i Quotisti, o possa altrimenti danneggiare gli interessi del Fondo, possono rimborsare le quote in base alle previsioni del Regolamento del Fondo.

Il Rimborso delle quote di un determinato Comparto deve essere sospeso ove la determinazione del valore netto degli attivi per quota di detto Comparto venga sospesa dalla Società di Gestione (vedi capitolo “Informazioni Generali – 3. Sospensione Temporanea delle Emissioni, Rimborsi e Conversioni).

Un Quotista non ha la facoltà di ritirare una domanda di rimborso di quote relative ad una Classe, fatta eccezione per il caso di sospensione nella determinazione del valore netto degli attivi della Classe a cui le quote emesse appartengono. In tale caso, il ritiro della domanda di rimborso ha efficacia solo ove una comunicazione scritta sia ricevuta dalla Società di Gestione e dal Registrar e Transfer Agent prima della fine del periodo di sospensione. Ove la domanda di rimborso non venga ritirata, la Società di Gestione deve procedere al rimborso delle quote con riferimento al primo Giorno di Calcolo applicabile successivo alla fine del periodo di sospensione della determinazione del valore netto degli attivi delle quote del Comparto interessato.

Di tanto in tanto può essere necessario per il Fondo prendere in prestito, temporaneamente, delle somme per dar seguito ai rimborsi. In ordine alle limitazioni relative alla facoltà del Fondo di prendere in prestito delle somme vedere il capitolo “Limiti all’Attività d’Investimento” di cui in seguito.

Il Registrar e Transfer Agent si impegna nei confronti del Fondo a fare in modo che vengano trasmessi al Transfer Agent, ai fini del trattamento nel medesimo giorno, solo quegli ordini che vengano ricevuti prima dell’orario limite.

La Circolare definisce il Market Timing come un “metodo di arbitraggio in base al quale un investitore sistematicamente sottoscrive o rimborsa o converte quote o azioni del medesimo Fondo entro un limitato periodo di tempo avvantaggiandosi della differenza temporale e/o imperfezioni o carenze nel metodo di determinazione del valore netto degli attivi del Fondo”.

La Circolare definisce il Late Trading come “l’accettazione di ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso oltre l’orario limite fissato per l’accettazione degli ordini (cut-off time) nel giorno di riferimento e l’esecuzione di detti ordini al prezzo determinato in base al valore netto degli attivi del medesimo giorno”.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione si riserva il diritto di rigettare la sottoscrizione e le richieste di conversione da parte di un investitore sospettato di far ricorso a pratiche di Market Timing e/o Late Trading ed è autorizzato a prendere ogni misura che ritenga appropriata al fine di prevenire dette pratiche e proteggere gli altri investitori.

5. Trasferimento delle Quote

Il trasferimento delle quote nominative si perfeziona tramite la presentazione di un atto di cessione adeguatamente formalizzato da parte del cedente e del cessionario, e tramite la successiva iscrizione di detto trasferimento a cura della Società di Gestione o del Registrar and Transfer Agent nel registro dei Quotisti.

I Quotisti sono tenuti a contattare il distributore di competenza e/o il transfer agent locale o il Registrar e Transfer Agent prima di inoltrare una richiesta di trasferimento al fine di accertarsi di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per l’esecuzione della transazione.

Per gli investitori che detengano le loro quote tramite un distributore o un professionista del settore finanziario, domiciliato presso uno stato membro del GAFI, il quale operi in qualità di nominee, il trasferimento si perfeziona tramite il nominee, il quale inoltrerà specifica richiesta al Registrar and Transfer Agent.

INFORMAZIONI GENERALI

1. Allocazione degli attivi e delle passività tra i Comparti

Gli attivi di ciascun Comparto debbono essere investiti nell'esclusivo interesse dei Quotisti del Comparto corrispondente e gli attivi di un determinato Comparto sono i soli responsabili delle passività, impegni ed obbligazioni di detto Comparto.

Con la finalità di allocare gli attivi e le passività tra i differenti Comparti, si applicano le seguenti regole:

- (a) le risultanze dell'emissione di ogni quota di ogni Comparto trovano registrazione nei libri del Fondo nei conti relativi a detto Comparto, gli attivi e le passività, nonché i redditi e le spese ad esso riferibili, sono attribuiti a detti conti secondo quanto in seguito stabilito;
- (b) quando un attivo deriva da un altro attivo, l'attivo derivato è registrato nei libri del Fondo relativamente allo stesso Comparto ove è registrato l'attivo da cui deriva, e ad ogni sua rivalutazione l'incremento o la diminuzione del valore si applica al Comparto interessato;
- (c) ove il Fondo incorra in passività relative ad un attivo riferibile ad un particolare Comparto, o derivanti da azioni relative ad un attivo attribuibile ad un particolare Comparto, tali passività vengono allocate a detto Comparto;
- (d) ove un attivo o una passività del Fondo non possa essere attribuito ad uno specifico Comparto, detto attivo o passività viene allocato a tutti i Comparti in parte uguale oppure, ove l'ammontare lo giustifichi, pro-rata rispetto al valore netto dei Comparti interessati, e
- (e) a seguito del pagamento di proventi in favore dei detentori delle quote di ciascun Comparto o Classe, il valore netto degli attivi di detto Comparto o Classe deve essere diminuito dell'ammontare di tali proventi.

In base al Regolamento del Fondo, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può decidere di creare all'interno di ciascun Comparto una o più Classi i cui attivi siano investiti congiuntamente in base alle specifiche politiche d'investimento del Comparto interessato, ma per le quali potrebbero trovare applicazione, in capo a ciascuna Classe, specifici oneri di sottoscrizione o rimborso, oppure diversi sistemi commissionali, ammontare minimo di sottoscrizione, politiche di proventi o regimi di tassazione. Per ciascuna Classe viene calcolato un valore netto degli attivi diverso dagli altri per effetto dei fattori variabili sopra citati. Ove una o più Classi vengano create nel medesimo Comparto, le regole di allocazione indicate in precedenza trovano applicazione, ove appropriate, a dette Classi.

2. Determinazione del Valore Netto degli Attivi delle Quote

Il valore netto per Quota di ciascuna Classe o Comparto viene determinato in ciascun Giorno di Calcolo, nella sua divisa di riferimento, dividendo il valore netto degli attivi attribuibile a detta Classe o Comparto per il numero totale delle quote in essere di detta Classe o Comparto. Gli attivi netti di ciascuna Classe del Comparto vengono calcolati sottraendo dal totale degli attivi, attribuibili a quella determinata Classe, il totale delle passività riferibili a detta classe secondo le regole definite conformemente al Prospetto.

Il valore degli attivi del Fondo è determinato come segue:

- a) il valore di eventuali disponibilità liquide in cassa o in deposito, effetti e titoli pagabili a vista e crediti, risconti attivi, dividendi erogati ed interessi dichiarati o maturati e non ancora percepiti

sono considerati per il loro intero ammontare, salvo tuttavia nel caso in cui sia improbabile che essi siano riconosciuti o percepiti integralmente; nel qual caso tale valore viene determinato al netto di uno sconto ritenuto appropriato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione per riflettere il reale valore degli stessi;

- b) il valore di titoli, degli strumenti del mercato monetario, e degli strumenti finanziari derivati quotati o trattati in qualunque borsa valori sono basati sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile ovvero, ove appropriato, in base all'ultima quotazione media disponibile riferita alla borsa valori che normalmente rappresenta il mercato principale per tale titolo; analogamente, ogni titolo e strumento finanziario derivato negoziato in altro mercato finanziario regolamentato viene valutato in modo il più simile possibile a quello previsto per i titoli quotati;
- i. per gli strumenti finanziari non quotati, per gli strumenti del mercato monetario non negoziati o non trattati in alcuna borsa ufficiale o altro mercato regolamentato, per gli strumenti finanziari, quotati e non, per i quali non sia disponibile un prezzo di valutazione, ed infine per quei titoli le cui quotazioni, secondo le valutazioni della Società di Gestione, non siano rappresentative del corretto valore di mercato, il valore viene determinato prudentemente ed in buona fede dal Consiglio di Amministrazione sulla base del prevedibile valore di realizzo;
 - ii. gli strumenti finanziari derivati non quotati in una borsa valori ufficiale o negoziati presso un altro mercato organizzato sono valutati, per ogni Giorno di Calcolo, in base alle prassi di mercato con una metodologia costante, affidabile e verificabile;
 - iii. le obbligazioni convertibili quotate in una borsa valori e per le quali esiste, al di fuori dalla borsa, una attiva negoziazione tra i partecipanti al mercato, sono valutate al relativo prezzo di scambio, se lo stesso, in base alla valutazione della Società di Gestione, costituisce il parametro più rappresentativo del corretto valore di mercato;
 - iv. le quote o azioni dei fondi di investimento aperti sono valutate in base all'ultimo valore netto degli attivi disponibile. Le quote o azioni dei fondi di investimento chiusi sono valutate in base all'ultimo prezzo di borsa disponibile;
 - v. gli attivi liquidi e gli strumenti del mercato monetario non negoziati o trattati in un mercato regolamentato o borsa valori, con una vita residua inferiore a 12 mesi, possono essere valutati al loro valore nominale maggiorato degli interessi maturati, o sulla base del costo ammortizzato. Tutti gli altri attivi, ove la prassi lo consenta, devono essere valutati con il medesimo criterio;
 - vi. gli swaps sono valutati sottraendo il valore netto attuale dei flussi di cassa da pagare dal valore netto attuale dei flussi di cassa da ricevere.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è autorizzato ad applicare altri principi di valutazione appropriati per gli attivi del Fondo, e/o per gli attivi di una specifica Classe, ove i metodi di valutazione in precedenza indicati risultino impossibili o non adeguati in considerazione di eventi e circostanze straordinarie.

Il valore degli attivi denominati in una divisa diversa dalla divisa di riferimento della Classe del Comparto debbono essere determinati prendendo in considerazione il tasso di cambio prevalente nel relativo Giorno di Valutazione.

Il valore netto per quota di ciascuna Classe, il prezzo di emissione e di rimborso susseguente così come la comunicazione di sospensione temporanea sono disponibili presso il domicilio della Società di Gestione.

3. Sospensione temporanea delle Emissioni, Rimborsi e Conversioni

La determinazione del valore netto degli attivi per ogni quota di una o più Classi può essere sospesa durante:

- (a) qualunque periodo di chiusura dei mercati o delle borse valori nelle quali una parte considerevole degli investimenti del relativo Comparto risulti quotata o negoziata, a parte le festività ordinarie durante le quali le negoziazioni sono limitate o sospese; o
- (b) durante qualsiasi situazione che costituisca una emergenza a causa della quale l'alienazione o la valutazione degli investimenti del relativo Comparto non sia fattibile; o
- (c) qualsiasi interruzione dei mezzi di comunicazione o di calcolo normalmente utilizzati per determinare il prezzo o il valore di qualunque investimento del relativo Comparto, ovvero il prezzo corrente o il valore presso qualsiasi mercato o borsa valori; o
- (d) qualunque periodo in cui il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione non sia in grado di rimpatriare denaro allo scopo di effettuare pagamenti per il rimborso delle quote, o durante il quale la rimessa di denaro coinvolto nella realizzazione o nell'acquisizione di investimenti o pagamenti dovuti al rimborso di quote non possa, a parere Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, essere eseguita a normali tassi di cambio; o
- (e) in qualunque altra circostanza in cui la mancata sospensione potrebbe generare, a carico del Fondo o dei Quotisti, qualsiasi tipo di passività, onere fiscale o altro svantaggio o danno pecuniario che altrimenti non sarebbe stato sofferto.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ha il potere di sospendere l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote di uno o più Classi per ogni periodo durante il quale la determinazione del valore netto degli attivi per quota del Comparto interessato venga sospesa in virtù dei poteri descritti in precedenza. Ogni domanda di rimborso/conversione effettuata, o che si trovi già in stato di sospensiva, durante detto periodo di sospensione può essere ritirata mediante comunicazione scritta che deve essere ricevuta dal Fondo prima della cessazione di detto periodo di sospensione. Ove il ritiro non sia efficace, le quote in questione sono rimborsate/convertite al primo Giorno di Calcolo successivo alla cessazione del periodo di sospensione. Nell'ipotesi in cui detto periodo venga esteso, gli investitori che abbiano richiesto l'emissione, il rimborso o la conversione delle quote debbono essere informati della sospensione al momento della domanda.

4. Liquidazione del Fondo

Il Fondo ha una durata illimitata. Ove un Comparto abbia una durata limitata nel tempo, detta durata sarà indicata nell'Appendice relativa a detto Comparto.

Il Fondo può essere sciolto in ogni momento su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ed in ogni altro caso previsto dalla legislazione lussemburghese.

In caso di scioglimento del Fondo, la Società di Gestione liquiderà gli attivi del Fondo nell'interesse dei Quotisti. La Banca Depositaria, in base alle istruzioni della Società di Gestione, distribuirà l'incasso netto liquidato tra i Quotisti in proporzione al numero delle quote detenute da ciascuno di essi. L'ammontare non distribuito ai Quotisti il giorno di chiusura della liquidazione è depositato alla "*Caisse de*

Consignation” di Lussemburgo. L’ammontare non reclamato entro il periodo prescritto verrà perso secondo le previsioni della legge lussemburghese.

Non appena emergano cause che possano determinare lo stato di liquidazione del Fondo, la Società di Gestione non potrà effettuare ulteriori emissioni di quote. Il rimborso delle quote resta ammesso a condizione che sia garantita parità di trattamento tra i Quotisti.

Gli eventi che determinano lo scioglimento del Fondo saranno pubblicati sul *Mémorial* ed in almeno due quotidiani con adeguata distribuzione, uno dei quali deve essere un quotidiano lussemburghese.

5. Fusione o liquidazione dei Comparti

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può decidere di liquidare ogni Comparto ove gli attivi netti di detto Comparto scendano al di sotto di un ammontare stabilito dal Consiglio quale livello minimo entro il quale il Comparto può restare operativo nell’interesse dei Quotisti, o se un mutamento nella situazione economica e politica relativa al Comparto interessato possa giustificare la liquidazione. Ogni decisione della Società di Gestione di liquidare un Comparto viene comunicata ai Quotisti del Comparto interessato tramite lettera raccomandata, o tramite pubblicazione su un quotidiano, ove opportuno. Gli attivi che non sono distribuiti prima della chiusura della liquidazione del Comparto sono depositati presso la Banca Depositaria per un periodo di sei mesi. Decorso detto periodo, gli attivi saranno depositati presso la “*Caisse de Consignation*” a Lussemburgo.

In casi analoghi a quelli in precedenza descritti, o ove ad avviso del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione sia nell’interesse degli azionisti del Comparto, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può decidere di chiudere qualsiasi Comparto tramite fusione del medesimo in un altro Comparto (il “nuovo Comparto”) del Fondo o in un altro organismo d’investimento collettivo istituito ai sensi della parte 1 della Legge 2010. Tale decisione è notificata o pubblicata nelle medesime modalità indicate alla precedente sezione, e detta notifica o pubblicazione contiene le informazioni relative al nuovo Comparto. Tale notifica o pubblicazione viene effettuata un mese prima della data alla quale la fusione divenga effettiva al fine di consentire ai Quotisti di richiedere il rimborso delle quote, senza costi, prima della data di efficacia del trasferimento al nuovo Comparto.

6. Reports e dati contabili

Un rapporto annuale, verificato dalla Società di Revisione, deve essere pubblicato entro i 4 mesi successivi alla fine di ogni anno contabile e un rapporto semestrale, non verificato dalla Società di Revisione, deve essere pubblicato entro 2 mesi dalla fine del periodo a cui lo stesso si riferisce. Il rapporto annuale e quello semestrale sono resi disponibili presso il domicilio del Fondo e della Banca Depositaria in orario d’ufficio. L’anno contabile del Fondo termina il 31 dicembre di ogni anno.

La divisa di riferimento del Fondo è l’Euro. I summenzionati reports comprenderanno conti consolidati del Fondo espressi in Euro così come informazioni relative a ciascun Comparto espresse nella divisa di riferimento di detto Comparto.

7. Conflitti di interesse

Il Soggetto Gestore, l’Amministrazione Centrale o la Banca Depositaria potrebbero di tanto in tanto assumere la responsabilità di soggetto gestore, soggetto domiciliatario, amministrazione centrale o banca depositaria, o essere in altro modo coinvolti, con riferimento ad altri organismi d’investimento collettivo, o veicoli d’investimento collettivo, che abbiano politiche d’investimento similari a quelle del Fondo o del Comparto. E’ pertanto possibile che qualcuno di essi, nello svolgimento della propria attività, possa avere un conflitto di interesse con il Fondo o con il Comparto. In questo caso, ognuno di essi monitorerà su base continuativa i propri impegni con riferimento ai singoli accordi di cui sia parte e in base al quale

abbia assunto obblighi verso il Fondo e Comparto. In particolare, e senza alcuna limitazione rispetto ai propri obblighi di agire nel miglior interesse dei Quotisti, nell'intraprendere investimenti o transazioni, per i quali possa sorgere un conflitto di interessi, ognuno di essi si sforzerà per assicurarsi che detti conflitti siano risolti in modo equo.

Non vi sono limiti a che un Fondo negozi con il Soggetto Gestore, l'Amministrazione Centrale o la Banca Depositaria o con una delle sue affiliate, a condizione che dette transazioni siano portate avanti in base alle normali condizioni di mercato ed in termini non meno favorevoli per il Fondo di quanto avrebbe potuto ottenere qualora dette transazioni fossero state negoziate con una terza parte indipendente nel rispetto delle leggi applicabili.

Il Fondo può inoltre investire in quote o azioni di organismi d'investimento collettivo o società gestite dalla Società di Gestione. In tale ipotesi, nessuna commissione di gestione può essere applicata ai Quotisti con riferimento a tali investimenti.

Ove un Comparto investa in quote di un altro UCITS e/o altro UCIs gestito direttamente o per delega dalla medesima Società di Gestione, o da qualsiasi altra società a cui la Società di Gestione sia collegata o controllata, o legato da una sostanziale partecipazione diretta ed indiretta, detta Società di Gestione o l'altra società non può applicare commissioni di sottoscrizione o di rimborso all'investimento effettuato dallo UCITS in quote di detto altro UCITS e/o UCIs.

8. Documentazione

I contratti relativi al Fondo sono disponibili per verifica, e copie del Regolamento del Fondo, del Prospetto in vigore, del prospetto semplificato in vigore nonché dei più aggiornati rapporti periodici possono essere ottenuti gratuitamente durante il normale orario d'ufficio al domicilio del Fondo in Lussemburgo. Detti rapporti formano parte integrante del presente Prospetto.

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

1. Il Fondo

Il Fondo è gestito dalla Società di Gestione in base al Regolamento di Gestione datato 23 dicembre 2009. Il Regolamento di Gestione è stato pubblicato sul *Mémorial* del 3 Febbraio 2010.

Il Regolamento di Gestione è stato depositato al *Registre de Commerce et des Sociétés de Lussemburgo*, presso il quale lo stesso può esser consultato e presso il quale possono essere ottenute copie.

Gli attivi del Fondo sono separati da quelli della Società di Gestione.

Il Regolamento di Gestione non prevede assemblee dei Quotisti.

2. La Società di Gestione

La Società di Gestione è stata costituita per una durata illimitata con forma di società anonima di diritto lussemburghese con atto notarile datato 5 novembre 2009 e pubblicato sul *Mémorial* il 27 novembre 2009. La sede sociale è in Lussemburgo a, Place de Metz, 2, L-1930 Lussemburgo, e gli uffici operativi in avenue J.F. Kennedy, 43, L-1855 Lussemburgo. La Società di Gestione è stata registrata presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo con il N. B0149307.

La Società di Gestione è disciplinata dal Capitolo 15 della Legge 2010.

Il capitale della Società di Gestione alla data del presente Prospetto è di Euro 1.100.000.

Lo scopo della Società di Gestione è la gestione (nel significato di cui all'art 101 (2) della Legge del 2010) di organismi d'investimento collettivo armonizzati ed di altri organismi d'investimento. Detta attività di gestione include la gestione, l'amministrazione ed il marketing di organismi d'investimento collettivo lussemburghesi o stranieri.

Alla data del presente Prospetto, la Società di Gestione assicura la gestione del marketing unicamente del presente Fondo.

La Società di Gestione può svolgere ogni attività funzionale al conseguimento del proprio oggetto sociale rimanendo tuttavia entro i limiti dell'art. 15 della Legge 2010.

L'assemblea degli azionisti è tenuta annualmente presso la sede legale del Fondo, o presso ogni altro indirizzo nel comune ove ha sede legale il Fondo, indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea annuale degli azionisti si tiene ciascun secondo venerdì di aprile alle ore 11.00 e, ove detta data non sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, l'assemblea annuale si svolge il giorno lavorativo bancario successivo in Lussemburgo.

Tutte le altre assemblee degli azionisti saranno tenute alle date, ore e luoghi indicate negli avvisi di convocazione.

L'avviso è inviato a ciascun azionista iscritto e stabilisce le condizioni per l'ammissione alle assemblee, l'agenda, i quorum e la maggioranza richiesta, secondo quanto previsto dalla legge lussemburghese sulle società commerciali del 1915, come emendata.

Politica di remunerazione della Società di Gestione

La Società di Gestione ha approvato ed applica una politica di remunerazione finalizzata a promuovere una sana ed effettiva gestione del rischio (la “Politica di Remunerazione”). Detta policy, e relative prassi operative, sono finalizzate a scongiurare l’assunzione di rischi non coerenti con il profilo di rischio del Fondo o con il Prospetto e non devono essere di ostacolo all’obbligo della Società di Gestione di agire nel miglior interesse del Fondo.

I documenti contenenti la Politica di Remunerazione, le prassi e le procedure ad essa relative, adottati dalla Società di Gestione, sono oggetto di revisione annuale. La Politica di Remunerazione è coerente con la strategia di business, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società di Gestione e del Fondo ed include misure finalizzate ad evitare conflitti di interesse. La Politica di Remunerazione si applica ai soggetti la cui attività professionale può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Società di Gestione e del Fondo e assicura che nessun soggetto sia coinvolto nella determinazione o approvazione della propria remunerazione.

Informazioni aggiornate sulla Politica di Remunerazione possono essere reperite sul sito: (www.woodpeckercapital.com) dal link intitolato ‘Chi Siamo’ e dal documento intitolato ‘Politica di Remunerazione’. Alternativamente, una copia cartacea della stessa è disponibile, senza costo, su richiesta presso la Società di Gestione.

3. Banca Depositaria

Il Fondo ha nominato Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Lussemburgo, come propria Depositaria nel significato della Legge 2010, sulla base della convenzione con la Società di Gestione, oggetto tempo per tempo di revisione (la “**Convenzione di Banca Depositaria**”).

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, è un organismo pubblico autonomo (organismo pubblico autonomo) in base alla legge lussemburghese. E’ iscritta nella lista ufficiale delle istituzioni creditizie dal 1856. E’ autorizzata dalla CSSF a Lussemburgo sulla base della Direttiva 2006/48/EC come recepita a Lussemburgo dalla Legge del 1993.

I rapporti tra il Fondo e la Depositaria è disciplinato dalla Convenzione di Banca Depositaria. In base a detta Convenzione, la Depositaria è responsabile della custodia di tutti gli attivi del Fondo, ivi incluse le disponibilità liquide, gli strumenti finanziari e gli altri attivi: la Depositaria ha il dovere di conoscere in ogni momento su dove gli attivi del Fondo siano stati investiti e su dove e quando gli stessi siano disponibili.

La Depositaria svolge il proprio incarico di controllo nel rispetto della normativa applicabile, le disposizioni di vigilanza e la Convenzione di Banca Depositaria.

Le responsabilità chiave della Depositaria sono quelle di porre in essere, nell’interesse del Fondo, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che consistono essenzialmente nelle seguenti attività:

- a) monitorare ed accertare i flussi di cassa del Fondo;
- b) custodire gli attivi del Fondo, ivi incluso *inter alia* gli strumenti finanziari in custodia con verifica della proprietà degli attivi;
- c) assicurarsi che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso e la cancellazione delle Quote siano effettuate nel rispetto del regolamento di gestione del Fondo e della normativa lussemburghese applicabile, ivi incluse le disposizioni di vigilanza;
- d) assicurarsi che il valore delle Quote venga determinato nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di gestione del Fondo e della normativa del lussemburghese applicabile, ivi incluse le disposizioni di vigilanza;

- e) assicurarsi che nelle transazioni relative agli attivi del Fondo i relativi corrispettivi siano riconosciuti al Fondo nei termini d'uso;
- f) assicurarsi che i redditi del Fondo vengano determinati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di gestione del Fondo e della normativa del lussemburghese applicabile, ivi incluse le disposizioni di vigilanza; e
- g) dare esecuzione alle disposizioni del Fondo e della Società di Gestione a meno che non siano in conflitto con il regolamento di gestione del Fondo della normativa del lussemburghese applicabile, ivi incluse le disposizioni di vigilanza.

La Depositaria è autorizzata a delegare le proprie funzioni di custodia nel rispetto di quanto previsto nella convenzione di depositaria. La lista dei soggetti sub-depositari di BCEE è disponibile sul sito: (<https://www.bcee.lu/index.php/Downloads/Publications/Documents-concernant-les-fonds-de-la-BCEE>) nel documento intitolato *Lista dei sub depositari per gli OPCVM* come aggiornata alla data del presente Prospetto.

Talvolta possono emergere conflitti tra la Depositaria, i propri soggetti delegati e sub-delegati. Per esempio, ciò può verificarsi quando un soggetto delegato o sub-delegato sia una società appartenente al medesimo gruppo e riceva una remunerazione per altri servizi di custodia prestati in favore del Fondo. Nel caso di ogni potenziale conflitto di interessi che possa sorgere durante il normale svolgimento degli affari, la Depositaria si atterrà alle disposizioni di legge applicabili.

Inoltre, conflitti di interesse possono sorgere caso per caso ove la Depositaria e/o le proprie partecipate offrano altri servizi al Fondo, alla Società di Gestione e/o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, la Depositaria e/o le proprie partecipate potrebbero operare in qualità di depositaria, banca custode e/o amministratori di altri fondi. E' pertanto possibile che la Depositaria (o una delle proprie partecipate) possano, nel corso delle proprie attività, avere conflitti o conflitti potenziali di interesse con quelli del Fondo, della Società di Gestione e/o di altri fondi per i quali la Depositaria (o una delle proprie partecipate) agisca.

La Società di Gestione non ha al momento identificato nessun conflitto di interessi derivante dalle deleghe delle funzioni di custodia da parte della Depositaria.

Informazioni aggiornate sulle responsabilità della Depositaria, deleghe e sub-deleghe, e relativi conflitti di interesse possono essere richiesti alla Depositaria dai quotisti.

La Depositaria è responsabile verso il Fondo o verso i quotisti a causa di perdite subite dalla Depositaria o da terze parti a cui siano state delegate le responsabilità di custodia degli strumenti finanziari che possono essere detenuti in portafoglio. In caso di perdite di strumenti finanziari detenuti in custodia, la Depositaria ha l'obbligo di restituire strumenti finanziari del medesimo tipo oppure corrispondere un risarcimento equivalente in favore del Fondo, senza ritardi ingiustificati. La Depositaria non è responsabile nel caso riesca a dimostrare che la perdita sia stata causata da eventi esterni fuori dal proprio ragionevole controllo, le cui conseguenze relative sarebbero state inevitabili al di là di ogni ragionevole sforzo contrario.

La Depositaria è altresì responsabile verso il Fondo o verso i quotisti a fronte di ulteriori perdite da loro subite a causa dello svolgimento negligente o a seguito di intenzionale omissione dei propri obblighi.

Le responsabilità della Depositaria non vengono meno per il fatto che la medesima abbia delegato la custodia a terze parti.

4. Amministrazione Centrale

Con riferimento all'Amministrazione Centrale, la Società di Gestione ha delegato questa funzione alla Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Lussemburgo. Nelle proprie funzioni di Amministrazione Centrale, Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Lussemburgo è responsabile dell'amministrazione centrale del Fondo ed in particolare della determinazione del valore netto degli attivi delle quote di ciascun Comparto, nonché della tenuta delle scritture contabili.

In esecuzione dell'incarico ricevuto, l'Amministrazione Centrale può essere autorizzata a delegare, in tutto o in parte, le proprie responsabilità ad un terzo soggetto previa approvazione dell'autorità di vigilanza lussemburghese. La responsabilità per le attività delegate resta in capo all'Amministrazione Centrale.

Una parte delle funzioni di Amministrazione Centrale (calcolo del valore netto degli attivi) sono delegate alla European Fund Administration, Lussemburgo.

5. Registrar and Transfer Agent

Il Registrar and Transfer Agent è responsabile dell'emissione, rimborso e conversione delle quote e della tenuta del registro dei Quotisti del Fondo.

Il Registrar and Transfer Agent assicura che gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione siano ricevuti prima dell'orario limite stabilito dal Prospetto al fine di processare i medesimi al prezzo basato sul valore netto degli attivi come determinato nel Giorno di Valutazione.

Deve essere assicurato che lo stesso riceva, entro un periodo di tempo ragionevole, le domande presentate dagli investitori prima dell'orario limite ma che sono state trasmesse al transfer agent dagli intermediari responsabili del marketing del Fondo solo dopo detto orario limite.

Sono previste appropriate procedure per l'esecuzione dei necessari controlli.

Il Registrar and Transfer Agent fornisce al Fondo su base annuale una conferma dei propri auditors in ordine al rispetto degli orari limite.

In attuazione del proprio mandato in qualità di Registrar and Transfer Agent, Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Lussemburgo, ha la facoltà di delegare parte o tutto dei propri compiti ad una terza parte autorizzata dalle autorità di vigilanza lussemburghesi. La responsabilità delle attività delegate resta in capo al Registrar and Transfer Agent.

Le funzioni di Registrar and Transfer Agent sono state delegate alla European Fund Administration, Lussemburgo.

GESTIONE ED ONERI DEL FONDO

1. Illustrazione della struttura commissionale prevista per Comparto

Gli investimenti nel Fondo possono essere offerti tramite diversi sistemi commissionali, come previsti nelle diverse classi di quote. Dettagli in ordine alle classi di quote (se e quando emesse) sono definiti nel Prospetto.

2. Commissione di Gestione

La Società di Gestione riceve a valere sugli attivi del Fondo una commissione di gestione annuale calcolata come percentuale del valore medio mensile degli attivi netti di ciascun Comparto o Classe di quota da essa gestiti (“Management fee”) come indicato nell’Appendice al Comparto di competenza. La Commissione di Gestione matura giornalmente ed è calcolata e pagata posticipatamente per ogni mese.

La Società di Gestione è responsabile del pagamento, a valere sulla commissione di gestione, dei compensi dovuti al Transfer Agent Italiano.

La Società di Gestione paga le commissioni, spese ed oneri dovuti ai differenti prestatori di servizi e terze parti da remunerare in base agli accordi sottoscritti o alle disposizioni di vigilanza. Tali commissioni totali aggregate sono illustrate nell’Appendice specifica di ciascun Comparto.

3. Commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso, come applicabili e dettagliate nelle appendici specifiche, possono essere prelevate agli investitori a beneficio della Società di Gestione e dei propri distributori.

La Società di Gestione può, sia (i) suddividere direttamente le commissioni di sottoscrizione, conversione e/o rimborso con i distributori, sia (ii) retrocedere a valere dai propri attivi tutto o parte delle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso ai distributori con i quali ha sottoscritto accordi di distribuzione.

4. Costi di distribuzione

I costi prelevati a beneficio dei distributori del Fondo, relativamente al servizio di distribuzione, non costituiscono un costo aggiuntivo per i quotisti.

I distributori sono remunerati, sia (i) tramite una suddivisione delle commissioni di sottoscrizione, conversione e/o rimborso con la Società di Gestione, sia (ii) tramite una retrocessione a valere sugli attivi della Società di Gestione di tutto o parte delle commissioni di sottoscrizione, conversione e/o rimborso prelevate dagli investitori in base a quanto indicato al punto 3 “Commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso), sia (iii) tramite retrocessione a valere dagli attivi della Società di Gestione in base a quanto definito al precedente punto 2 “Commissioni di Gestione”.

5. Commissioni di Performance

A meno di diversa indicazione nell’Appendice di riferimento la commissione di performance, ove prevista, è pagata su base annua in favore della Società di Gestione. La commissione di performance è indicata nella Appendice di riferimento.

6. Spese Operative ed Amministrative

La Società di Gestione sostiene tutte le spese operative ordinarie del Fondo (“Spese Operative ed Amministrative”) ivi incluso e senza limitazioni i costi relativi ai sistemi informatici, la locazione locali degli uffici, l’assunzione del personale, i costi di costituzione così come le spese di organizzazione e registrazione; i costi fiduciari da pagare alla Banca Depositaria (“Fiduciary Fees”); i costi relativi alla tenuta contabile dei fondi e gli altri servizi amministrativi da riconoscere alla Amministrazione Centrale (“Oneri Contabili”), i costi per le attività di Transfer Agent per la copertura delle attività di Registrar and Transfer Agent (“Transfer Agency Fees”); i costi relativi alla copertura dei servizi di Local Transfer and Paying Agent in Italia; i gettoni di presenza e le spese vive sostenute per gli amministratori del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, le spese legali e di revisione, le spese ricorrenti di registrazione e quotazione, ivi incluse le spese di traduzione; i costi e le spese per la predisposizione, stampa e distribuzione del Prospetto del Fondo, i rapporti periodici e gli altri documenti resi disponibili per i Quotisti.

Le Spese Amministrative ed Operative non includono i Costi di Transazione, le Spese Straordinarie e le Spese di Marketing (come in seguito definite) che sono a carico del Fondo. Il Fondo sostiene altresì i costi ricorrenti per la Banca Depositaria e le proprie banche corrispondenti a copertura delle transazioni (in base alle transazioni) e dei costi di custodia (in base agli attivi netti del Fondo).

7. Spese di Costituzione

La Società di Gestione sostiene tutti i costi di costituzione in relazione ai Comparti istituiti al momento dell’avvio del Fondo. I costi connessi alla creazione di nuovi Comparti possono essere sostenuti dalla Società di Gestione o dal Comparto, come previsto nella specifica Appendice.

8. Costi di Transazione

Ogni Comparto sostiene i costi e le spese relative agli acquisti ed alle vendite degli strumenti finanziari in portafoglio, costi di intermediazione, commissioni, interessi e tasse applicabili, nonché le altre spese di transazione collegate (“Costi di Transazione”).

Le spese di transazione sono contabilizzate alla realizzazione delle stesse e pagate quando si manifestano o fatturate, a valere dagli attivi netti del Comparto a cui le stesse sono attribuibili. I costi di transazione sono allocati trasversalmente a ciascuna delle classi del Comparto.

9. Spese Straordinarie

Il Fondo sostiene ogni spesa straordinaria incluso, senza limitazioni, spese relative a contenziosi e l’ammontare totale di ogni tassa, diritto o oneri simili gravanti sul Fondo o sui suoi attivi che non possono essere considerate spese ordinarie (“Spese Straordinarie”).

Le spese straordinarie sono contabilizzate alla realizzazione delle stesse e pagate quando si manifestano o fatturate, a valere dagli attivi netti dei Comparti a cui le stesse sono attribuibili. Le spese straordinarie sono allocate trasversalmente a ciascuna delle classi del Comparto.

10. Spese di Marketing

Il Fondo sostiene tutti i costi di marketing e le spese relative all'offerta ed alla distribuzione delle Quote. I costi non direttamente di pertinenza di singoli Comparti sono allocati pro-quota in base ai rispettivi attivi netti o in buona fede e secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione.

I costi di marketing e le spese a carico dei singoli Comparti non possono eccedere lo 0,1% annuo dei rispettivi valori degli attivi netti.

11. Reporting delle Commissioni e Spese

L'ammontare complessivo di tutte le commissioni e spese pagate o da pagare da ciascun Comparto è indicato nel rapporto semestrale non certificato e nel rapporto annuale certificato del Fondo.

12. Spese derivanti dall'utilizzo di tecniche per una efficiente gestione del portafoglio

Nelle transazioni di prestito titoli, la Società di Gestione può utilizzare uno o più agenti (qui di seguito "**Securities Lending Agent**") che agiranno per conto della Società di Gestione. Ove il medesimo agente venga nuovamente utilizzato in futuro, la Società di Gestione provvederà al pagamento per conto del Comparto interessato le commissioni e le spese calcolate sulla base dei redditi prodotti dal Comparto interessato nella misura negoziata dal Securities Lending Agent per conto della Società di Gestione nelle transazioni di prestito titoli. Il nome del Securities Lending Agent sarà indicato nella relazione annuale della società al momento opportuno.

Tutti i redditi generati tramite operazioni di prestito titoli saranno pagati al Comparto di competenza al netto delle commissioni e delle stesse su indicate.

LIMITI ALL' ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Nella gestione degli attivi del Fondo, Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione o i soggetti incaricati dalla stessa, debbono, come previsto nel Regolamento di Gestione, rispettare i limiti di seguito indicati.

I limiti d'investimento previsti dalla normative lussemburghese debbono essere rispettati per ogni Comparto. I limiti indicati alla sezione 1 (D) di cui in seguito trovano applicazione al Fondo nella sua totalità.

1. OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

- (A) (1) Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione investe esclusivamente per conto del Fondo in:
- a) strumenti finanziari trasferibili e strumenti del mercato monetario quotati o trattati in un mercato regolamentato in uno stato membro della Unione Europea ("EU"), in qualsiasi stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e in ogni altro stato eleggibile come definito nel Regolamento di Gestione ("Stato Eleggibile"); e/o
 - b) strumenti finanziari trasferibili e strumenti del mercato monetario trattati in un altro mercato che è regolamentato, opera regolarmente, riconosciuto ed aperto al pubblico in uno stato membro della Unione Europea, ogni stato membro dell'OCSE o altro stato considerato eleggibile ("Mercato Regolamentato"); e/o
 - c) strumenti finanziari trasferibili e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che i termini dell'emissione includano l'impegno che venga inoltrata richiesta di ammissione alla quotazione in un mercato o in una borsa ufficiale in un Mercato Regolamentato come definito ai paragrafi (a) e (b) su indicati, e che tale ammissione sia conseguita entro un anno dalla emissione; e/o
 - d) quote di UCITS (gli "organismi d'investimento collettivo in strumenti finanziari trasferibili" autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/EC) e/o in altri UCIs (gli "organismi d'investimento collettivo") come definiti all'articolo 1, paragrafo (2), punti a) e b) della Direttiva 2009/65/EC), situati o non in uno stato membro UE, a condizione che:
 - tali altri UCIs siano autorizzati ai sensi di normative che implicino che gli stessi siano soggetti alla supervisione di un'autorità di vigilanza che sia considerata dalla autorità di vigilanza lussemburghese equivalente a quella prevista dalla normativa europea e che prevedano che una forma di collaborazione tra tali autorità di vigilanza sia sufficientemente garantita,
 - il livello di protezione garantito ai Quotisti di tali altri UCIs sia equivalente a quello previsto per i Quotisti di uno UCITS, in particolare che le norme concernenti la separatezza patrimoniale, i prestiti concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2009/65/EC,

- l'operatività di tali altri UCIs sia oggetto di rendicontazione semestrale ed annuale, in modo da consentire una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento,
 - non più del 10% delle attività degli UCITS o degli altri UCIs di cui si prospetta l'acquisizione possa, in base ai rispettivi atti costitutivi, essere complessivamente investito in quote di altri UCITS o altri UCIs; e/o
- e) depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati, e abbiano una scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l'ente creditizio abbia la sede legale in uno stato membro OCSE, o un paese aderente all'accordo Financial Action Task Force denominato altresì Groupe d'Action Financière Internationale ("GAFI"); e/o
- f) strumenti finanziari derivati inclusi strumenti equivalenti regolati per contanti, negoziati in un mercato regolamentato indicato ai paragrafi (a) e (b) di cui in precedenza e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori mercato ("derivati OTC"), a condizione che l'esposizione globale al rischio collegata agli strumenti derivati non ecceda il valore netto totale del portafoglio e che:
- l'attività sottostante consista in strumenti di cui alla presente sezione (A) (1), indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o divise estere, nei quali il Comparto può investire in base al proprio obiettivo di investimento;
 - le controparti di transazioni in derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dall'autorità di sorveglianza del Lussemburgo;
 - gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi con una operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore di mercato su iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.

A meno di diversa indicazione nelle specifiche Appendici per ciascun Comparto, Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, per conto del Comparto, può utilizzare strumenti finanziari derivati per una efficiente gestione del portafoglio con la finalità di coprire o ridurre il rischio complessivo degli investimenti;

e/o

- g) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un Mercato Regolamentato, la cui emissione o il cui emittente sono di per sé regolamentati ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, purché tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato Membro dell'UE, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da un paese terzo ovvero, nel caso di uno stato federale, da uno dei membri

che compongono la federazione, o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati Membri dell'UE, o

- emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati sui Mercati Regolamentati, o
- emessi o garantiti da un ente creditizio con sede legale in un paese che sia uno stato membro dell'OCSE e altresì un paese GAFI.

(2) Inoltre, Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può investire entro il limite del 10% del valore netto di ogni Comparto in strumenti finanziari trasferibili e in strumenti del mercato monetario. diversi da quelli di cui al punto (1) di cui in precedenza.

(B) Ogni Comparto può detenere in modo residuale in attivi liquidi.

(C) (i) Ciascun Comparto può investire non più del 10% dei propri attivi netti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da un medesimo soggetto.

Il limite del 10% è elevato al 20% per investimenti in valori mobiliari e/o titoli obbligazionari emessi dal medesimo soggetto quando la finalità della politica d'investimento del Comparto interessato sia quella di replicare la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dalle autorità di vigilanza lussemburghesi a condizione che lo stesso risulti sufficientemente diversificato, rappresenti un benchmark adeguato per il mercato a cui lo stesso si riferisce e venga reso noto in modo adeguato. Il limite del 20% è elevato al 35% ove giustificato da circostanze eccezionali di mercato in particolare in mercati regolamentati ove taluni strumenti finanziari trasferibili o strumenti del mercato monetario siano fortemente dominanti. L'investimento fino a detto limite è consentito unicamente per un singolo emittente.

Il limite del 10% viene portato a un massimo del 25% per determinate obbligazioni, qualora le stesse siano emesse da un ente di credito con sede legale in uno Stato Membro dell'Unione europea e legalmente vincolato a una sorveglianza speciale delle autorità pubbliche incaricate di tutelare i detentori delle obbligazioni. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di suddette obbligazioni devono essere investite, in conformità delle disposizioni di legge, in attivi che, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, sono idonei coprire gli obblighi risultanti dalle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, verrebbero utilizzati innanzitutto per il rimborso principale del debito e il pagamento degli interessi maturati.

Se un Comparto investe più del 5% dei propri attivi netti nelle obbligazioni in precedenza indicate, emesse da un unico emittente, l'ammontare complessivo di detti investimenti non può eccedere l'80% del valore netto degli attivi del Comparto.

Ogni Comparto non può investire più del 20% dei propri attivi netti in depositi presso il medesimo soggetto. L'esposizione al rischio controparte del Comparto in transazioni in derivati OTC non può eccedere il 10% degli attivi netti quando la controparte sia una istituzione creditizia indicata alla sezione (A) (1) (e) di cui in precedenza o il 5% del proprio valore netto negli altri casi.

(ii) Inoltre, ove un determinato Comparto detenga investimenti in strumenti finanziari trasferibili e strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente, che eccedano

individualmente il limite del 5% del valore netto del Comparto, il valore complessivo di detti investimenti non deve essere superiore al 40% del valore netto del Comparto stesso.

Tale limite non si applica ai depositi ed alle transazioni fuori mercato in strumenti derivati effettuati con istituzioni finanziarie sottoposte a vigilanza prudenziale.

Fermi rimanendo i limiti individuali indicati alla sezione (C) (i), un Comparto non può assommare:

- investimenti in strumenti finanziari trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi da,
- depositi effettuati con, e/o
- esposizioni derivanti da transazioni in strumenti derivati OTC effettuate con il medesimo soggetto, eccedente il 20% dei propri attivi netti.

(iii) Il limite del 10% indicato alla sezione (C) (i) di cui in precedenza può essere elevato al 35% con riferimento a strumenti finanziari trasferibili o strumenti del mercato monetario che siano emessi o garantiti da un paese membro UE, da uno stato membro OCSE, da proprie entità locali o da uno stato eleggibile o da organismi internazionali pubblici ai quali uno o più stati membri della UE siano membri, e a condizione che detti strumenti finanziari o del mercato monetario non siano inclusi nel calcolo del 40% di cui alla sezione (C) (ii) di cui in precedenza.

(iv) I limiti previsti ai paragrafi (C) (i), (C) (ii) e (C) (iii) di cui in precedenza non possono essere aggregati e, di conseguenza, il valore degli investimenti in strumenti finanziari trasferibili ed in strumenti del mercato monetario emessi dal medesimo soggetto, in depositi o strumenti derivati effettuati con il medesimo soggetto, in base ai paragrafi (C) (i), (C) (ii) e (C) (iii) non possono, in alcun caso, eccedere il totale del 35% del valore netto degli attivi di ciascun Comparto.

Società appartenenti al medesimo gruppo a fini di consolidamento dei conti, come definite ai sensi della Direttiva 83/349/EEC o in base a regole contabili internazionali, sono considerate un unico soggetto ai fini del calcolo del limite indicato alla sezione (C).

Un Comparto può investire cumulativamente fino al 20% dei propri attivi netti in strumenti finanziari trasferibili o in strumenti del mercato monetario all'interno del medesimo gruppo.

(v) **Ove un Comparto sia investito, secondo il principio della ripartizione dei rischi, in valori mobiliari ed in strumenti del mercato monetario, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, dai suoi enti pubblici territoriali o da uno stato eleggibile, inteso come stato membro dell'OCSE, o da organismi internazionali a carattere pubblico al quale aderiscano uno o più Stati membri dell'Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può investire fino al 100% del valore netto degli attivi di un determinato Comparto in detti strumenti finanziari trasferibili ed in strumenti del mercato monetario, a condizione che detto Comparto detenga titoli appartenenti ad almeno sei diverse emissioni e che il valore di questi strumenti finanziari**

appartenenti alla medesima emissione non superino il 30% del valore netto degli attivi del Comparto.

Un Comparto può non rispettare i limiti di cui alla sezione (C) per un periodo di sei mesi successivi alla data di autorizzazione e di lancio.

- (D) (i) Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione non può acquistare azioni con diritto di voto che possano consentire al Fondo di esercitare una influenza significativa nella gestione della società emittente.
- (ii) Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione non può acquistare più del (a) 10% of delle azioni prive di diritto di voto del medesimo emittente, (b) 10% dei titoli di debito del medesimo emittente, e/o (c) 10% degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Tuttavia, i limiti indicati ai punti (b) and (c) di cui in precedenza possono essere disattesi al momento dell'acquisto se a tale data l'ammontare complessivo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario o del valore netto degli strumenti in emissione non possa essere calcolato.

I limiti indicati ai paragrafi (D) (i) e (ii) su indicati non si applicano a:

- i. strumenti finanziari trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro della Unione Europea o da sue autorità locali;
 - ii. strumenti finanziari trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro OCSE o da altro stato eleggibile;
 - iii. strumenti finanziari trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da una istituzione pubblica internazionale alla quale partecipino uno o più stati membri della Unione Europea; o
 - iv. azioni di società costituite presso stati membri non UE che investono principalmente i propri attivi in strumenti finanziari emessi da soggetti aventi la loro sede legale in stati ove, in base alla legislazione di detti stati, questi strumenti rappresentino il solo modo tramite il quale il Comparto possa investire nei titoli emessi dal soggetto emittente in detto stato, a condizione che, tuttavia, detta società rispetti nella propria politica d'investimento i limiti di cui agli articoli 43, 46 e 48 (1) e (2) della Legge 2010.
- (E) (i) Ogni Comparto può acquistare quote di UCITS e/o altro UCIs indicato alla sezione (A) (d) a condizione che non più del 20% del valore netto del Comparto sia investito in quote di un singolo UCITS o altro UCI.

Ai fini dell'applicazione del limite d'investimento, ogni Comparto di un UCI a comparti multipli deve essere considerato come un emittente separato, a condizione che venga rispettato il principio della segregazione degli impegni dei vari comparti verso terzi.

- (ii) Gli investimenti effettuati in quote di uno UCIs diverso da uno UCITS non possono complessivamente superare il 30% del valore netto del Comparto.
- (iii) Quando un Comparto investe in quote di un altro UCITS e/o altro UCIs gestito direttamente, o per delega, dalla stessa Società di Gestione, o da altra società a cui la Società di Gestione sia legata da controllo comune, o da una sostanziale partecipazione

diretta o indiretta, detta società o altra società non può applicare costi di sottoscrizione o rimborso a carico dell'investimento dello UCITS in quote dell'altro UCITS e/o UCIs. I Comparti possono investire in quote o azioni di organismi d'investimento collettivo o società gestiti da Woodpecker Capital S.A.. In tal caso, nessuna commissione di gestione può essere applicata agli investitori in relazione a detti investimenti.

L'ammontare massimo delle commissioni di gestione che possono essere applicate, sia al Comparto stesso, sia agli altri UCITS e/o UCIs nel quale lo stesso intende investire, non possono eccedere il limite del 4% annuo. Il Fondo indicherà nel proprio rapporto annuale l'ammontare totale delle commissioni di gestione applicate sia al Comparto interessato sia a quegli UCITS o UCIs nei quali il Comparto sia stato investito nel periodo di riferimento, ove l'investimento complessivo in quegli UCITS e/o UCIs rappresentino una parte sostanziale degli attivi netti del Comparto interessato.

- (iv) Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può acquistare non più del 25% delle quote del medesimo UCITS e/o di altri UCI. Detto limite può essere disatteso al momento dell'acquisizione se al momento dell'acquisto l'ammontare complessivo delle quote in emissione non possa essere calcolato. Nel caso di uno UCITS o altro UCI a compartimenti multipli, dette restrizioni si applicano con riferimento a tutte le quote emesse dallo UCITS/UCI coinvolto, tutti i compartimenti presi cumulativamente.
- (v) Gli investimenti sottostanti detenuti dallo UCITS o da un altro UCIs nei quali il Comparto investe non debbono essere considerati ai fini delle restrizioni agli investimenti indicate nel presente Prospetto.

2. INVESTIMENTI IN ALTRI ATTIVI

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, per conto del Fondo, non può:

2. acquistare titoli a debito (fatta eccezione per i debiti a breve che si rendano necessari ai fini della liquidazione degli acquisti e delle vendite di titoli) o accendere posizioni ribassiste con strumenti finanziari o mantenere posizioni al ribasso; tuttavia i depositi, le vendite allo scoperto e le posizioni al ribasso, eseguite attraverso strumenti quali le opzioni, i contratti a termine, i contratti futures o gli altri strumenti derivati sono consentiti nei limiti previsti di seguito;
3. assumere prestiti per un ammontare più elevato del 10% dei propri attivi netti, se del caso unicamente da soggetti bancari e quale misura temporanea. Ogni Comparto può tuttavia acquisire valuta estera per il tramite di un prestito back-to-back. Ogni Comparto non potrà acquistare quei titoli in relazione ai quali sono stati accesi dei prestiti, fatta eccezione per il caso in cui si tratti di rispettare impegni precedenti all'accensione del prestito e/o in seguito all'esercizio di diritti di sottoscrizione;
4. ipotecare, dare in pegno o riservare strumentalmente al solo scopo della accensione di un debito, qualsiasi titolo posseduto o detenuto in ogni Comparto, fatta eccezione per il caso dei prestiti di cui alla sezione 2 ed, in ogni caso, sempre al di sotto del limite del 10% degli attivi netti del Comparto in questione. Il deposito di titoli o di altre attività presso conti separati, dovuto all'esecuzione di transazioni in opzioni o in contratti futures, non viene considerato nè ipoteca, nè pegno, nè riserva strumentale per l'accensione di un debito;
5. effettuare investimenti in, o partecipare a transazioni aventi ad oggetto, metalli preziosi, materie prime o certificati rappresentativi delle stesse;
6. non può porre in essere vendite allo scoperto di strumenti finanziari trasferibili o strumenti del mercato monetario, o altri strumenti finanziari; vendite allo scoperto o posizioni ribassiste

connesse a strumenti finanziari derivati sono tuttavia consentite entro i limiti indicati qui di seguito;

7. acquistare o vendere beni immobili, e opzioni o diritti ad essi correlati, posto che il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso investire in titoli garantiti o emessi da aziende immobiliari, o che comunque hanno i loro interessi in quel settore; è tuttavia consentito l'acquisto di proprietà immobiliari che siano ritenute strumentali al diretto svolgimento del business tipico;
8. concedere prestiti o agire da garante di terze parti.

3. TECNICHE E STRUMENTI

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, agendo per conto del Comparto, può utilizzare tecniche e strumenti finanziari derivati relative a strumenti finanziari trasferibili, strumenti del mercato monetario, UCITS e altri UCIs, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio e divise estere per un'efficiente gestione del portafoglio, con la finalità di copertura o per ridurre il rischio complessivo dei propri investimenti.

L'esposizione al rischio controparte in una transazione in derivati OTC non può superare il 10% degli attivi netti del Comparto quando la controparte è una istituzione creditizia di cui alla sezione "Limiti all'attività d'investimento – 1. (A) (1) (e)" di cui in precedenza, o il 5% degli attivi netti negli altri casi.

L'investimento in strumenti finanziari derivati può essere effettuato a condizione che l'esposizione nei titoli sottostanti non ecceda a livello aggregato i limiti d'investimento definiti al capitolo "Limiti all'Attività d' Investimento – 1. Oggetto dell'attività di investimento" di cui in precedenza. Quando un Comparto investe in strumenti finanziari derivati basati su indici, detti investimenti non vengono assommati con i limiti indicati nel capitolo "Limiti alla Attività d'Investimento". Nel caso in cui il Comparto investa in strumenti finanziari derivati e/o prodotti strutturati (inclusi i certificates) aventi come sottostante lo Swiss Market Index, detto indice sottostante può superare il limite di diversificazione del 20% il quale è elevato al 35%, come indicato nella sezione 1. (C)(i) di cui in precedenza denominata "Restrizioni agli investimenti" in considerazioni delle eccezionali condizioni di mercato in Svizzera dove una componente dell'indice è altamente dominante.

In nessun caso queste operazioni possono consentire al Comparto di non rispettare gli obiettivi d'investimento come definiti nel presente Prospetto o Regolamento.

L'esposizione complessiva al rischio relativa alle transazioni in precedenza indicate non deve eccedere in nessun momento il 100% del valore netto del Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può, per conto del Comparto, effettuare transazioni in strumenti derivati OTC con istituzioni finanziarie di livello primario che partecipano tipicamente a tale tipo di transazioni.

Nella misura in cui sia consentito da ed entro i limiti prescritti dalla Legge 2010 nonché da presenti o future normative lussemburghesi, ogni Comparto al fine di generare ritorni aggiuntivi in conto capitale o quale reddito, o al fine di ridurre i costi ed i rischi, può divenire parte in qualità di acquirente o venditore di transazioni di riacquisto o reverse repurchase, opzionali o non opzionali, ed assumere impegni in transazioni di prestito titoli.

Prestito Titoli, Accordi di Riacquisto, Accordi di Reverse Repurchase e Total Return Swaps

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione potrà, per conto di un Comparto, partecipare ad operazioni di prestito titoli così come ad accordi di riacquisto o di reverse repurchase, a condizione che dette transazioni siano utilizzate al fine di una più efficiente gestione del portafoglio. In nessun caso queste operazioni possono consentire al Comparto di divergere rispetto ai suoi propri obiettivi di investimento.

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, la garanzia (il collaterale) non viene fornita tramite somme di denaro, non vi è reinvestimento del collaterale in denaro per conto del Comparto.

Tutti i ricavi generati da queste tecniche finalizzate ad una efficiente gestione di portafoglio saranno interamente riconosciuti ai Comparti di competenza, dopo aver dedotto i costi operative diretti ed indiretti. La disciplina relativa a detti costi operativi è indicata alla sezione Gestione ed Oneri del Fondo di cui in precedenza.

Per il momento, i Comparti non sottoscriveranno accordi di riacquisto, accordi di reverse repurchase, prestito titoli o total return swaps.

Nel caso in cui un Comparto dovesse fare utilizzo di dette tecniche e strumenti in futuro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad aggiornare il presente Prospetto con riferimento a dette tecniche al fine di rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (EU) 2015/2365 del 25 Novembre 2015 in tema di trasparenza delle transazioni in strumenti finanziari che modifica il Regolamento (EU) No 648/2012.

ETFs

Con riferimento alla Circolare CSSF 13/559 e Circolare 14/592 sulle linee guida ESMA su “emissioni di ETF e altri UCITS”, si dichiara che i Comparti non sono ETF UCITS né UCITS indicizzati.

ETF sono utilizzati dal Consiglio di Amministrazione come classe di attivi nell’ambito della gestione della politica d’investimento; in relazione ai limiti di investimento e concentrazione si rimanda a "RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI - Punto 1. INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ ELIGIBILI - sezione (E)" del Prospetto.

4. UTILIZZO DEL COLLATERALE

Aspetti di carattere generale

Il Fondo è autorizzato ad operare in strumenti finanziari derivati OTC ed utilizzare tecniche di ottimizzazione di portafoglio (“EPM”) nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione 3 – Tecniche e Strumenti. In particolare, il rischio controparte riveniente dagli strumenti derivati OTC e dalle tecniche EPM non può superare il 10% del valore degli attivi del Fondo nel caso in cui la controparte sia una istituzione creditizia domiciliata in uno stato membro UE o in paesi dove –a giudizio della CSSF- vi sia una supervisione di vigilanza almeno equivalente a quella prevalente all’interno della UE. In tutti gli altri casi, detto limite scende al 5%. Il rischio controparte relativo ad una specifica controparte sarà uguale al valore di mercato di tutti i derivati OTC o transazioni riferite a tecniche EPM poste in essere con quella controparte, considerato che:

- ove vi siano accordi di netting che possano essere attivati in virtù di disposizioni normative, l’esposizione al rischio nelle operazioni in derivati OTC o connesse a tecniche EPM con la medesima controparte sarà considerata quella netta; e
- se il collaterale messo a disposizione del Comparto sia costantemente conforme ai criteri indicati nella sezione ***Collaterale Ammesso*** di cui in seguito, il rischio controparte del Comparto e le operazioni in derivati OTC o connesse a tecniche EPM con la medesima controparte sarà ridotto dell’ammontare di detto collaterale.

Lo scopo della presente sezione è quello di stabilire una policy in tema di collaterale che sia seguita da tutti i Comparti.

Collaterale Ammesso

Principi Generali

Il collaterale ricevuto da ogni Comparto può essere utilizzato per ridurre l'esposizione al rischio controparti nel rispetto su base continuativa dei seguenti principi:

- i) Liquidità – ogni collaterale ricevuto diverso dal contante deve avere caratteristiche di elevata liquidabilità e essere negoziato in un mercato regolamentato o in una multilateral trading facility in grado di esprimere prezzi trasparenti in modo che lo stesso possa essere venduto in un breve lasso di tempo ad un prezzo vicino al quello valutato prima dell'ordine di vendita. Il Collaterale deve altresì rispettare i limiti all'acquisto definiti nella sezione Restrizioni agli Investimenti.
- ii) Valutazione – il collaterale ricevuto deve essere valorizzato su base giornaliera e gli strumenti finanziari che presentano un'alta volatilità non dovrebbero essere accettati quali collaterale a meno che non sia stata effettuata una congrua e prudente decurtazione del loro valore.
- iii) Qualità Emittente – il collaterale ricevuto deve essere di alta qualità.
- iv) Correlazione – il collaterale ricevuto dal Fondo deve essere emesso da un'entità che sia indipendente dalla controparte e che non si caratterizzi per una elevata correlazione con l'andamento della controparte.
- v) Diversificazione del collaterale (concentrazione degli attivi) – il collaterale dovrebbe essere adeguatamente diversificato in termini di paesi, mercati ed emittenti. Il criterio della adeguata diversificazione relativamente alla concentrazione dell'emittente si considera rispettato se il Fondo riceve da una controparte di una transazione in strumenti finanziari derivati o di tecniche EPM un basket in cui la massima esposizione ad un determinato emittente non superi il 20% del proprio attivo netto. Quando il Comparto è esposto verso differenti controparti, i differenti basket di collaterale dovrebbero essere aggregati per il calcolo del limite del 20% di esposizione per il singolo emittente.
- vi) I rischi connessi alla gestione del collaterale, quali i rischi legali ed operativi, devono essere individuati, gestiti e mitigati tramite un processo di risk management.
- vii) Il collaterale ricevuto deve poter essere escusso senza limitazioni dalla Società di Gestione per conto del Fondo, senza alcun riferimento ad approvazioni da parte della controparte.

Per le finalità di cui al presente paragrafo Principi Generali, di cui sopra, tutti gli attivi ricevuti da un Comparto nell'ambito di un EPM saranno considerati collaterale.

Attivi Ammessi

Il collaterale ricevuto da un Comparto sarà preso in considerazione al fine di ridurre l'esposizione al rischio controparte se il medesimo consiste in attivi compresi nella seguente lista:

- i) Attivi Liquidi. Gli attivi liquidi includono non solo certificati a breve termine emessi da una banca ma altresì strumenti del mercato monetario come definiti dalla Direttiva 2009/65/EC del 13 Luglio 2009 finalizzata al coordinamento delle disposizioni di legge, regolamentari ed amministrative concernenti gli organismi d'investimento collettivo in strumenti finanziari trasferibili ("UCITS"). Una lettera di credito o una garanzia immediatamente escutibile rilasciata dal una istituzione creditizia di elevato standing non collegata alla controparte è considerata equivalente ad un attivo liquido.
- ii) Obbligazioni emesse o garantite da uno Stato Membro dell'OCSE oppure da loro amministrazioni pubbliche locali o da organismi sovranazionali o all'interno della EU, operanti in ambito regionale o con uno scopo più ampio.

- iii) Azioni o quote emesse da un fondo monetario che calcoli giornalmente il proprio valore netto ed al quale sia stato assegnato un rating AAA o il suo equivalente.
- iv) Azioni o quote emesse da uno UCITS che investa prevalentemente in obbligazioni/azioni indicate ai punti (v) e (vi) di cui in seguito.
- v) Obbligazioni emesse o garantite da emittenti di elevato standing che offrano adeguate garanzie di liquidità.
- vi) Azioni ammesse alla negoziazione o negoziate in un mercato regolamentato di uno stato membro dell'Unione Europea o in una borsa valori di uno stato membro dell'OCSE , a condizione che dette azioni siano incluse in uno dei principali indici.

I criteri generali di eleggibilità del collaterale sopra indicati non escludono requisiti più stringenti che possano trovare applicazione in base alla sezione "Limiti all' attività di investimento".

Reinvestimento del collaterale

Collaterale non cash

Il collaterale ricevuto dal Fondo diverso dal cash non può essere venduto, reinvestito o impegnato.

Collaterale cash

Il collaterale cash ricevuto da un Comparto può solo essere:

- i) depositato in un istituzione creditizia che abbia alternativamente la propria sede in uno stato membro UE oppure sia sottoposta alle regole prudenziali che la CSSF consideri equivalenti a quelle previste dalla normativa europea;
- ii) investito in titoli del debito pubblico di elevata qualità;
- iii) utilizzato in operazioni di pronti contro termine a condizione che dette transazioni vengono poste in essere con istituzioni creditizie sottoposte a vigilanza prudenziale e che la Società di Gestione sia autorizzata a richiamare in ogni momento l'ammontare complessivo delle somme;
- iv) investire in fondi monetari short-term.

Il collaterale cash reinvestito deve seguire le medesime regole di diversificazione indicate con riferimento a collaterale non-cash al paragrafo principi generali (v) di cui in precedenza.

Salvaguardia del collaterale

Il collaterale depositato in favore del Comparto sulla base di un accordo di trasferimento dovrebbe essere detenuto dalla Banca Depositaria o da una delle sue banche corrispondenti o sul-depositarie. Il collaterale depositato in favore del Comparto sotto forma di un accordo avente ad oggetto strumenti finanziari (es. pegno) può essere depositato presso una banca custode terza a condizione che sia sottoposta a vigilanza prudenziale e che non abbia collegamenti con il soggetto chiamato a mettere a disposizione il collaterale.

Politica di decurtazione

La Società di Gestione adotta una policy di decurtazione con riferimento alle classi di strumenti finanziari ricevuti in qualità di collaterale. La Società di Gestione predilige collaterale costituito da contante o obbligazioni di elevate qualità con una decurtazione tra 0-10% ma anche altre forme di collaterale (con relative decurtazioni) possono essere utilizzate. Le decurtazioni tengono conto della qualità del credito, tenore e volatilità dei prezzi.

5. PROCESSO DI RISK MANAGEMENT

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione adotta, nel rispetto del Fondo, un processo di gestione del rischio che gli consenta di monitorare e misurare in ogni momento il rischio delle

posizioni in portafoglio e la loro contribuzione al profilo di rischio complessivo di ciascun Comparto. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione impiegherà, ove applicabile, un processo per una valutazione accurata ed indipendente del valore di ogni derivato OTC. La Società di Gestione utilizzerà più specificatamente l'approccio value at risk ("VaR"), congiuntamente con programmi di stress testing al fine di valutare la componente globale di rischio del rischio complessivo associato ai derivative financial instruments ("FDIs").

6. BENCHMARK POLICY

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "Regolamento Benchmark"), in relazione a quei Fondi che seguono un indice di riferimento, o sono gestiti facendo riferimento a un indice di riferimento oppure utilizzano un indice di riferimento per calcolare una commissione di performance, il Gestore degli investimenti collabora con gli amministratori dei benchmark applicabili per gli indici di riferimento di tali Comparti per ricevere conferma che detti amministratori sono, o intendono ottenere l'inclusione nel registro gestito dall'ESMA ai sensi il Regolamento Benchmark.

Gli amministratori dei benchmark che beneficiano delle disposizioni transitorie previste dal Regolamento Benchmark non possono ancora apparire nel registro degli amministratori e dei parametri di riferimento gestiti dall'ESMA a norma dell'articolo 36 del Regolamento Benchmark. Questi amministratori di riferimento dovrebbero chiedere l'autorizzazione o la registrazione come amministratore ai sensi del Regolamento Benchmark prima del 1 gennaio 2020. Informazioni aggiornate su questo registro dovrebbero essere disponibili entro il 1 gennaio 2020.

L'elenco degli amministratori dei benchmark che sono inclusi nel registro gestito dall'ESMA nel quadro del Regolamento Benchmark è disponibile all'indirizzo:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_entities.

Alla data del presente Prospetto, i seguenti amministratori (che sono rilevanti per il Gestore degli investimenti) non sono inclusi nel registro:

- JP Morgan
- Morningstar Inc.

La Società di gestione monitorerà il registro e tali informazioni saranno aggiornate nel Prospetto alla successiva occasione utile.

La Società di gestione ha messo in atto e mantiene solidi piani scritti che definiscono le azioni che intraprenderebbe nel caso in cui un benchmark fosse materialmente modificato o cessi di essere fornito; detti piani sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso la sede legale della Società di Gestione.

7. VARIE

A) Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione non può concedere prestiti a valere sugli attivi del Fondo in favore altri soggetti o prestare garanzie in favore di soggetti terzi tenuto conto che, ai fini delle presenti restrizioni, l'accensione di depositi bancari e l'acquisto di strumenti finanziari indicati alla precedente sezione "1. Oggetto della attività di investimento (A) (1)", o quello di strumenti liquidi detenuti in via residuale, non vengono considerati al pari della effettuazione di prestiti, quindi il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione non incontra limiti nell'acquisto di tali strumenti finanziari ancorchè non siano interamente pagati.

B) Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, per conto di un Comparto, non ha l'obbligo di rispettare le percentuali di restrizione agli investimenti, indicate in precedenza, qualora si esercitino diritti di sottoscrizione collegati alle azioni che compongono gli attivi del Fondo.

Se le percentuali di restrizione agli investimenti vengono superate per ragioni che vanno al di là del controllo del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, oppure derivino dall'esercizio di un diritto di sottoscrizione, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione deve avere l'obiettivo primario di porre in essere, tra le operazioni di vendita, quelle che gli consentano di porre rimedio a tale situazione nell'interesse dei Quotisti.

C) Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può, per conto del Fondo, adottare ulteriori restrizioni agli investimenti al fine di conformarsi a specifiche disposizioni di un determinato paese ove le quote del Fondo vengano distribuite.

D) Nei limiti consentiti dalla legge e dalle istruzioni di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può decidere di modificare i limiti agli investimenti indicati in precedenza per ogni Comparto di nuova istituzione ove ciò sia compatibile con la politica d'investimento specifica di detto Comparto. Ogni integrazione alle su indicate restrizioni agli investimenti viene indicato nell'Appendice al presente Prospetto relativa al Comparto interessato.

TRATTAMENTO FISCALE

1. Il Fondo

In virtù delle leggi vigenti e della pratica corrente, il Fondo non è soggetto ad alcuna tassa lussemburghese né i proventi distribuiti dal Fondo sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte in Lussemburgo. Per contro, il Fondo è soggetto in Lussemburgo a una tassa annua (“Tassa di abbonamento”) nella misura dello 0,05% degli attivi netti; detta tassa è pagabile trimestralmente sulla base degli attivi netti totali del Fondo, calcolati alla fine del trimestre di riferimento. La tassa non viene applicata per quella porzione di attività del Fondo investita in quote di altri organismi d’investimento collettivo. Le Classi riservate esclusivamente a Investitori Istituzionali come di volta in volta definiti dalla legge, dalle disposizioni di attuazione e dalle istruzioni di vigilanza delle autorità lussemburghesi, sono soggette ad una tassazione ridotta pari allo 0,01% annuo dei propri attivi netti; detta tassa è pagabile trimestralmente ed è calcolata sulla base patrimonio degli attivi totali netti del Comparto/Classe alla fine del trimestre di riferimento.

Nessuna tassa è applicata in Lussemburgo su plusvalenze realizzate o non realizzate relativamente agli attivi del Fondo, Sebbene i capital gains realizzati dal Fondo, siano essi a breve o lungo-termine, non dovrebbero essere tassabili in un altro paese, i Quotisti debbono essere consapevoli e riconoscere che detta eventualità non sia totalmente esclusa. Alcuni redditi ricorrenti del Fondo derivanti dagli strumenti finanziari, così come gli interessi su depositi, in taluni paesi potrebbero essere assoggettati a ritenute alla fonte ad aliquote variabili, che di norma non è possibile recuperare.

2. Quotisti

In base alla vigente legislazione, i Quotisti non residenti in Lussemburgo non sono soggetti ad alcun tipo di imposta o ritenuta alla fonte su plusvalenze e redditi, mobiliari e immobiliari, tasse di successione o altre tasse in Lussemburgo.

I Quotisti non residenti sono inoltre esentati da tasse sui capital gains a meno che essi detengano almeno il 10% delle quote del Fondo emesse, sia (i) essi siano stati in passato residenti a Lussemburgo (es. essi siano stati residenti a Lussemburgo per 15 anni e hanno cessato di esserlo da meno di 5 anni prima che il capital gain fosse realizzato), sia (ii) le loro quote siano state vendute entro sei mesi dall’acquisto.

Gli investitori debbono consultare i propri consulenti in ordine alla tassazione applicabile e su ogni altra conseguenza relativa all’acquisto, detenzione, trasferimento e cessione delle quote del Fondo in base alle leggi del proprio paese di cittadinanza, residenza o domicilio.

3. Considerazioni sulla tassazione UE in capo a persone fisiche residenti nella UE o in taluni paesi terzi, dipendenze o in territori associati.

Il Consiglio della UE ha adottato in data 3 giugno 2003 la Direttiva 2003/48/EC in materia di fiscalità del risparmio sotto forma di pagamento di interessi (“Direttiva del Risparmio”).

In base alla Direttiva sul Risparmio, gli Stati Membri della UE dovranno fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro UE informazioni sul pagamento di interessi o redditi simili da parte di un agente pagatore (come definito dalla Direttiva sul Risparmio) nell’ambito della propria giurisdizione in favore di persone fisiche residenti in detto altro Stato Membro. Austria, Belgio e Lussemburgo hanno optato per contro per un sistema di tassazione sul reddito per un periodo transitorio relativamente a tali tipologie di pagamenti. Svizzera, Monaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino, le Isole del Canale, l’ Isola di Man e le dipendenze e i territori associati dei Caraibi hanno inoltre introdotto misure equivalenti al reporting informativo o, nel suindicato periodo transitorio, una ritenuta fiscale alla fonte.

La Direttiva sul Risparmio è stata adottata a Lussemburgo tramite la legge 21 giugno 2005 (“la Legge 2005”)

I dividendi distribuiti da un Comparto del Fondo rientrano nell’ambito della Direttiva sul Risparmio e della Legge 2005 laddove più del 15% ciascun degli attivi di detto Comparto siano investiti in “debt claims” (così come definiti dalla Legge del 2005); i proventi realizzati dai Quotisti attraverso il riscatto o la vendita di quote di un Comparto sono soggetti a quanto previsto dalla Direttiva sul Risparmio e dalla Legge 2005 qualora più del 40% degli attivi netti del Comparto siano investiti in “debt claims” (tale Comparto d’ora in poi verrà chiamato “Comparto Interessato”).

Di conseguenza, qualora relativamente ad un Comparto Interessato un agente pagatore corrisponda proventi o rimborsi direttamente ad un Quotista che sia persona fisica residente o sia ritenuto residente ai fini fiscali in un altro Stato Membro, ovvero in determinati territori dipendenti o associati, tale pagamento, fermo restando quanto previsto dalla successiva sezione, è soggetto a ritenuta in base all’aliquota di seguito indicata.

Non viene applicata alcuna ritenuta dall’agente pagatore nel Lussemburgo qualora il soggetto in questione, o (i) abbia espressamente autorizzato l’agente pagatore a fornire informazioni alle autorità fiscali secondo quanto previsto dalla Legge, o (ii) abbia presentato all’agente per i pagamenti un certificato redatto nel formato richiesto dalla Legge 2005 da parte delle autorità competenti del proprio Stato di residenza ai fini fiscali.

A partire dal 1 luglio 2011, l’aliquota fiscale applicabile è il 35% .

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di quote laddove le informazioni fornite dal potenziale investitore non siano conformi ai requisiti previsti dalla Legge 2005 in base alla Direttiva sul Risparmio.

4. Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")

La U.S. Hiring Incentives to Restore Employment Act (the "Hire Act") è stata inserita all’interno della legge USA del marzo 2010. Essa include le specifiche indicazioni previste dalla U.S. Foreign Account Tax Compliance Act, più conosciuta come "FATCA". Lo scopo della disciplina FATCA è assicurare che informazioni di dettaglio sugli attivi detenuti da investitori USA all’estero siano comunicati dalle istituzioni finanziarie allo U.S. Internal Revenue Service (“IRS”), quale misura per prevenire i rischi di evasione fiscale in USA.

Le suddette disposizioni vanno a regime tra il 1 luglio 2014 ed il 15 marzo 2018. In base alla Regolamentazione del Tesoro USA §1.1471-§1.1474, emanata il 17 gennaio 2013 ("Regolamentazione del Tesoro"), il Fondo è classificato come "Istituzione Finanziaria". Come conseguenza dell’ Hire Act, e al fine di scoraggiare le istituzioni finanziarie non USA a rimanere al di fuori del predetto sistema, dopo il 1 luglio 2014, una Istituzione Finanziaria che non si conformasse al suddetto regime sarebbe assoggettata ad una tassazione del 30% sui ricavi lordi o sui redditi USA e, dopo il 1 gennaio 2017, anche potenzialmente sugli investimenti non USA.

Il Lussemburgo ha sottoscritto l’Accordo Inter-governativo (“IGA”) con gli Stati Uniti. In base all’accordo IGA, il Fondo è obbligato a rispettare le disposizioni FATCA recepite nell’ IGA ed nella normativa lussemburghese che implementa l’IGA, e non quelle contenute nel Regolamento del Tesoro USA che implementa la disciplina FATCA.

Al fine di proteggere i Quotisti da penalizzazioni, il Fondo ha deciso di conformarsi ai requisiti della normativa FACTA optando per la classificazione nel regime "Restricted Fund" in base all’IGA ed alla legislazione e regolamentazione lussemburghese. Conseguentemente, coloro che intendono

sottoscrivere le Quote potranno vedersi richiedere di fornire obbligatoriamente documentazione relativa alla loro residenza fiscale o la certificazione che non siano Prohibited Persons. I Quotisti sono chiamati a notificare al Registrar and Transfer Agent ogni cambiamento in merito al proprio status.

I Quotisti e gli intermediari o distributori che agiscono per i potenziali Quotisti dovrebbero prestare particolare attenzione alla policy del Fondo in base alla quale: le Quote emesse direttamente dal Fondo non possono essere vendute direttamente a Prohibited Persons; i Quotisti che divengano Prohibited Persons possono vedersi rimborsare d'ufficio le quote da loro detenute. Gli intermediari o distributori che agiscono come nominee devono notificare al Fondo, entro 90 giorni di calendario, eventuali cambiamenti del proprio status giuridico secondo la disciplina FATCA.

Inoltre, in base alla legislazione FATCA la definizione di "U.S. reportable account" includerà una platea più ampia di investitori rispetto all'attuale definizione di "Specified U.S. Person". Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione potrebbe stabilire che sia nell'interesse del Fondo ampliare la tipologia di investitori ai quali proibire di effettuare ulteriori investimenti nel Fondo a causa della normativa FATCA e formulare proposte con riferimento alle disponibilità degli attuali Quotisti che dovessero rientrare nella più ampia definizione della disciplina FATCA.

Più specificatamente, al fine di limitare o escludere che possano diventare Quotisti soggetti classificati come Prohibited Persons, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ha la facoltà di:

- a) non accogliere richieste di emissioni di Quote, quando ritenga che vi possa essere il rischio che le Quote vengano direttamente o indirettamente possedute da persone alle quali sia preclusa la detenzione delle stesse;
- b) richiedere in ogni momento a ogni soggetto censito nel registro dei Quotisti di fornire ogni informazione, comprovata da un affidavit se ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, al fine di determinare se il possessore delle Quote possa essere un soggetto a cui sia preclusa la detenzione delle stesse; e
- c) rimborsare d'ufficio le quote detenute da un Quotista –anche congiuntamente con altri- che, in base alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione, non possa essere ammesso come beneficiario o proprietario delle Quote.

Nè il Fondo, né la Società di Gestione possono essere considerati responsabili per danni o costi che si dovessero verificare come conseguenza delle azioni descritte ai precedenti punti da (a) a (c).

Ove l'investitore investa nel Fondo attraverso un intermediario o un distributore, lo stesso è tenuto a verificare che detto soggetto sia conforme alla normativa FACTA.

Sebbene il Fondo sia impegnato a porre essere tutto quanto di propria competenza al fine di evitare l'imposizione della U.S. withholding tax, non può essere fornita alcuna garanzia che il Fondo riesca a conseguire detto obiettivo. Nel caso in cui il Fondo sia soggetto ad una ritenuta in base alla normativa FATCA, il valore delle Quote detenute dai Quotisti può subire perdite materiali.

Altre giurisdizioni stanno attualmente implementando le proprie legislazioni in tema di obblighi di reporting. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione intende conformarsi anche alle legislazioni fiscali similari a quella FACTA che dovessero applicarsi al Fondo, ancorchè i requisiti di dettaglio non siano al momento ancora noti. Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione potrebbe avere l'esigenza di richiedere informazioni sullo status fiscale degli investitori in base alla legislazione delle predette giurisdizioni al fine di metterlo a disposizione delle competenti autorità governative.

In caso di dubbi, si prega di consultare il proprio consulente fiscale, broker, referente bancario, avvocato, contabile o consulente finanziario con riferimento alle conseguenze della disciplina FACTA sui propri investimenti.

5. Scambio Automatico delle Informazioni

La Direttiva Europea 2014/107/EU del 9 dicembre 2014 (la ‘Direttiva’) che ha emendato la Direttiva 2011/16/EU relativamente agli obblighi di scambio automatico delle informazioni in tema di tassazione, al pari di altri accordi internazionali, come quelli che sono stati o saranno adottati in attuazione degli standard sviluppati dall’OCSE in tema di scambio delle informazioni (generalmente conosciuti come ‘Common Reporting Standard’ o ‘CRS’), richiedono alle giurisdizioni partecipanti di ottenere informazioni dalle loro istituzioni finanziarie e di scambiare dette informazioni a partire dal 1 gennaio 2016.

Nel rispetto, in particolare, della Direttiva, i fondi di investimento, che sono considerate Istituzioni Finanziarie, hanno l’obbligo di raccogliere informazioni specifiche finalizzate ad identificare accuratamente i loro Investitori.

Inoltre, la Direttiva richiede che dati personali ed i dati finanziari¹ di ciascun Investitore che sia:

- una persona fisica o una persona giuridica per la quale sussiste l’obbligo di reporting², o
- una passive non-financial entity (NFE)³ che controlli una persona giuridica per la quale sussiste l’obbligo di reporting⁴

siano comunicati dall’ Istituzione Finanziaria alle proprie Autorità Fiscali competenti che provvederanno, di conseguenza, a trasmettere dette informazioni alle Autorità Fiscali competenti del paese o dei paesi nel quale l’Investitore risiede.

Ove le quote del Fondo siano detenute presso un conto di una istituzione finanziaria, detta istituzione sarà responsabile per il reporting delle informazioni richieste.

Di conseguenza, il Fondo, sia direttamente, sia indirettamente (ad esempio tramite un intermediario espressamente designato a questo fine):

- può, in ogni momento, richiedere ed ottenere da ogni Investitore informazioni aggiuntive in merito a documenti o informazioni di cui sia già in possesso, così come ogni documento aggiuntivo o informazione per qualsiasi fine;
- può essere obbligato dalla Direttiva a fornire tutto o parte delle informazioni acquisite dall’Investitore relative ai propri investimenti nel Fondo alle proprie Autorità Fiscali competenti.

Si informano gli Investitori sui rischi potenziali relative ad inaccuratezza e/o erronei scambi di informazione nel caso in cui le informazioni fornite dal medesimo cessino di essere accurate o complete. Nel caso di cambiamenti che riguardino le informazioni fornite, sarà cura dell’Investitore informare prontamente il Fondo (o qualsiasi altro intermediario nominato a tal fine) e fornire ove necessario, una

¹ Ivi inclusi, ma non per questo limitati, quelli relativi a: nome, indirizzo, paese di residenza, codice fiscal, luogo e data di nascita, numero di conto bancario, ammontare del reddito prodotto, il ricavato delle vendite, dei rimborsi o delle restituzioni ed il valore dei conti nel corso dell’anno solare o alla chiusura degli stessi.

² Persona fisica o giuridica che non sia residente nel paese presso il quale il Fondo è stato costituito e coloro che siano residenti in un paese partecipante. La lista dei paesi partecipanti allo scambio automatico delle informazioni può essere consultata presso il seguente sito internet: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

³ Non-Financial Entity, ad esempio una Entità che non sia classificata come Istituzione Finanziari in base alla Direttiva.

⁴ Una persona fisica o una persona giuridica che non sia residente nel paese presso il quale il Fondo è stato costituito e che sia residente in un paese partecipante. La lista dei paesi partecipanti allo scambio automatico delle informazioni può essere consultata presso il seguente sito internet: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

nuova certificazione entro 30 giorni *dalla data dell'evento che abbia causato l'inaccuratezza o l'incompletezza dell'informazione.*

Le modalità di funzionamento e le finalità del regime di scambio delle informazioni può cambiare nel tempo. Ciascun Investitore è invitato a consultare il proprio consulente fiscale al fine di determinare l'impatto che le previsioni della CRS possano avere relativamente ai propri investimenti nel Fondo.

In Lussemburgo, ai sensi dell'Act del 2 agosto 2002 relativo alla protezione degli individui in caso di trattamenti dei dati personali, l'Investitore ha il diritto di accedere e chiedere la rettifica relativa ai dati personali che sono oggetto di comunicazione alle Autorità Fiscali. I suddetti dati sono custoditi dal Fondo (o da ogni altro intermediario nominato dalla stesso per detti fini) conformemente a quanto previsto dall' Act.

APPENDICI: dettagli dei Comparti

A) Woodpecker Capital – Balanced Brave

Le informazioni contenute in questa appendice debbono essere lette congiuntamente con il testo integrale del Prospetto.

1. Obiettivo d'investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di fornire ai Quotisti un apprezzamento del capitale nel lungo termine attraverso l'implementazione della politica d'investimento descritta al successivo punto 2.

La politica d'investimento è finalizzata a individuare e selezionare i migliori valori che possono essere estratti tra le differenti classi di attivi. In linea generale, l'investimento azionario offre i migliori rendimenti nel lungo termine, ma ci sono dei periodi, a volte significativamente lunghi, in cui ad esempio le obbligazioni o gli strumenti del mercato monetario offrono migliori rendimenti rispetto alle azioni. Di conseguenza, l'asset allocation del portafoglio riflette nel tempo le preferenze del Gestore degli Investimenti. Tenuto conto delle su indicate caratteristiche, il Fondo mantiene una elevata flessibilità nel processo d'investimento e gli attivi che possono essere selezionati nel tempo possono essere indifferentemente azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e/o altri attivi compresi tra quelli eleggibili.

Tenuto conto dell'alternanza di anni nei quali l'azionario rappresenta una buona opportunità d'investimento e di quelli in cui non lo è, è realistico assumere che il Comparto mantenga una esposizione media all'azionario nel tempo nell'ordine del 50% dei propri attivi. Conseguentemente, il Comparto mira a realizzare una performance superiore a quella del benchmark composto costruito sulla base degli indici azionari dei paesi sviluppati nonché dell'indice Euro Government Bond ampiamente utilizzato, calcolati in divisa locale ed aventi ciascuno la percentuale di seguito indicata:

COMPOSIZIONE DEL BENCHMARK			
Indice	Paese	Simbolo Bloomberg	Peso
Morningstar US Market PR USD	Usa	MSTAR	15%
Morningstar Italy PR EUR Index	Ita	MSITEURP	9%
Morningstar Germany Large-Mid Cap PR EUR Index	Ger	MSEGGEPE	9%
Morningstar France Price Return EUR Index	Fra	MSFREURP	9%
Morningstar UK Large Cap PR GBP Index	Uk	MSEGUKLH	8%
J.P. Morgan EMU France & Germany 1-3 Year	Ger-Fra	JPMG1FG3	35%
J.P. Morgan GBI EMU ex Greece 1 to 3 EUR	EMU ex-Gr	JEEXG1E3	15%

Nel caso in cui Italia, Germania e Francia decidessero di uscire dalla Unione Economica e Monetaria Europea, o in modo unilaterale o in modo multilaterale, la componente del benchmark riferita al mercato azionario del/i paese/i esistente/i continuerà ad essere calcolata in Euro e non nella nuova divisa locale (il calcolo sarà effettuato prendendo in considerazione il tasso di cambio tra l'Euro e la nuova divisa locale con relativa fluttuazione). Il calcolo del benchmark continuerà ad essere effettuato in Euro anche nel caso in cui Euro fosse ridenominato durante o al termine del processo di uscita del/i paese/i. Solo nel caso in cui l'Euro, o la nuova divisa derivante dall'Euro, cessasse di esistere e, di conseguenza, ogni paese europeo, facente

parte il sistema monetario dell'Euro ritornasse alla propria divisa, allora il benchmark, per la parte relativa agli ex membri (es. Francia, Italia e Germania), verrebbe calcolato nella nuova divisa locale degli ex stati membri dell'Euro.

Nel processo d'investimento la distribuzione geografica non è definita in anticipo, pertanto l'allocazione per Paese risulta variabile. In linea generale, la politica d'investimento tende ad essere flessibile ed ha la finalità primaria di individuare, e quindi cogliere, le migliori opportunità d'investimento a livello globale. Attraverso la selezione dei paesi, delle società e degli strumenti finanziari la politica di investimento del Soggetto Gestore mira a produrre nel tempo un buon ritorno in termini di extra-profitto (o alpha) rispetto al benchmark dichiarato.

La parte principale del portafoglio verrà assemblata sulla base dei principi di "analisi del valore". Con questa espressione ci si riferisce ad una tecnica d'investimento basata sulla valutazione delle varie tipologie di strumenti finanziari. Dopo averne stimato il valore, il Soggetto Gestore decide di acquistare o vendere un determinato strumento finanziario in base alla differenza tra il valore calcolato e la quotazione attuale dello stesso sui mercati finanziari. Più elevato sarà lo scarto tra valore e prezzo più conveniente risulterà l'operazione di acquisto o di vendita. Naturalmente, vi è sempre un rischio residuale che il mercato alteri, soprattutto a breve termine, il risultato della strategia. Tuttavia, nel medio e lungo termine, questa strategia dovrebbe essere in grado di produrre valore per i Quotisti. Per tale motivo, nello stabilire i principali investimenti del Comparto, il Soggetto Gestore resterà più attento alla ricerca del valore rispetto all'assecondare i movimenti di mercato dovuti alla volatilità tenuto conto dei ben conosciuti comportamenti umorali dei mercati finanziari.

In aggiunta a tali tecniche, potranno essere implementate alcune strategie di market timing sebbene per un ammontare tipicamente inferiore rispetto alle strategie basate sul valore. In effetti vi sono dei periodi in cui sembra esserci l'opportunità di anticipare il movimento del mercato ma ciò rappresenta una eccezione e non la regola e pertanto il Soggetto Gestore si regola di conseguenza.

Strumenti e tecniche finanziarie possono essere utilizzate per attività di copertura e/o per una efficiente gestione del portafoglio. Potrebbero trascorrere periodi anche considerevolmente lunghi in cui i mercati non esprimono una tendenza di fondo, risultando sostanzialmente stagnanti. In questi, o in generale, nei casi in cui vi siano chiare opportunità in tal senso, saranno implementate strategie "delta neutrali", in cui si acquistano strumenti finanziari vendendone, a parità di rischio, una quantità simile di altri. Nel definire i candidati ideali, sia per le posizioni lunghe sia per le posizioni corte, il Soggetto Gestore può utilizzare i principi dell'"analisi del valore", indicati in precedenza, mentre al fine di implementare la strategia potrà essere utilizzata una combinazione di contratti di opzione e futures su singole azioni. La strategia applicata prenderà sempre in dovuta considerazione le caratteristiche degli strumenti derivati e il Soggetto Gestore preferirà costantemente le strategie le strategie basate sul costo rispetto a quelle a leva.

Tali tecniche e strumenti finanziari possono essere utilizzati solo nella misura in cui essi non alterino la sostanza della politica d'investimento del Comparto.

2. Politica d'Investimento

Il Comparto può investire indifferentemente in azioni, obbligazioni strumenti nel mercato monetario e/o altri attivi ammessi, a condizione che i limiti agli investimenti vengano rispettati.

Nel rispetto dei limiti d'investimento, gli attivi del Comparto possono essere investiti:

- fino al 100% degli attivi netti in azioni quotate su borse valori e/o negoziate su un altro mercato regolamentato a livello internazionale;
- fino al 49% degli attivi netti in azioni emesse da società quotate nei mercati emergenti (ad esempio, Cina, Sud Africa, India, paesi del medio-oriente, paesi emergenti europei, paesi dell'America latina);
- fino al 100% degli attivi netti in obbligazioni corporate investment grade e/o titoli governativi;

- fino al 49% degli attivi netti in obbligazioni corporate con rating inferiore all'investment grade e/o prive di rating e/o titoli governativi;
- fino al 100% degli attivi netti in strumenti del mercato monetario;
- fino all' 8% degli attivi netti in azioni direttamente attraverso Shanghai-Hong Kong Stock Connect.

In base alla regolamentazione cinese, solo talune istituzioni finanziarie straniere qualificate individuate come QFII o RQFII possono effettuare investimenti diretti in azioni cinesi di classe A. La Società di Gestione non ha l'autorizzazione ad operare come QFII o RQFII e di conseguenza i Comparti investono nel mercato cinese alternativamente o acquistando azioni tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect oppure investendo in Exchange Traded Funds (ETFs) or UCITS dedicati con una esposizione alle azioni cinesi.

Il Comparto non può investire direttamente in azioni quotate sui mercati borsistici in India. Il Comparto si espone al mercato indiano investendo in Exchange Traded Funds (ETFs) or UCITS dedicati.

Il Comparto può detenere in via residuale attivi liquidi, per esempio depositi di somme liquide o depositi a termine a condizione che la scadenza non ecceda i 12 mesi.

Il Comparto può detenere in via residuale quote di UCITS e/o altri UCI nel rispetto del capitolo "Limiti all'Attività d'Investimento" sezione 1.(A)(1)d) della parte principale del Prospetto.

Il Comparto può detenere certificati rappresentativi di azioni, titoli rappresentativi di interesse, strumenti del mercato monetario, indici finanziari e su tassi di interesse, tassi di cambio di divise e valute, a condizione che detti certificati siano emessi da istituzioni finanziarie di primo livello ed abbiano la stessa natura degli strumenti ai sensi del capitolo "Limiti all'Attività d'Investimento" sezione 1.(A)(1)a) fino a c).

Tecniche e strumenti finanziari (ad esempio futures, options, contratti di cambio a termine e swaps) relativi a strumenti trasferibili, a strumenti del mercato monetario, UCITS e UCI, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o divise estere possono essere utilizzati a fini di copertura e/o per una efficiente gestione del portafoglio conformemente alla sezione Tecniche e strumenti di cui al capitolo "Limiti all'Attività d'Investimento" della parte generale del Prospetto.

3. Profilo di Rischio

Il valore degli investimenti è fortemente influenzato dalle aspettative sul mercato dei capitali relative agli strumenti finanziari azionari e di debito detenuti dal Comparto e altresì dalle variazioni nei tassi di interesse. Tenuto conto della natura degli strumenti azionari detenuti dal Comparto, i potenziali investitori debbono esser consapevoli che l'investimento nel Comparto implica un grado di rischio elevato e che deve essere valutato opportunamente in un orizzonte di lungo termine. Occorre evidenziare che l'universo investibile di detto Comparto può includere la Cina, Sud Africa, l'India, Paesi del Medio-Oriente Paesi Emergenti dell'Europa e Paesi dell'America Latina.

Il Comparto può altresì far ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e/o per una più efficiente gestione del portafoglio, che comportano i seguenti specifici rischi: (i) perdita nel valore degli attivi del Comparto (ii) assenza di mercati liquidi, (iii) livello della leva nella negoziazione in futures e (iv) costi relativi al turnover del portafoglio.

Il valore degli investimenti può decrescere come crescere e non possono essere fornite garanzie sulla possibilità per gli investitori di riavere indietro l'ammontare investito.

Gli investitori devono fare riferimento al capitolo “Politiche d’investimento – 2. Fattori di rischio” del presente Prospetto per dettagli completi di tutti i fattori di rischio aggiuntivi.

L’esposizione al rischio di mercato del Comparto è monitorata attraverso l’utilizzo del metodo VaR la cui finalità è quella di stimare la perdita potenziale massima che il Comparto possa soffrire in un determinato orizzonte temporale (un mese) e con un certo livello di confidenza (99%), in condizioni normali di mercato. Più in particolare, il Comparto utilizza un metodo relativo VaR, nel quale il VaR del Comparto è limitato al 200% del portafoglio di riferimento VaR.

Inoltre, stress test sono condotti al fine di gestire rischi aggiuntivi connessi a possibili movimenti di mercato anomali in un determinato periodo.

Il livello della leva del Comparto può variare nel tempo ma non è previsto superi il 250%. Questo dato è calcolato come la somma del valore nozionale degli strumenti finanziari derivati.

4. Profilo dell’Investitore Tipico

Tenuto conto che l’investimento azionario genera nel tempo i ritorni più elevati a confronto con gli altri strumenti finanziari, tutti gli investitori dovrebbero avere almeno una minima porzione della propria ricchezza investita in azioni.

In linea di principio, il Comparto è idoneo ad ogni tipologia di investitore che desideri mantenere una esposizione media nel tempo al mercato azionario nell’ordine del 50%. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione stabilisce l’equilibrio ottimale tra lo 0% e il 100% degli attivi netti del Comparto, al fine di conseguire un extra rendimento nel tempo rispetto al benchmark indicato al punto 1 di cui sopra.

5. Divisa di riferimento del Comparto

Euro (EUR).

6. Classi di quote

Il Comparto emette le seguenti classi di quote a capitalizzazione, nominative dematerializzate o detenute in un conto presso una istituzione di clearing o presso un sistema di gestione accentrato:

- Classe A, per tutti i tipi di investitori;
- Classe T (trading) per tutti i tipi di investitori, quotate e negoziate presso la Borsa Italiana (Borsa Italiana SpA - ATFund) e immesse in un sistema di deposito accentrato.

La divisa di riferimento per le Classi A e T è l’Euro (EURO).

7. Sottoscrizioni

CLASSE A

Dal 28 gennaio 2010 al 5 febbraio 2010, le quote di Classe A sono emesse ad un prezzo iniziale di offerta di Euro 1.000 (mille Euro) per quota. Il pagamento delle quote sottoscritte durante detto periodo è stato ricevuto dalla Banca Depositaria entro i 2 giorni successivi dalla fine dello stesso.

Decorso tale periodo iniziale le quote di Classe A sono emesse ogni Giorno di Calcolo al valore netto degli attivi, come definito nel capitolo “Informazioni Generali – 2. Determinazione del valore netto degli attivi delle quote”. Una commissione di sottoscrizione fino ad un massimo del 3% dell’ammontare

complessivo sottoscritto può essere prelevata. La commissione di sottoscrizione può essere discrezionalmente applicata dal distributore.

La commissione di sottoscrizione viene prelevata a beneficio del distributore e della Società di Gestione. La Società di Gestione può in funzione del paese di distribuzione, sia (i) suddividere direttamente la commissione di sottoscrizione con il distributore, sia (ii) retrocedere a valere sui propri attivi tutto o parte della commissione di sottoscrizione in favore del distributore che abbia sottoscritto un accordo di distribuzione. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al distributore locale.

Le sottoscrizioni debbono essere effettuate nella divisa di riferimento della Classe del Comparto.

Al fine di essere trattate ad una determinato Giorno di Calcolo, le sottoscrizioni delle quote del Comparto devono essere ricevute dal Registrar and Transfer Agent nel giorno bancario precedente a Lussemburgo, entro le ore 12.00 (ora di Lussemburgo); le sottoscrizioni ricevute dopo il suddetto orario sono trattate nel giorno di calcolo successivo. Il distributore e/o il transfer agent locale hanno l'obbligo di tramettere ogni sottoscrizione con congruo anticipo rispetto al tempo limite su indicato.

Il pagamento degli importi sottoscritti deve essere ricevuto dalla Banca Custode nella divisa di riferimento della Classe del Comparto non oltre i tre giorni successivi al Giorno di Calcolo.

CLASSE T

Le Quote di Classe T è stata lanciata ed ha iniziato ad essere quotata sulla Borsa Italiana al prezzo di EURO 100,00 (cento Euro) per quota, dal 2 ottobre 2015.

L'importo minimo di sottoscrizione è:

- importo iniziale minimo: 1 quota;
- importi minimi successivi: 1 quota.

Non sono previsti costi di sottoscrizione.

Al fine di essere trattate ad una determinato Giorno di Calcolo, le sottoscrizioni delle quote del Comparto devono essere ricevute dal Registrar and Transfer Agent nel giorno bancario precedente a Lussemburgo, entro le ore 15.00 (ora di Lussemburgo); le sottoscrizioni ricevute dopo il suddetto orario sono trattate nel giorno di calcolo successivo. Il distributore e/o il transfer agent locale hanno l'obbligo di tramettere ogni sottoscrizione con congruo anticipo rispetto al tempo limite su indicato.

Il pagamento degli importi sottoscritti deve essere ricevuto dalla Banca Custode nella divisa di riferimento della Classe del Comparto non oltre i due giorni successivi al Giorno di Calcolo.

8. Rimborsi

Le quote possono essere rimborsate in ogni Giorno di Calcolo.

I rimborsi sono effettuati nella divisa di riferimento della Classe del Comparto.

CLASSE A

Ogni Quotista può fare richiesta di rimborsare le proprie quote, in tutto o in parte, in ogni Giorno di Calcolo al valore unitario calcolato nel Giorno di Calcolo applicabile, a condizione che la relativa richiesta sia ricevuta dal Registrar and Transfer Agent nel giorno bancario precedente a Lussemburgo, entro le ore 12.00 (ora di Lussemburgo); i rimborsi ricevuti dopo il suddetto orario sono trattati nel giorno di calcolo successivo. Il distributore e/o il transfer agent locale hanno l'obbligo di tramettere

ogni rimborso con congruo anticipo rispetto al tempo limite su indicato. I rimborsi sono regolati ad un valore netto di inventario non conosciuto.

I rimborsi sono determinati in base al valore netto di inventario per quota della Classe di pertinenza calcolato nel Giorno di Calcolo applicabile al quale la richiesta di rimborso è stata accettata.

Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa di riferimento della Classe di riferimento del Comparto non oltre i 3 giorni lavorativi successivi al Giorno di Calcolo.

Per la Classe A, a una commissione di rimborso fino ad un massimo del 2% dell'ammontare totale rimborsato può essere prelevata. La commissione di rimborso può essere discrezionalmente applicata dal distributore.

La commissione di rimborso viene prelevata a beneficio del distributore e della Società di Gestione. La Società di Gestione può in funzione del paese di distribuzione, sia (i) suddividere direttamente la commissione di rimborso con il distributore, sia (ii) retrocedere a valere sui propri attivi tutto o parte della commissione di rimborso in favore del distributore che abbia sottoscritto un accordo di distribuzione. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al distributore locale.

CLASSE T

Ogni Quotista può fare richiesta di rimborsare le proprie quote, in tutto o in parte, in ogni Giorno di Calcolo al valore unitario calcolato nel Giorno di Calcolo applicabile, a condizione che la relativa richiesta sia ricevuta dal Registrar and Transfer Agent nel giorno bancario precedente a Lussemburgo, entro le ore 15.00 (ora di Lussemburgo); i rimborsi ricevuti dopo il suddetto orario sono trattati nel giorno di calcolo successivo. Il distributore e/o il transfer agent locale hanno l'obbligo di tramettere ogni rimborso con congruo anticipo rispetto al tempo limite su indicato. I rimborsi sono regolati ad un valore netto di inventario non conosciuto.

I rimborsi sono determinati in base al valore netto di inventario per quota della Classe di pertinenza calcolato nel Giorno di Calcolo applicabile al quale la richiesta di rimborso è stata accettata.

Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa di riferimento della Classe di riferimento del Comparto non oltre i 2 giorni lavorativi successivi al Giorno di Calcolo.

Per la Classe T, non sono prelevate commissioni di rimborso.

9. Conversioni

CLASSE A

Non sono applicati costi di conversione.

CLASSE T

Per la Classe T non è ammessa la conversione in altre quote.

10. Giorno di Calcolo

Il giorno di calcolo è ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo. Il prezzo di sottoscrizione, rimborso e conversione per quota di ciascuna Classe è determinato sulla base del valore netto di inventario (avente data nel medesimo giorno del Giorno di Valutazione) per quota calcolato nel Giorno di Calcolo per il quale la richiesta sia stata accettata ed è determinato sulla base dell'ultimo prezzo disponibile degli strumenti finanziari del Comparto del giorno bancario precedente a Lussemburgo.

11. Politica dei dividendi

Il Consiglio di Amministrazione non prevede la distribuzione dei dividendi ai Quotisti.

12. Commissioni e spese

Al Comparto saranno applicate le seguenti commissioni:

a) Commissione di Gestione:

La commissione di gestione è calcolata ed addebitata nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate:

i. CLASSE A

La commissione complessiva è pari all'1,95% annuo del valore netto degli attivi del Comparto, calcolata sulla base della media mensile del valore netto e pagata mensilmente in favore della Società di Gestione.

La commissione consente tra l'altro di remunerare Local Transfer e Paying Agent Italiano e di coprire le commissioni, spese ed oneri dovuti in favore dei diversi fornitori di servizi ed in favore di altri soggetti che debbono essere remunerati in base ad accordi contrattuali o disposizioni di vigilanza.

(i). Classe T

La commissione complessiva è pari al 1,35% annuo del valore netto degli attivi del Comparto, calcolata sulla base della media mensile del valore netto e pagata mensilmente in favore della Società di Gestione.

b) Commissione di performance (applicabile alla Classe A e alla Classe T):

Fino al 31 dicembre 2018, la commissione di performance è calcolata su base semestrale al termine di ciascun periodo semestrale dell'anno finanziario di riferimento che si chiude nell'ultimo Giorno di Calcolo di giugno e di dicembre di ogni anno (il "Periodo Rilevante") ed è pagata alla Società di Gestione entro 20 giorni di calendario dopo la fine di ciascun Periodo Rilevante.

La commissione di performance è pari al 15% del maggior rendimento (ove esista) del Comparto rispetto al benchmark (come definito in seguito), nel Periodo Rilevante, moltiplicato per la media delle quote in essere nel Periodo Rilevante (nel quale la commissione di performance è dovuta), ma è dovuta solo se il ritorno del Comparto nell'anno di riferimento sia stato positivo prima dell'effettuazione del calcolo.

Il pagamento della commissione di performance da parte del Comparto non è soggetto all'High Water Mark.

COMPOSIZIONE BENCHMARK			
Indice	Paese	Simbolo Bloomberg	Peso
SP500	Usa	SPX	15%
FTSE Italia All-Shares	Ita	ITLMS	7%
Dax	Ger	DAX	7%
Cac	Fra	CAC	7%
Ftse	Uk	UKX	7%
Eurostoxx50 - eur	Euro Area	SX5E	7%
€ Libor Cash 1mth	Euro	ECC0TR01	50%

Nel caso in cui Italia, Germania e Francia decidessero di uscire dalla Unione Economica e Monetaria Europea, o in modo unilaterale o in modo multilaterale, la componente del benchmark riferita al mercato azionario del/i paese/i esistente/i continuerà ad essere calcolata in Euro e non nella nuova divisa locale.

A partire dal 1 gennaio 2019, viene calcolata una commissione di performance in ciascun Giorno di Calcolo ove il rendimento del Valore degli Attivi Netti per quota del Comparto sopra-performi quello del relativo Benchmark (composizione del Benchmark riportata al paragrafo 1 “Obiettivi di Investimento”). Il rendimento del NAV e il Benchmark sono misurati con riferimento ai loro rispettivi valori come determinati alla fine dell’Anno Finanziario precedente. Nel caso in cui il rendimento del Valore degli Attivi Netti per quota faccia registrare una performance inferiore a quella del relativo Benchmark nessuna commissione di performance sarà calcolata fino a quando permane detta performance inferiore.

La commissione di performance è pari al 15% del maggior rendimento (ove esista) del Comparto rispetto al benchmark moltiplicato per il numero delle quote in circolazione per ciascun Giorno di Calcolo, ma è dovuta solo se il ritorno del Comparto nell’anno di riferimento sia stato positivo prima dell’effettuazione del calcolo.

Ogni commissione di performance contabilizzata è pagata in favore della Società di Gestione entro 20 giorni di calendario dopo la fine di ciascun anno finanziario.

Il pagamento della commissione di performance da parte del Comparto non è soggetto all’High Water Mark.

Le commissioni di sottoscrizione e riscatto, ove applicate nel corso dell’Anno Finanziario a discrezione dei distributori del Comparto, come specificato in precedenza ai punti 7 e 8, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della commissione di performance.

Cristallizzazione

Il calcolo della commissione di performance viene adeguato per tenere conto delle sottoscrizioni e dei rimborsi di quote.

In caso di rimborso durante l'Anno Finanziario, qualsiasi commissione di performance maturata in relazione a tali quote rimborsate si cristallizzerà in quel Giorno di Calcolo e diventerà pagabile in favore della Società di Gestione entro 20 giorni di calendario dalla chiusura dell'anno finanziario pertinente.

Nel caso delle sottoscrizioni, il calcolo della commissione di performance viene adeguato per evitare che le sottoscrizioni influiscano sull'ammontare della commissione di performance.

Per effettuare tale rettifica, il calcolo della commissione di performance non terrà conto della performance del Valore degli Attivi Netti per quota per le sottoscrizioni in relazione al Valore degli Attivi Netti alla fine dell'Anno Finanziario precedente fino alla data di sottoscrizione. L'importo rettificato è pari al numero di quote sottoscritte moltiplicato per la differenza positiva tra il Valore degli Attivi Netti per quota al momento della sottoscrizione e il Valore degli Attivi Netti alla fine dell'esercizio precedente, rettificato dalla performance del relativo Benchmark alla data della sottoscrizione.

L'ammontare di tutte le rettifiche viene utilizzato per calcolare la commissione di performance fino alla fine dell'Anno Finanziario interessato e viene rettificato in caso di eventuali rimborsi successivi durante l'Anno Finanziario.

Gli Amministratori devono garantire che gli importi contabilizzati rappresentino equamente e accuratamente le passività legate alla commissione di performance eventualmente dovuta dal Fondo o dalla Classe di quote alla Società di Gestione.

13. ETF

Il Comparto non è un exchange traded fund (ETF) e non ha le caratteristiche di un ETF.

B) Woodpecker Capital – Pure Equity

Le informazioni contenute in questa appendice debbono essere lette congiuntamente con il testo integrale del Prospetto.

1. Obiettivo d’investimento

L’obiettivo di investimento del Comparto è quello di fornire ai Quotisti un apprezzamento del capitale nel lungo termine attraverso l’implementazione della politica d’investimento descritta al successivo punto 2.

Il Comparto ha la finalità di realizzare una performance superiore a quella del benchmark nel lungo periodo (almeno in un orizzonte temporale quinquennale) di seguito indicato, rappresentato in prevalenza da un paniere dei più importanti indici azionari dei paesi sviluppati ed emergenti calcolati in Euro e avente ciascuno un peso specifico come di seguito indicato:

COMPOSIZIONE BENCHMARK			
Indice	Paese	Simbolo Bloomberg	Peso
Morningstar US Market PR USD	Usa	MSTAR	27%
Morningstar Germany Large-Mid Cap PR EUR Index	Ger	MSEGGEPE	21%
Morningstar UK Large Cap PR GBP Index	Uk	MSEGUCLH	10%
Morningstar Italy PR EUR Index	Ita	MSITEURP	8%
Morningstar France Price Return EUR Index	Fra	MSFREURP	6%
Morningstar Brazil PR BRL	Bra	MSBRBRLP	6%
Morningstar India PR INR	India	MSININRP	6%
Morningstar Turkey PR TRY	Turkey	MSTRTRYP	6%
Morningstar Hong Kong PR HKD	HK (China)	MSHKHKDP	6%
J.P. Morgan EMU France & Germany 1-3 Year	Ger-Fra	JPMG1FG3	4%

Nel processo d’investimento la distribuzione geografica non è definita in anticipo, pertanto l’allocazione risulta variabile. In linea generale, la politica d’investimento tende ad essere flessibile ed ha la finalità primaria di individuare e quindi cogliere le migliori opportunità d’investimento a livello globale al momento disponibili. Attraverso la selezione dei paesi, delle società e degli strumenti finanziari la politica di investimento del Gestore mira a produrre nel tempo un buon ritorno in termini “alpha”.

La parte principale del portafoglio verrà assemblata sulla base dei principi del “value investing”. Con questa espressione si riferisce ad una tecnica d’investimento basata sulla valutazione delle varie tipologie di strumenti finanziari. Dopo averne stimato il valore, il Soggetto Gestore deciderà di acquistare o vendere un determinato strumento finanziario in base alla differenza tra il valore calcolato e la quotazione attuale dello stesso sui mercati finanziari. Più elevato sarà lo scarto tra valore e prezzo più conveniente risulterà l’operazione di acquisto o di vendita. Naturalmente, vi è sempre un rischio di mercato che non può essere eliminato. Tuttavia, nel medio e lungo termine, questa strategia dovrebbe essere in grado di produrre valore per i Quotisti.

In aggiunta a tali tecniche, potranno essere implementate alcune strategie di market timing. In effetti vi sono dei periodi in cui sembra esserci l’opportunità di anticipare il movimento del mercato o di un

singolo titolo e nel caso in cui il Gestore lo valuti appropriato implementerà la su indicata strategia vendendo gli strumenti finanziari, anticipando la discesa dei prezzi, o acquistando strumenti finanziari al fine di anticipare il movimento di rialzo dei prezzi.

Strumenti e tecniche finanziarie possono essere utilizzate per attività di copertura e/o per una efficiente gestione del portafoglio. In particolare, potrebbero trascorrere periodi anche considerevolmente lunghi in cui i mercati non esprimono una tendenza di fondo, risultando sostanzialmente stagnanti. In questi, o in generale, nei casi in cui vi siano chiare opportunità in tal senso, saranno implementate a titolo esemplificativo strategie “delta neutrali”, in cui si acquistano strumenti finanziari vendendone, a parità di rischio, una quantità simile di altri. Nel definire i candidati ideali sia per le posizioni lunghe sia per le posizioni corte il Soggetto Gestore può utilizzare i principi del “value investing”, indicati in precedenza, mentre al fine di implementare la strategia potrà essere utilizzata una combinazione di contratti di opzione e futures. La strategia applicata prenderà sempre in dovuta considerazione le caratteristiche degli strumenti derivati e il Soggetto Gestore preferirà costantemente le strategie basate sul costo rispetto a quelle a leva.

Tali tecniche e strumenti finanziari possono essere utilizzati solo nella misura in cui essi non alterino la sostanza della politica d’investimento del Comparto

2. Politica d’Investimento

Gli attivi netti del Comparto saranno gestiti attivamente e saranno investiti in primo luogo in azioni emesse da società quotate su una borsa valori o negoziate su di un altro mercato regolamentato a livello mondiale. Detti strumenti azionari possono ricomprendere anche investimenti in strumenti equivalenti o legati alle azioni. Inoltre il Comparto può investire in altri tipi di strumenti finanziari (come per esempio le obbligazioni, etc.). La strategia d’investimento trova applicazione senza restrizioni in termini di allocazione per zona geografica, settore, tipologia e dimensione dello strumento finanziario.

Il Comparto può investire fino al 65% dei propri attivi netti in azioni emesse da società quotate nei mercati emergenti (come, ad esempio, Cina, Sud-Africa, India, Paesi del Medio-Oriente, Paesi Emergenti dell’Europa e Paesi Latino-Americani), fino al 30% dei propri attivi netti in obbligazioni societarie e governative investment grade e fino al 30% in obbligazioni societarie e governative al di sotto dell’investment grade.

Il Comparto può detenere in via residuale attivi liquidi, per esempio depositi di somme liquide o a termine, a condizione che la scadenza non ecceda i 12 mesi.

Il Comparto può detenere in via residuale quote di UCITS e/o UCI nel rispetto del capitolo “Limiti all’Attività d’Investimento” sezione 1.(A)(1)d) della parte principale del Prospetto.

Il Comparto può detenere certificati rappresentativi di azioni, titoli rappresentativi di interesse, strumenti del mercato monetario, indici finanziari e su tassi di interesse, tassi di cambio di divise e valute, e/o investire in Exchange Traded Commodities liquidi (come per esempio ETFs Commodity Securities, etc.), a condizione che detti certificati o Exchange Traded Commodities abbiano la stessa natura di strumenti finanziari come definiti ai sensi del capitolo “Limiti all’Attività d’Investimento” sezione 1.(A)(1)a) fino a c).

Il Comparto, complessivamente, non investe più del 10% degli attivi netti in Exchange Traded Commodities.

Tecniche e strumenti finanziari (come ad esempio futures, options, contratti di cambio a termine e swaps) relativi a strumenti trasferibili, a strumenti del mercato monetario, UCITS e UCIs, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o divise estere possono essere utilizzati a fini di copertura

e/o per una efficiente gestione del portafoglio conformemente alla sezione Tecniche e strumenti di cui al capitolo “Limiti all’Attività d’Investimento” della parte generale del Prospetto.

3. Profilo di Rischio

Il valore degli investimenti è fortemente influenzato dalle aspettative sul mercato dei capitali relative agli strumenti finanziari detenuti dal Comparto e altresì dalle variazioni nei tassi di interesse. Tenuto conto della natura degli strumenti azionari detenuti dal Comparto, i potenziali investitori debbono essere consapevoli che l’investimento nel Comparto implica un grado di rischio elevato e che deve essere valutato opportunamente in un orizzonte di lungo termine. Occorre evidenziare che l’universo investibile di detto Comparto può includere la Cina, il Sud-Africa, l’India, Paesi del Medio-Oriente, Paesi Emergenti dell’Europa e Paesi dell’America Latina.

Il Comparto può altresì far ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e/o per una più efficiente gestione del portafoglio, che comportano i seguenti specifici rischi: (i) perdita nel valore degli attivi del Comparto, (ii) assenza di mercati liquidi, (iii) livello della leva nella negoziazione in futures e (iv) costi relativi al turnover del portafoglio.

Il valore degli investimenti può decrescere come crescere e non possono essere fornite garanzie sulla possibilità per gli investitori di riavere indietro l’ammontare investito. Il Comparto, focalizzato in investimenti di tipo azionario, indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato, potrebbe essere esposto a perdite in conto capitale e ad un elevato livello di volatilità nel tempo.

Gli investitori devono fare riferimento al capitolo “Politiche d’investimento – 2. Fattori di rischio” del presente Prospetto per dettagli completi di tutti i fattori di rischio aggiuntivi.

L’esposizione al rischio di mercato del Comparto è monitorata attraverso l’utilizzo del metodo VaR la cui finalità è quella di stimare la perdita potenziale massima che il Comparto possa soffrire in un determinato orizzonte temporale (un mese) e con un certo livello di confidenza (99%), in condizioni normali di mercato. Più in particolare, il Comparto utilizza un metodo relative VaR, nel quale il VaR del Comparto è limitato al 200% del portafoglio di riferimento VaR.

Inoltre, stress test sono condotti al fine di gestire rischi aggiuntivi connessi a possibili movimenti di mercato anomali in un determinato periodo.

Il livello della leva del Comparto può variare nel tempo ma non è previsto superi il 250%. Questo dato è calcolato come la somma del valore nozionale degli strumenti finanziari derivati.

4. Profilo dell’Investitore Tipico

Tenuto conto che l’investimento azionario genera nel tempo i ritorni più elevati a confronto con gli altri strumenti finanziari, tutti gli investitori dovrebbero avere almeno una minima porzione della propria ricchezza investita in azioni. Detta porzione dovrà altresì riflettere le preferenze personali con riferimento particolare al livello di volatilità al quale si desidera essere esposti.

In linea di principio, il Comparto è idoneo ad ogni tipologia di investitore che, nella scelta di come allocare il proprio portafoglio azionario, deleghi al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione il compito di produrre un alto ritorno con riferimento almeno ad un orizzonte temporale di 5 anni.

5. Divisa di riferimento

Euro (EUR).

6. Classi di quote

Il Comparto emette le seguenti classi di quote a capitalizzazione, nominative dematerializzate o detenute in un conto presso una istituzione di clearing o presso un sistema di gestione accentrato:

- Classe A, per tutti i tipi di investitori;
- Classe T (trading) per tutti i tipi di investitori, quotate e negoziate presso la Borsa Italiana (Borsa Italiana SpA - ATFund) e immesse in un sistema di deposito accentrato.

7. Sottoscrizioni

CLASSE A

Dal 23 dicembre 2013 al 27 dicembre 2013, le quote di Classe A sono emesse ad un prezzo iniziale di offerta di Euro 1.000 (mille/00) per quota. Il pagamento delle quote sottoscritte durante detto periodo è stato ricevuto dalla Banca Depositaria entro i 2 giorni successivi alla fine del periodo di sottoscrizione.

Decorso tale periodo iniziale le quote di Classe A sono emesse ogni Giorno di Calcolo al valore netto degli attivi come definito nel capitolo “Informazioni Generali – 2. Determinazione del valore netto degli attivi delle quote”. Una commissione di sottoscrizione fino ad un massimo del 3% dell’ammontare complessivo sottoscritto può essere prelevata. La commissione di sottoscrizione può essere discrezionalmente applicata dal distributore.

La commissione di sottoscrizione viene prelevata a beneficio del distributore e della Società di Gestione. La Società di Gestione può in funzione del paese di distribuzione (i) suddividere direttamente la commissione di sottoscrizione con il distributore oppure (ii) retrocedere a valere sui propri attivi tutto o parte della commissione di sottoscrizione in favore del distributore che abbia sottoscritto un accordo di distribuzione. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al distributore locale.

Le sottoscrizioni debbono essere effettuate nella divisa di riferimento della Classe del Comparto.

Al fine di essere trattate ad una determinato Giorno di Calcolo, le sottoscrizioni delle quote del Comparto devono essere ricevute dal Registrar and Transfer Agent nel giorno bancario precedente a Lussemburgo, entro le ore 12.00 (ora di Lussemburgo); le sottoscrizioni ricevute dopo il suddetto orario sono trattate nel giorno di calcolo successivo. Il distributore e/o il transfer agent locale hanno l’obbligo di tramettere ogni sottoscrizione con congruo anticipo rispetto al tempo limite su indicato.

Il pagamento degli importi sottoscritti deve essere ricevuto dalla Banca Custode nella divisa di riferimento della Classe del Comparto non oltre i tre giorni successivi al Giorno di Calcolo.

CLASSE T

Le Quote di Classe T sono state lanciate ed hanno iniziato la negoziazione sulla Borsa Italiana al prezzo di EURO 100,00 (cento Euro) per quota dal 10 ottobre 2015.

L’importo minimo di sottoscrizione è:

- importo iniziale minimo: 1 quota;
- importi minimi successivi: 1 quota.

Non sono previsti costi di sottoscrizione.

Al fine di essere trattate ad una determinato Giorno di Calcolo, le sottoscrizioni delle quote del Comparto devono essere ricevute dal Registrar and Transfer Agent nel giorno bancario precedente a Lussemburgo, entro le ore 15.00 (ora di Lussemburgo); le sottoscrizioni ricevute dopo il suddetto orario sono trattate nel giorno di calcolo successivo. Il distributore e/o il transfer agent locale hanno l'obbligo di tramettere ogni sottoscrizione con congruo anticipo rispetto al tempo limite su indicato.

Il pagamento degli importi sottoscritti deve essere ricevuto dalla Banca Custode nella divisa di riferimento della Classe del Comparto non oltre i due giorni successivi al Giorno di Calcolo.

8. Rimborsi

Le quote possono essere rimborsate in ogni Giorno di Calcolo.

I rimborsi sono effettuati nella divisa di riferimento della Classe del Comparto.

CLASSE A

Ogni Quotista può fare richiesta di rimborsare le proprie quote, in tutto o in parte, in ogni Giorno di Calcolo al valore unitario calcolato nel Giorno di Calcolo applicabile, a condizione che la relativa richiesta sia ricevuta dal Registrar and Transfer Agent nel giorno bancario precedente a Lussemburgo, entro le ore 12.00 (ora di Lussemburgo); i rimborsi ricevuti dopo il suddetto orario sono trattati nel giorno di calcolo successivo. Il distributore e/o il transfer agent locale hanno l'obbligo di tramettere ogni rimborso con congruo anticipo rispetto al tempo limite su indicato. I rimborsi sono regolati ad un valore netto di inventario non conosciuto.

I rimborsi sono determinati in base al valore netto di inventario per quota della Classe di pertinenza calcolato nel Giorno di Calcolo applicabile al quale la richiesta di rimborso è stata accettata.

Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa di riferimento della Classe di riferimento del Comparto non oltre i 3 giorni lavorativi successivi al Giorno di Calcolo.

Per la Classe A, a una commissione di rimborso fino ad un massimo del 2% dell'ammontare totale rimborsato può essere prelevata. La commissione di rimborso può essere discrezionalmente applicata dal distributore.

La commissione di rimborso viene prelevata a beneficio del distributore e della Società di Gestione. La Società di Gestione può in funzione del paese di distribuzione, sia (i) suddividere direttamente la commissione di rimborso con il distributore, sia (ii) retrocedere a valere sui propri attivi tutto o parte della commissione di rimborso in favore del distributore che abbia sottoscritto un accordo di distribuzione. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al distributore locale.

CLASSE T

Ogni Quotista può fare richiesta di rimborsare le proprie quote, in tutto o in parte, in ogni Giorno di Calcolo al valore unitario calcolato nel Giorno di Calcolo applicabile, a condizione che la relativa richiesta sia ricevuta dal Registrar and Transfer Agent nel giorno bancario precedente a Lussemburgo, entro le ore 15.00 (ora di Lussemburgo); i rimborsi ricevuti dopo il suddetto orario sono trattati nel giorno di calcolo successivo. Il distributore e/o il transfer agent locale hanno l'obbligo di tramettere ogni rimborso con congruo anticipo rispetto al tempo limite su indicato. I rimborsi sono regolati ad un valore netto di inventario non conosciuto.

I rimborsi sono determinati in base al valore netto di inventario per quota della Classe di pertinenza calcolato nel Giorno di Calcolo applicabile al quale la richiesta di rimborso è stata accettata.

Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa di riferimento della Classe di riferimento del Comparto non oltre i 2 giorni lavorativi successivi al Giorno di Calcolo.

Per la Classe T, non sono prelevate commissioni di rimborso.

9. Conversioni

CLASSE A

Non sono applicati costi di conversione.

CLASSE T

Per la Classe T non è ammessa la conversione in altre quote.

10. Giorno di calcolo

Il Giorno di Calcolo è rappresentato da ciascun giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. Il prezzo di sottoscrizione, di rimborso e conversione relativo alla quota di ciascun Classe è determinato in base al valore netto degli attivi (avente la medesima data del Giorno di Valutazione) per quota calcolato nel Giorno di Calcolo per il quale la richiesta sia stata accettata, ed è calcolato sulla base dell'ultimo prezzo disponibile degli strumenti finanziari detenuti dal Comparto interessato determinati il precedente giorno lavorativo bancario a Lussemburgo.

11. Politica dei proventi

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione non intende distribuire proventi periodici ai Quotisti.

12. Commissioni e spese

Al Comparto saranno applicate le seguenti commissioni:

a) Commissione di Gestione:

(i). Classe A

La commissione complessiva è pari al 2% annuo del valore netto degli attivi del Comparto, calcolato sulla base della media mensile del valore netto e pagata mensilmente in favore della Società di Gestione.

La commissione consente, tra l'altro, di remunerare Local Transfer e Paying Agent Italiano e di coprire le commissioni, spese ed oneri dovuti in favore dei diversi fornitori di servizi ed in favore di altri soggetti che debbono essere remunerati in base ad accordi contrattuali o disposizioni di vigilanza.

ii. Classe T

La commissione complessiva è pari al 1,40% annuo del valore netto degli attivi del Comparto, calcolata sulla base della media mensile del valore netto e pagata mensilmente in favore della Società di Gestione.

b) Commissione di performance (applicabile alla Classe A e alla Classe T):

Fino al 31 dicembre 2018, la commissione di performance è calcolata su base annuale al termine dell'anno finanziario (il "Periodo Rilevante") ed è pagata alla Società di Gestione entro 20 giorni di calendario.

La commissione di performance è pari al 15% del maggior rendimento (ove esista) del Comparto rispetto al benchmark (come definito in seguito), nel Periodo Rilevante, moltiplicato per la media delle quote in essere nel Periodo Rilevante (nel quale la commissione di performance è dovuta), ma è dovuta solo se il ritorno del Comparto nell'anno di riferimento sia stato positivo prima dell'effettuazione del calcolo.

Il pagamento della commissione di performance da parte del Comparto non è soggetto all'High Water Mark.

COMPOSIZIONE BENCHMARK			
Indice	Paese	Simbolo Bloomberg	Peso
SP500	Usa	SPX	27%
Dax	Germany	DAX	21%
Ftse	Uk	UKX	10%
FtseMib	Italy	FTSEMIB	8%
Hang Seng China Enterprises	Hong Kong (China)	HSCEI	6%
Ibovespa	Brazil	IBOV	6%
S&P BSE Sensex	India	SENSEX	6%
Borsa Istanbul National 100	Turkey	XU100	6%
FTSE/JSE Top40	South-Africa	TOP40	6%
€ Libor Cash 1 month	Euro	ECC0TR01	4%

A partire dal 1 gennaio 2019, viene calcolata una commissione di performance in ciascun Giorno di Calcolo ove il rendimento del Valore degli Attivi Netti per quota del Comparto sovra-performi quello del relativo Benchmark (composizione del Benchmark riportata al paragrafo 1 "Obiettivi di Investimento"). Il rendimento del NAV e il Benchmark sono misurati con riferimento ai loro rispettivi valori come determinati alla fine dell'Anno Finanziario precedente. Nel caso in cui il rendimento del Valore degli Attivi Netti per quota faccia registrare una performance inferiore a quella del relativo Benchmark nessuna commissione di performance sarà calcolata fino a quando permane detta performance inferiore.

La commissione di performance è pari al 15% del maggior rendimento (ove esista) del Comparto rispetto al benchmark moltiplicato per il numero delle quote in circolazione per ciascun Giorno di Calcolo, ma è dovuta solo se il ritorno del Comparto nell'anno di riferimento sia stato positivo prima dell'effettuazione del calcolo. Ogni commissione di performance contabilizzata è pagata in favore della Società di Gestione entro 20 giorni di calendario dopo la fine di ciascun anno finanziario.

Il pagamento della commissione di performance da parte del Comparto non è soggetto all'High Water Mark. Le commissioni di sottoscrizione e riscatto, ove applicate nel corso dell'Anno Finanziario a discrezione dei distributori del Comparto, come specificato in precedenza ai punti 7 e 8, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della commissione di performance.

Cristallizzazione

Il calcolo della commissione di performance viene adeguato per tenere conto delle sottoscrizioni e dei rimborsi di quote.

In caso di rimborso durante l'Anno Finanziario, qualsiasi commissione di performance maturata in relazione a tali quote rimborsate si cristallizzerà in quel Giorno di Calcolo e diventerà pagabile in favore della Società di Gestione entro 20 giorni di calendario dalla chiusura dell'anno finanziario pertinente.

Nel caso delle sottoscrizioni, il calcolo della commissione di performance viene adeguato per evitare che le sottoscrizioni influiscano sull'ammontare della commissione di performance. Per effettuare tale rettifica, il calcolo della commissione di performance non terrà conto della performance del Valore degli Attivi Netti per quota per le sottoscrizioni in relazione al Valore degli Attivi Netti alla fine dell'Anno Finanziario precedente fino alla data di sottoscrizione. L'importo rettificato è pari al numero di quote sottoscritte moltiplicato per la differenza positiva tra il Valore degli Attivi Netti per quota al momento della sottoscrizione e il Valore degli Attivi Netti alla fine dell'esercizio precedente, rettificato dalla performance del relativo Benchmark alla data della sottoscrizione.

L'ammontare di tutte le rettifiche viene utilizzato per calcolare la commissione di performance fino alla fine dell'Anno Finanziario interessato e viene rettificato in caso di eventuali rimborsi successivi durante l'Anno Finanziario.

Gli Amministratori devono garantire che gli importi contabilizzati rappresentino equamente e accuratamente le passività legate alla commissione di performance eventualmente dovuta dal Fondo o dalla Classe di quote alla Società di Gestione.

13. ETF

Il Comparto non è un exchange traded fund (ETF) e non ha le caratteristiche di un ETF.

C) Woodpecker Capital – Flexible Rock

Le informazioni contenute in questa appendice debbono essere lette congiuntamente con il testo integrale del Prospetto.

1. Obiettivo d'investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di fornire ai Quotisti un apprezzamento del capitale nel medio termine attraverso l'implementazione della politica d'investimento descritta al successivo punto 2.

La politica d'investimento è finalizzata all'individuazione e selezione dei migliori valori tra le differenti classi di attivo. Generalmente, le azioni offrono i migliori ritorni nel lungo termine ma ci sono periodi, talvolta considerevolmente lunghi, in cui per esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario offrono buoni rendimenti confrontandoli con quelli delle azioni. Conseguentemente, l'allocazione degli attivi del portafoglio sarà variabile nel tempo, riflettendo altresì le preferenze del Soggetto Gestore derivanti dall'applicazione dell'analisi del valore. In conseguenza di queste caratteristiche, il Comparto manterrà il massimo livello di flessibilità nel processo di investimento e gli attivi selezionati di volta in volta possono essere indifferentemente azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e/o altri attivi in cui sia consentito investire.

Nel processo d'investimento la distribuzione geografica non è definita in anticipo. In linea generale, la politica d'investimento tende ad esser flessibile al fine di potersi di volta in volta avvantaggiare –tempo per tempo- delle migliori opportunità d'investimento al livello globale. Attraverso un processo di attenta selezione di Paesi, società e classi di attivo diverse tra loro il Soggetto Gestore mira all'ottenimento di una extra-performance rispetto al benchmark nel tempo (alpha).

La parte principale del portafoglio viene selezionata sulla base dei principi dell'analisi del valore. Con questa espressione si riferisce ad una tecnica d'investimento basata sulla valutazione delle varie tipologie di strumenti finanziari. Dopo averne stimato il valore, il Soggetto Gestore decide di acquistare o vendere un determinato strumento finanziario in base alla differenza tra il valore calcolato e la quotazione attuale dello stesso sui mercati finanziari. Più elevato sarà lo scarto tra valore e prezzo più conveniente risulterà l'operazione di acquisto o di vendita. Naturalmente, vi è sempre un rischio residuo di mercato che non può essere eliminato completamente. Tuttavia, nel tempo, questa strategia dovrebbe essere in grado di produrre valore per i Quotisti. Per tale motivo, nello stabilire i principali investimenti del Comparto, il Soggetto Gestore resterà più attento alla ricerca del valore rispetto all'assecondare i movimenti di mercato dovuti alla volatilità tenuto conto dei ben conosciuti comportamenti umorali dei mercati finanziari.

In aggiunta a tali tecniche, potranno essere implementate alcune strategie di market timing. In effetti vi sono dei periodi in cui sembra esserci l'opportunità di anticipare il movimento del mercato ma ciò rappresenta una eccezione e non la regola e pertanto il Soggetto Gestore si regola di conseguenza.

Strumenti e tecniche finanziarie possono essere utilizzate per attività di copertura e/o per una efficiente gestione del portafoglio. In particolare, potrebbero trascorrere periodi anche considerevolmente lunghi in cui i mercati non esprimono una tendenza di fondo risultando sostanzialmente stagnanti. In questi, o in generale nei casi in cui vi siano chiare opportunità in tal senso, saranno implementate strategie "delta neutrali", in cui si acquistano strumenti finanziari vendendone, a parità di rischio, una quantità simile di altri. Nel definire i candidati ideali, sia per le posizioni lunghe sia per le posizioni corte, il Soggetto Gestore può utilizzare i principi dell'analisi del valore" indicati in precedenza, mentre al fine di implementare la strategia potrà essere utilizzata una combinazione di contratti di opzione e futures su azioni. La strategia applicata prenderà sempre in dovuta considerazione le caratteristiche degli strumenti

derivati e il Soggetto Gestore preferirà costantemente le strategie a basate sul costo rispetto a quelle a leva.

Tali tecniche e strumenti finanziari possono essere utilizzati solo nella misura in cui essi non alterino la sostanza della politica d'investimento del Comparto.

2. Politica di investimento

Il Comparto può investire indifferentemente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e/o altri attivi in cui sia consentito investire nel rispetto dei limiti agli investimenti di cui in seguito.

Nel rispetto dei limiti d'investimento, gli attivi del Comparto possono essere investiti:

- fino al 60% degli attivi netti in azioni quotate su borse valori e/o negoziate su un altro mercato regolamentato a livello internazionale;
- fino al 49% degli attivi netti in azioni emesse da società quotate nei mercati emergenti (ad esempio, Cina, Sud Africa, India, paesi del medio-oriente, paesi emergenti europei, paesi dell'America latina);
- fino al 100% degli attivi netti in obbligazioni corporate investment grade e/o titoli governativi;
- fino al 40% degli attivi netti in obbligazioni corporate con rating inferiore all'investment grade e/o prive di rating e/o titoli governativi;
- fino al 100% degli attivi netti in strumenti del mercato monetario.
- fino all' 8% degli attivi netti in azioni direttamente attraverso Shanghai-Hong Kong Stock Connect.

In base alla regolamentazione cinese, solo talune istituzioni finanziarie straniere qualificate individuate come QFII o RQFII possono effettuare investimenti diretti in azioni cinesi di classe A. La Società di Gestione non ha l'autorizzazione ad operare come QFII o RQFII e di conseguenza i Comparti investono nel mercato cinese alternativamente o acquistando azioni tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect oppure investendo in Exchange Traded Funds (ETFs) or UCITS dedicati con una esposizione alle azioni cinesi.

Il Comparto non può investire direttamente in azioni quotate sui mercati borsistici in India. Il Comparto si espone al mercato indiano investendo in Exchange Traded Funds (ETFs) or UCITS dedicati.

Il Comparto può detenere in via residuale attivi liquidi, per esempio depositi di somme liquide o a termine, a condizione che la scadenza non ecceda i 12 mesi.

Il Comparto può detenere in via residuale quote di UCITS e/o UCI nel rispetto del capitolo "Limiti all'Attività d'Investimento" sezione 1.(A)(1)d) della parte generale del Prospetto.

Il Comparto può detenere certificati rappresentativi di azioni, titoli rappresentativi di interesse, strumenti del mercato monetario, indici finanziari e su tassi di interesse, tassi di cambio o divise estere, a condizione che detti certificati siano emessi da istituzioni finanziarie di primo livello ed abbiano la stessa natura degli strumenti ai sensi del capitolo "Limiti all'Attività d'Investimento" sezione 1.(A)(1)a) fino a c).

Tecniche e strumenti finanziari (ad esempio futures, options, contratti di cambio a termine e swaps) relativi a strumenti trasferibili, strumenti del mercato monetario, UCITS e UCIs, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio su divise e valute possono essere utilizzati a fini di copertura e/o per una efficiente gestione del portafoglio conformemente alla sezione 3 Tecniche e strumenti di cui al capitolo "Limiti all'Attività d'Investimento" della parte generale del Prospetto.

3. Profilo di Rischio

Il valore degli investimenti è fortemente influenzato dalle aspettative sul mercato dei capitali relative agli strumenti finanziari azionari ed obbligazionari detenuti dal Comparto ma altresì dalle variazioni nei tassi di interesse. Tenuto conto della natura degli strumenti detenuti dal Comparto, i potenziali investitori debbono esser consapevoli che l'investimento nel Comparto implica un grado di rischio superiore alla media e che deve essere considerato in un orizzonte di medio termine. Occorre evidenziare che l'universo investibile di detto Comparto può includere la Cina, Sud Africa, l'India, Paesi del Medio-Oriente, Paesi Emergenti dell'Europa e Paesi dell'America Latina.

Il Comparto può altresì far ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e/o per una più efficiente gestione del portafoglio, che comportano i seguenti specifici rischi: (i) perdita nel valore degli attivi del Comparto, (ii) assenza di mercati liquidi, (iii) livello della leva nella negoziazione in futures e (iv) costi relativi al turn over del portafoglio.

Il valore degli investimenti può decrescere come crescere e non possono essere fornite garanzie sulla possibilità per gli investitori di riavere indietro l'ammontare investito.

Gli investitori devono fare riferimento al capitolo "Politiche d'investimento – 2. Fattori di rischio" del presente Prospetto per dettagli completi di tutti i fattori di rischio aggiuntivi.

L'esposizione al rischio di mercato del Comparto è monitorata attraverso l'utilizzo del metodo VaR la cui finalità è quella di stimare la perdita potenziale massima che il Comparto possa soffrire in un determinato orizzonte temporale (un mese) e con un certo livello di confidenza (99%), in condizioni normati di mercato. Più in particolare, il Comparto utilizza un metodo relative VaR, nel quale il VaR del Comparto è limitato al 200% del portafoglio di riferimento VaR.

Inoltre, stress test sono condotti al fine di gestire rischi aggiuntivi connessi a possibili movimenti di mercato anomali in un determinate periodo.

Il livello della leva del Comparto può variare nel tempo ma non è previsto superi il 250%. Questo dato è calcolato come la somma del valore nozionale degli strumenti finanziari derivati.

4. Profilo dell'Investitore Tipico

Il Comparto è adatto ad investitori con una attenzione moderata alla preservazione del capitale nel breve termine e con un focus sulla crescita reale del capitale nel medio termine. Sono tollerate fluttuazioni nel valore del portafoglio nell'orizzonte ottimale d'investimento di quattro/cinque anni.

5. Divisa di riferimento del Comparto

Euro (EUR).

6. Classi di quote

Il Comparto emette le seguenti classi di quote a capitalizzazione, nominative dematerializzate o detenute in un conto presso una istituzione di clearing o presso un sistema di gestione accentrato :

- Classe A, per tutti i tipi di investitori;
- Class B USD (con copertura del cambio), per tutti i tipi di investitori;
- Classe T (trading) per tutti i tipi di investitori, quotate e negoziate presso la Borsa Italiana (Borsa Italiana SpA - ATFund) e immesse in un sistema di deposito accentrato.

La divisa di riferimento è:

- Euro per la Classe A e la Classe T;
- Dollaro USA per la Classe B USD (con copertura del cambio).

Con riferimento alla Classe B USD (con copertura del cambio), il rischio di cambio delle quote è coperto contro la divisa di riferimento del Comparto attraverso strumenti finanziari derivati (quali ad esempio le transazioni in foreign exchange forward). Il Quotisti della classe devono essere consapevoli del fatto che la percentuale di copertura può fluttuare tra il 95% e il 105% e che i costi collegati a detta attività di copertura sono sostenuti dagli stessi. A fini di chiarezza, si precisa che ove il tasso di copertura superi il 100% lo stesso può essere causato o dovuto a fluttuazioni o condizioni di mercato e in nessun caso a prese di posizione di tipo speculativo.

7. Sottoscrizioni

CLASSE A

Dal 28 gennaio 2010 al 5 febbraio 2010, le quote di Classe A sono emesse ad un prezzo iniziale di offerta di Euro 1.000 (mille Euro) per quota. Il pagamento delle quote sottoscritte durante detto periodo è stato ricevuto dalla Banca Depositaria entro i 2 giorni successivi dalla fine dello stesso.

Decorso tale periodo iniziale le quote di Classe A sono emesse ogni Giorno di Calcolo al valore netto degli attivi, come definito nel capitolo "Informazioni Generali – 2. Determinazione del valore netto degli attivi delle quote". Una commissione di sottoscrizione fino ad un massimo del 3% dell'ammontare complessivo sottoscritto può essere prelevata. La commissione di sottoscrizione può essere discrezionalmente applicata dal distributore.

La commissione di sottoscrizione viene prelevata a beneficio del distributore e della Società di Gestione. La Società di Gestione può in funzione del paese di distribuzione, sia (i) suddividere direttamente la commissione di sottoscrizione con il distributore, sia (ii) retrocedere a valere sui propri attivi tutto o parte della commissione di sottoscrizione in favore del distributore che abbia sottoscritto un accordo di distribuzione. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al distributore locale.

Le sottoscrizioni debbono essere effettuate nella divisa di riferimento della Classe del Comparto.

Al fine di essere trattate ad una determinato Giorno di Calcolo, le sottoscrizioni delle quote del Comparto devono essere ricevute dal Registrar and Transfer Agent nel giorno bancario precedente a Lussemburgo, entro le ore 12.00 (ora di Lussemburgo); le sottoscrizioni ricevute dopo il suddetto orario sono trattate nel giorno di calcolo successivo. Il distributore e/o il transfer agent locale hanno l'obbligo di tramettere ogni sottoscrizione con congruo anticipo rispetto al tempo limite su indicato.

Il pagamento degli importi sottoscritti deve essere ricevuto dalla Banca Custode nella divisa di riferimento della Classe del Comparto non oltre i tre giorni successivi al Giorno di Calcolo.

CLASSE B USD

In fase iniziale, la Classe B USD (con copertura del cambio) è stata avviata il 24 maggio 2016 sulla base del valore netto degli attivi del 23 maggio 2016, nel rispetto delle regole comuni di fusione in base alle quali Woodpecker Capital – Flexible (USD), un comparto del Fondo, è oggetto di fusione nel presente Comparto.

Nel periodo successivo, le quote di Classe B sono emesse in ogni Giorno di Calcolo al valore unitario per quota calcolato come stabilito nel paragrafo "Informazioni Generali - 2. Determinazione del Valore Netto Unitario della Quota". Una commissione di sottoscrizione fino ad un massimo del 3%

dell'ammontare complessivo sottoscritto può essere prelevata. La commissione di sottoscrizione può essere discrezionalmente applicata dal distributore.

La commissione di sottoscrizione viene prelevata a beneficio del distributore e della Società di Gestione. La Società di Gestione può, in funzione del paese di distribuzione, sia (i) suddividere direttamente la commissione di sottoscrizione con il distributore, sia (ii) retrocedere a valere sui propri attivi tutto o parte della commissione di sottoscrizione in favore del distributore che abbia sottoscritto un accordo di distribuzione. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al distributore locale.

Le sottoscrizioni debbono essere effettuate nella divisa di riferimento della Classe del Comparto.

Al fine di essere trattate ad una determinato Giorno di Calcolo, le sottoscrizioni delle quote del Comparto devono essere ricevute dal Registrar and Transfer Agent nel giorno bancario precedente a Lussemburgo, entro le ore 12.00 (ora di Lussemburgo); le sottoscrizioni ricevute dopo il suddetto orario sono trattate nel giorno di calcolo successivo. Il distributore e/o il transfer agent locale hanno l'obbligo di trasmettere ogni sottoscrizione con congruo anticipo rispetto al tempo limite su indicato.

Il pagamento degli importi sottoscritti deve essere ricevuto dalla Banca Custode nella divisa di riferimento della Classe del Comparto non oltre i tre giorni successivi al Giorno di Calcolo.

CLASSE T

Le Quote di Classe T è stata lanciata ed ha iniziato la negoziazione sulla Borsa Italiana al prezzo di EURO 100,00 (cento Euro) per quota dal 10 ottobre 2015.

L'importo minimo di sottoscrizione è:

- importo iniziale minimo: 1 quota;
- importi minimi successivi: 1 quota.

Non sono previsti costi di sottoscrizione.

Al fine di essere trattate ad una determinato Giorno di Calcolo, le sottoscrizioni delle quote del Comparto devono essere ricevute dal Registrar and Transfer Agent nel giorno bancario precedente a Lussemburgo, entro le ore 15.00 (ora di Lussemburgo); le sottoscrizioni ricevute dopo il suddetto orario sono trattate nel giorno di calcolo successivo. Il distributore e/o il transfer agent locale hanno l'obbligo di trasmettere ogni sottoscrizione con congruo anticipo rispetto al tempo limite su indicato.

Il pagamento degli importi sottoscritti deve essere ricevuto dalla Banca Custode nella divisa di riferimento della Classe del Comparto non oltre i due giorni successivi al Giorno di Calcolo.

8. Rimborsi

Le quote possono essere rimborsate in ogni Giorno di Calcolo.

I rimborsi sono effettuati nella divisa di riferimento della Classe del Comparto.

CLASSE A

Ogni Quotista può fare richiesta di rimborsare le proprie quote, in tutto o in parte, in ogni Giorno di Calcolo al valore unitario calcolato nel Giorno di Calcolo applicabile, a condizione che la relativa richiesta sia ricevuta dal Registrar and Transfer Agent nel giorno bancario precedente a Lussemburgo, entro le ore 12.00 (ora di Lussemburgo); i rimborsi ricevuti dopo il suddetto orario sono trattati nel giorno di calcolo successivo. Il distributore e/o il transfer agent locale hanno l'obbligo di trasmettere

ogni rimborso con congruo anticipo rispetto al tempo limite su indicato. I rimborsi sono regolati ad un valore netto di inventario non conosciuto.

I rimborsi sono determinati in base al valore netto di inventario per quota della Classe di pertinenza calcolato nel Giorno di Calcolo applicabile al quale la richiesta di rimborso è stata accettata.

Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa di riferimento della Classe di riferimento del Comparto non oltre i 3 giorni lavorativi successivi al Giorno di Calcolo.

Per la Classe A, a una commissione di rimborso fino ad un massimo del 2% dell'ammontare totale rimborsato può essere prelevata. La commissione di rimborso può essere discrezionalmente applicata dal distributore.

La commissione di rimborso viene prelevata a beneficio del distributore e della Società di Gestione. La Società di Gestione può, in funzione del paese di distribuzione, sia (i) suddividere direttamente la commissione di rimborso con il distributore, sia (ii) retrocedere a valere sui propri attivi tutto o parte della commissione di rimborso in favore del distributore che abbia sottoscritto un accordo di distribuzione. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al distributore locale.

CLASSE B USD (con copertura del cambio)

Ogni Quotista può fare richiesta di rimborsare le proprie quote, in tutto o in parte, in ogni Giorno di Calcolo al valore unitario calcolato nel Giorno di Calcolo applicabile, a condizione che la relativa richiesta sia ricevuta dal Registrar and Transfer Agent nel giorno bancario precedente a Lussemburgo, entro le ore 12.00 (ora di Lussemburgo); i rimborsi ricevuti dopo il suddetto orario sono trattati nel giorno di calcolo successivo. Il distributore e/o il transfer agent locale hanno l'obbligo di tramettere ogni rimborso con congruo anticipo rispetto al tempo limite su indicato. I rimborsi sono regolati ad un valore netto di inventario non conosciuto.

I rimborsi sono determinati in base al valore netto di inventario per quota della Classe di pertinenza calcolato nel Giorno di Calcolo applicabile al quale la richiesta di rimborso è stata accettata.

Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa di riferimento della Classe di riferimento del Comparto non oltre i 3 giorni lavorativi successivi al Giorno di Calcolo.

Per la Classe B USD (con copertura del cambio), a una commissione di rimborso fino ad un massimo del 2% dell'ammontare totale rimborsato può essere prelevata. La commissione di rimborso può essere discrezionalmente applicata dal distributore.

La commissione di rimborso viene prelevata a beneficio del distributore e della Società di Gestione. La Società di Gestione può, in funzione del paese di distribuzione, sia (i) suddividere direttamente la commissione di rimborso con il distributore, sia (ii) retrocedere a valere sui propri attivi tutto o parte della commissione di rimborso in favore del distributore che abbia sottoscritto un accordo di distribuzione. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al distributore locale.

CLASSE T

Ogni Quotista può fare richiesta di rimborsare le proprie quote, in tutto o in parte, in ogni Giorno di Calcolo al valore unitario calcolato nel Giorno di Calcolo applicabile, a condizione che la relativa richiesta sia ricevuta dal Registrar and Transfer Agent nel giorno bancario precedente a Lussemburgo, entro le ore 15.00 (ora di Lussemburgo); i rimborsi ricevuti dopo il suddetto orario sono trattati nel giorno di calcolo successivo. Il distributore e/o il transfer agent locale hanno l'obbligo di tramettere ogni rimborso con congruo anticipo rispetto al tempo limite su indicato. I rimborsi sono regolati ad un valore netto di inventario non conosciuto.

I rimborsi sono determinati in base al valore netto di inventario per quota della Classe di pertinenza calcolato nel Giorno di Calcolo applicabile al quale la richiesta di rimborso è stata accettata.

Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa di riferimento della Classe di riferimento del Comparto non oltre i 2 giorni lavorativi successivi al Giorno di Calcolo.

Per la Classe T, non sono prelevate commissioni di rimborso.

9. Conversioni

CLASSE A

Non sono applicati costi di conversione.

CLASSE B USD (CON COPERTURA DEL CAMBIO)

Non sono applicati costi di conversione.

CLASSE T

Per la Classe T non è ammessa la conversione in altre quote.

10. Giorno di calcolo

Il Giorno di Calcolo è rappresentato da ciascun giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. Il prezzo di sottoscrizione, di rimborso e conversione relativo alla quota di ciascun Comparto è determinato in base al valore netto degli attivi (avente la medesima data del Giorno di Valutazione) per quota calcolato nel Giorno di Calcolo per il quale la richiesta sia stata accettata, ed è calcolato sulla base dell'ultimo prezzo disponibile degli strumenti finanziari detenuti dal Comparto interessato determinati il precedente giorno lavorativo bancario a Lussemburgo.

11. Politica dei proventi

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione non intende distribuire proventi periodici ai Quotisti.

12. Commissioni e spese

Al Comparto saranno applicate le seguenti commissioni:

a) Commissione di Gestione:

i. Classe A

La commissione complessiva è pari all'1,90% annuo del valore netto degli attivi del Comparto, calcolata sulla base della media mensile del valore netto e pagata mensilmente in favore della Società di Gestione.

La commissione consente, tra l'altro, di remunerare Local Transfer Agent and Paying Agent Italiano e di coprire le commissioni, spese ed oneri dovuti in favore dei diversi fornitori di servizi ed in favore di altri soggetti che debbono essere remunerati in base ad accordi contrattuali o disposizioni di vigilanza.

ii. Classe B USD (con copertura del cambio)

La commissione complessiva è pari all'1,90% annuo del valore netto degli attivi del Comparto, calcolata sulla base della media mensile del valore netto e pagata mensilmente in favore della Società di Gestione.

La commissione consente, tra l'altro, di remunerare Local Transfer Agent and Paying Agent Italiano e di coprire le commissioni, spese ed oneri dovuti in favore dei diversi fornitori di servizi ed in favore di altri soggetti che debbono essere remunerati in base ad accordi contrattuali o disposizioni di vigilanza.

iii. Classe T

La commissione complessiva è pari all'1,30% annuo del valore netto degli attivi del Comparto, calcolata sulla base della media mensile del valore netto e pagata mensilmente in favore della Società di Gestione.

b) Commissione di performance

Dal 24 maggio 2016, la commissione di performance delle Classe A, Classe B USD (coperta) e della Classe T è calcolata trimestralmente con riferimento all'ultimo Giorno di Calcolo alla fine di ciascun periodo finanziario trimestrale, di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo periodo di calcolo che inizia il 24 maggio 2016 e termina il 30 giugno 2016 (il "Trimestre Rilevante") ed è pagabile alla Società di Gestione entro i 20 giorni di calendario successivi alla chiusura di ogni Trimestre Rilevante. La commissione di performance è pari al 15% del maggior rendimento (ove esista) del Comparto rispetto al tasso soglia dello 0,5% nel Trimestre di Riferimento (2% annuo) (il "Tasso Soglia"), moltiplicato per la media delle quote in essere nel Periodo Rilevante (nel quale la commissione di performance è dovuta). La commissione di performance è dovuta solo se il ritorno del Comparto nell'anno di riferimento sia stato superiore all' "High Water Mark" (che è il valore netto unitario della quota storicamente più alto per ogni precedente Trimestre Rilevante).

Il primo "High Water Mark" è:

- per la Classe A: il NAV della Classe A di Woodpecker Capital - Flexible (EUR) del 23 maggio 2016
- per la Classe B: il NAV della Classe A di Woodpecker Capital - Flexible (EUR) del 23 maggio 2016
- per la Classe T: il NAV della Classe T di Woodpecker Capital - Flexible (EUR) del 23 maggio 2016.

La commissione di performance è calcolata dopo aver dedotto tutte le altre commissioni e costi, inclusa la commissione di gestione (ma esclusa la commissione di performance).

I pagamenti della commissione di performance non sono restituiti alla relativa classe di riferimento anche se l'incremento netto del valore unitario della quota di riferimento non venga raggiunto su base annua.

13. ETF

Il Comparto non è un exchange traded fund (ETF) e non ha le caratteristiche di un ETF.